



# Provincia di Potenza

## SETTORE DIREZIONE GENERALE

**DETERMINAZIONE RCG N° 1012/2024 DEL 28/05/2024**

N° DetSet 42/2024 del 27/05/2024

**DIRIGENTE / P.O. DELEGATA: GIOVANNI CONTE**

Responsabile Procedimento / P.O.:

**OGGETTO: Approvazione Progetto servizio per le Coperture Assicurative dell'ente : "Polizze Incendio del Patrimonio, Infortuni dei Dipendenti in missione e degli Amministratori, Libro Matricola, Kasko + Rottura Cristalli per i Danni ai Veicoli utilizzati dai Dipendenti, autorizzati a servirsi di mezzo proprio, per missioni e adempimenti fuori sede" Anno 2024/ 2027 mediante ricorso a procedura aperta. Determinazione a contrarre - Prenotazione spesa**

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1012/2024, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Potenza, \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

## IL DIRIGENTE

### VISTI

- l'art.107 del D.lgs 267/2000 che attribuisce i poteri di gestione ai dirigenti;
- il Decreto del Presidente n. 58/2023 con il quale è stata approvata la modifica del Macromodello Organizzativo dell'Ente;
- la Disposizione del Segretario/Direttore Generale, Prot. n.23319 del 14/07/2021, con la quale è stato conferito alla scrivente l'incarico di P.O. "Assicurazioni/Contenzioso", nonché la delega gestionale per le attività connesse al predetto incarico di P.O., giusta atto di delega del 02/08/2021 Prot. G. n. 25504;
- l'Atto di Indirizzo del Presidente del 06/12/2022, Prt. G. n.43640, di conferimento ad interim, al Segretario Generale della direzione degli Uffici Risorse Umane, Avvocatura, Affari Istituzionali, confermata con Decreti presidenziali n. 61/2023, n. 124/2023, n. 168/2023 e n. 27/2024;
- la nota prot. 43740 del 07/12/2022 con la quale il Segretario Generale ha confermato alla scrivente tutti gli incarichi e le deleghe gestionali in essere;
- le Delibere di Consiglio Provinciali n. 1 del 26/03/2024 e n. 5 del 27/03/2024 con le quali sono state approvate, rispettivamente, il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2024/2026 e il Bilancio di Previsione per il triennio 2024/2026;
- il Decreto Presidenziale n. 44 del 14.04.2024 avente ad oggetto "*Approvazione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024-2026- Art. 169 D. Lgs. n.267/2000 – Assegnazione risorse finanziarie*";

### PREMESSO

- che in data 30/06/2024 scadranno le polizze relative al servizio di copertura Assicurativa dell'Ente *per l' "Incendio del Patrimonio, gli Infortuni dei Dipendenti in missione e degli Amministratori, la Responsabilità Civile derivante dalla Circolazione dei veicoli a motore e garanzie accessorie amministrata a Libro Matricola"*, affidate rispettivamente alla Società "Reale Mutua di Assicurazioni – Agenzia di Potenza- di Tancredi Giuseppe, Simona e Rocco S.r.l.", le prime due e alla Unipolisai Assicurazioni – Agenzia Orizzonta di Potenza la terza, a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016;

- che in data 10/10/2024 scadrà anche la polizza *“Kasko + Rottura Cristalli per i Danni ai Veicoli utilizzati dai Dipendenti, autorizzati a servirsi di mezzo proprio, per missioni e adempimenti fuori sede”*, attivata nell'anno 2023 perché resa obbligatoria dall'art. 58 del nuovo CCNL delle funzioni locali;

#### **CONSIDERATO** che

- si rende necessario procedere all'indizione di nuova gara, per l'individuazione del contraente con cui stipulare la polizza per i suddetti rischi per il triennio 2024/2027;
- i servizi assicurativi in argomento non sono disponibili sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), già piattaforma messa a disposizione da Consip Spa;

#### **RITENUTO**

- doversi procedere ad affidamento mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs.36/2023, sulla scorta di quanto evidenziato dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 298 del 20/11/2023 in tema di *“Procedure per l'affidamento ex art. 50 del D.Lgs. 36/2023 – Chiarimenti interpretativi in merito alla possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie”* così come ripreso dal Parere dell'ANAC n. 13/2024 - nonostante si tratti di un appalto di importo inferiore alle soglie previste dall'art.14, co.1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 per i servizi - da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023 ;

- necessario procedere, ai sensi dell'art. 25 dello stesso decreto, mediante l'ausilio di sistemi telematici, quale la piattaforma E.procurement gestita dall'Area Gare della Provincia, cui sarà trasmessa la documentazione necessaria per l'espletamento della procedura di gara;

**VISTO** il Nuovo Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. 36/2023 e ss mm. e ii. recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell' articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*, **di seguito Codice**;

#### **CONSIDERATO** che

- l'art. 41, co.12, del Codice ha previsto che la progettazione dei servizi e delle forniture sia articolata in un unico livello e predisposta dalla stazione appaltante mediante propri dipendenti in servizio, mentre il relativo Allegato I7 ne ha definito i contenuti minimi;

- l'art. 58 del Codice recante “*Suddivisione in Lotti*” e la Deliberazione n. 618/2016 dell'ANAC avente ad oggetto “*Determinazione – Linee guida operative e clausole contrattuali – tipo per l'affidamento di servizi assicurativi*”, invitano all'indizione di un'unica procedura di gara divisa in lotti funzionali;

**APPURATO** che, nell'esecuzione del presente appalto, a norma del D. Lgs. n. 81/2008, non si ravvisano rischi di interferenza ovvero “contatti rischiosi” tra il personale del committente e quello dell'appaltatore, e pertanto non si rende necessaria la redazione del DUVRI né la quantificazione degli oneri di sicurezza da rischio interferenziale da corrispondere all'operatore economico;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 11, comma 2 del Codice, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto è quello ANIA - Assicurativi 2022 – 2024 in vigore per lo specifico settore e per la zona, formalmente stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro;

**VISTO** l'art. 17, del Codice che, al comma 2, prescrive l'adozione di specifico provvedimento di decisione a contrarre, prima dell'avvio delle procedure di affidamento, con cui sono preventivamente individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**CONSIDERATO** che la dipendente *Dott. ssa Maria Cristina Valente*, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, in relazione all'affidamento del servizio assicurativo in oggetto, può essere individuata quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del Codice;

**VISTO** il Progetto, predisposto dal RUP per il periodo 2024 – 2027, che prevede un'unica procedura di gara divisa in quattro lotti, ed è costituito dal

- Documento di Indirizzo alla Progettazione;
- Dichiarazione assenza DUVRI ;
- Calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio;
- Disciplinare di gara;

- Capitolati tecnici di Polizza per ciascun lotto ;
- Scheda offerta tecnica per ogni singolo lotto ;
- Scheda offerta Economica per ogni singolo lotto ;

**CONSIDERATO** che la spesa complessiva prevista per l'appalto del servizio in argomento, comprensiva di proroga tecnica, ammonta ad **€192.500,00** (diconsi *euro centonovantaduemilacinquecento/00*), le spese per il contributo ANAC pari ad **€70,00**, le spese previste dall'art. 45 del Codice recante "*Incentivi per funzioni tecniche*" da computarsi nella misura di **€3.850,00**, per un totale di **€196.420,00** importo che dovrà essere previsto in un impegno pluriennale;

**RITENUTO** necessario

- prenotare la spesa per l'acquisizione delle "*Coperture Assicurative dell'Ente relative all'Incendio del Patrimonio, agli Infortuni Dipendenti in Missione e Amministratori e alla Responsabilità Civile derivante dalla Circolazione dei veicoli a motore e garanzie accessorie amministrata a Libro Matricola, Kasko + Rottura Cristalli per i Danni ai Veicoli utilizzati dai Dipendenti, autorizzati a servirsi di mezzo proprio, per missioni e adempimenti fuori sede*" Anno 2024 - 2027" sugli esercizi finanziari 2024 e 2027 nel modo che segue:

- € 27.500,00 sul Bilancio 2024;
- € 55.000,00 sul Bilancio 2025;
- € 55.000,00 sul Bilancio 2026

- di riservarsi di impegnare sugli esercizi finanziari 2027 nel modo che segue:

- € 27.500,00 sul Bilancio 2027;
- € 27.500,00 sul Bilancio 2027 - Proroga;

**TENUTO, altresì, presente che**

- la somma di **€ 27.500,00**, relativa alla I annualità, graverà sul **Bilancio 2024** nel modo che segue:

- **€ 15.000/00** Miss. 01, Prog. 05, Tit. 1, Macr. 110, Cdr/Cdc 007/004 - Cap. 13170 (Incendio);
- **€ 1.500/00** Miss. 01, Prog. 10, Tit. 1, Macr. 110, Cdr/Cdc 005/008 - Cap. 13880 (Inf. Dipendenti);
- **€ 10.000,00** Miss. 10, Prog. 05, Tit. 1, Macr. 110, Cdr/Cdc 001/004 - Cap. 13160 (Libro Matricola);

- € 1.000,00 Miss. 10 Prog. 05 Tit.1 Macr. 110 Cdr./Cdc 008/002 -Cap. 13173 (Kasko);

- la somma di € 55.000,00, relativa all'anno 2025, graverà sul **Bilancio 2025** nel modo che segue:

- € 30.000/00 Miss. 01, Prog. 05, Tit. 1, Macr. 110, Cdr/Cdc 007/004 - Cap. 13170 (Incendio);

- € 3.000/00 Miss. 01, Prog. 10, Tit. 1, Macr. 110, Cdr/Cdc 005/008 - Cap. 13880 (Inf. Dipendenti);

- € 20.000,00 Miss. 10, Prog. 05, Tit. 1, Macr. 110, Cdr/Cdc 001/004 - Cap. 13160 (Libro Matricola);

- € 2.000,00 Miss. 10 Prog. 05 Tit.1 Macr. 110 Cdr./Cdc 008/002 -Cap. 13173 (Kasko);

- la somma di € 55.000,00, relativa all'anno 2026, graverà sul **Bilancio 2026** nel modo che segue:

- € 30.000/00 Miss. 01, Prog. 05, Tit. 1, Macr. 110, Cdr/Cdc 007/004 - Cap. 13170 (Incendio);

- € 3.000/00 Miss. 01, Prog. 10, Tit. 1, Macr. 110, Cdr/Cdc 005/008 - Cap. 13880 (Inf. Dipendenti);

- € 20.000,00 Miss. 10, Prog. 05, Tit. 1, Macr. 110, Cdr/Cdc 001/004 - Cap. 13160 (Libro Matricola);

- € 2.000,00 Miss. 10 Prog. 05 Tit.1 Macr. 110 Cdr./Cdc 008/002 -Cap. 13173 (Kasko);

- la somma di €55.000,00 dovrà essere impegnata sull'esercizio finanziario 2027 nel modo che segue:

- € 27.500,00 sul **Bilancio 2027**;
- € 27.500,00 sul **Bilancio 2027** - Proroga;

**RITENUTO**, altresì, necessario

- impegnare la somma di € 70,00, per il pagamento del contributo in favore dell'Anac, somma che grava sul **Cap. 13160 Miss. 10, Prog. 05, Tit. 1, Macr. 110, Cdr/Cdc 001/004 del Bilancio 2024**;

- impegnare altresì la somma di €3.850,00 da accantonare ai sensi dell'Art. 45 del Codice, somma che grava sul **Cap. 13160 Miss. 10, Prog. 05, Tit. 1, Macr. 110, Cdr/Cdc 001/004 del Bilancio 2024**;

**ATTESO CHE**

- l'art. 114, comma 8, del Codice rinvia all'allegato II.14 ai fini dell'individuazione dei contratti di servizi e forniture di particolare importanza (per qualità o importo delle prestazioni), per i quali è necessaria la nomina di un direttore dell'esecuzione come figura diversa dal RUP ed è, pertanto, all'allegato II.14 che occorre fare riferimento per valutare la sussistenza del requisito della "particolare importanza";
- l'art. 31, comma 1, dell'allegato II.14 prevede che l'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto sia ricoperto dal RUP *"a eccezione dei contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall'articolo 32"*;
- l'art. 32 dell'allegato II.14 individua i contratti assicurativi tra quelli considerati di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, nei quali è previsto, ai sensi del suddetto art. 114, comma 8, che il direttore dell'esecuzione debba essere diverso dal RUP;

**RITENUTO**, pertanto, necessaria, alla luce delle suesposte motivazioni, la nomina di un Direttore dell'Esecuzione per la presente procedura di gara che può essere individuato nella persona della *dott.ssa Maria Gerardi*, Responsabile dell'Elevata Qualità dell'Ufficio Assicurazioni/Contenzioso dell'Ente, in possesso delle competenze professionali adeguate in relazione ai compiti alla medesima affidati;

#### **VISTO**

- il *"Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche (art. 45 D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36)"* di cui al D. Pr. n. 175 del 12/12/2023, che all'art. 5 lett. c) prevede che siano esclusi dalla disciplina dell'incentivo gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a €10.000,00;
- all'art. 3 recante *"Gruppo di lavoro"* prevede che l'Ente in relazione alla propria organizzazione individui con apposito provvedimento del dirigente il gruppo di lavoro destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento;

**RITENUTO**, dunque, individuare il gruppo di lavoro nelle seguenti figure:

- dott.ssa Maria Cristina Valente – RUP
- dott.ssa Maria Gerardi – Dec
- sig.ra Patrizia Genovese – Collaboratore all'attività del RUP , responsabile e addetto alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento
- l'Ufficio Gare – per lo svolgimento della procedura aperta

**VISTI :**

- il D.Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. e ii;
- l'articolo 37 del D.lgs 33/2013 recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.

**ATTESTATA** la regolarità e correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento, ai sensi del comma 3 dell'art.5 del *“Regolamento sui controlli interni”* di cui alla D.C.P. n.6/2013.

TANTO PREMESSO E RITENUTO ALLA LUCE DELLE MOTIVAZIONI SUESPOSTE;

**DETERMINA**

**1. di approvare** il Progetto del servizio per le *“Coperture Assicurative dell’Ente relative all’Incendio del Patrimonio, agli Infortuni Dipendenti in missione e Amministratori e alla Responsabilità Civile derivante dalla Circolazione dei veicoli a motore e garanzie accessorie amministrata a Libro Matricola, Kasko + Rottura Cristalli per i Danni ai Veicoli utilizzati dai Dipendenti, autorizzati a servirsi di mezzo proprio, per missioni e adempimenti fuori sede” -Anni 2024 - 2027*, per l'importo complessivo **€196.420,00** di cui € 192.500,00 per il costo del servizio per anni tre (3) soggetto a ribasso, comprensivo delle spese per l'eventuale proroga tecnica di mesi sei (6), €3.850,00 per accantonamento ex art. 45 D.Lgs. 36/2023, € 70,00 per contributo ANAC, con gli allegati di seguito indicati:

- Documento di Indirizzo alla Progettazione;
- Dichiarazione assenza DUVRI ;
- Calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio;
- Disciplinare di gara;
- Capitolati tecnici di Polizza per ciascun lotto ;
- Scheda Offerta Tecnica per ogni singolo lotto ;
- Scheda Offerta Economica per ogni singolo lotto ;

**2. di indire** la procedura aperta ai sensi dell'art.71 del D. Lgs. 36/2023, per l'affidamento del servizio per le *“Coperture Assicurative dell’Ente relative all’Incendio del Patrimonio, agli Infortuni Dipendenti in missione e Amministratori, alla Responsabilità Civile derivante dalla Circolazione dei veicoli a motore e*



garanzie accessorie amministrata a Libro Matricola , alla polizza Kasko + Rottura Cristalli per i Danni ai Veicoli utilizzati dai Dipendenti, autorizzati a servirsi di mezzo proprio, per missioni e adempimenti fuori sede - Anni 2024 – 2027 stabilendo che l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.108 D.Lgs. 36/2023;

3. **di stabilire** che l'Ufficio Gare dell'Ente espletterà la procedura in argomento secondo le modalità di cui al precedente punto;

4. **di precisare** che l'importo posto a base di gara è di **€ 192.500,00** (diconsi centonovantaduemilacinquecento/00) per anni 3 (tre), compresi tra le ore 24:00 del 30/06/2024 e le ore 24:00 del 30/06/2027, durata prorogabile per mesi sei il cui importo è già compreso in quello a base d'asta,

5. **di riservarsi la facoltà di:**

- aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida;
- non procedere all'aggiudicazione del servizio **se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;**
- attivare le procedure previste dalla legge, qualora, alla scadenza del termine, la procedura di gara dovesse andare deserta;

6. **di stabilire** che i rapporti contrattuali fra le parti saranno disciplinati dai relativi Capitolati, dall'offerta e dai successivi contratti da stipularsi in forma pubblica amministrativa con totale spesa a carico dell'aggiudicatario;

7. **di prenotare**

- la somma di **€ 27.500,00**, relativa alla I annualità, che graverà sul **Bilancio 2024** nel modo che segue:

- **€ 15.000/00** Miss. 01, Prog. 05, Tit. 1, Macr. 110, Cdr/Cdc 007/004 - Cap. 13170 (Incendio);
- **€ 1.500/00** Miss. 01, Prog. 10, Tit. 1, Macr. 110, Cdr/Cdc 005/008 - Cap. 13880 (Inf. Dipendenti);
- **€ 10.000,00** Miss. 10, Prog. 05, Tit. 1, Macr. 110, Cdr/Cdc 001/004 - Cap. 13160 (Libro Matricola);

- **€ 1.000,00** Miss. 10 Prog. 05 Tit.1 Macr. 110 Cdr./Cdc 008/002 -Cap. 13173 (Kasko);

- la somma di **€ 55.000,00**, relativa all'anno 2025, che graverà sul **Bilancio 2025** nel modo che segue:

- **€ 30.000/00** Miss. 01, Prog. 05, Tit. 1, Macr. 110, Cdr./Cdc 007/004 - Cap. 13170 (Incendio);

- **€ 3.000/00** Miss. 01, Prog. 10, Tit. 1, Macr. 110, Cdr./Cdc 005/008 - Cap. 13880 (Inf. Dipendenti);

- **€ 20.000,00** Miss. 10, Prog. 05, Tit. 1, Macr. 110, Cdr./Cdc 001/004 - Cap. 13160 (Libro Matricola);

- **€ 2.000,00** Miss. 10 Prog. 05 Tit.1 Macr. 110 Cdr./Cdc 008/002 -Cap. 13173 (Kasko);

- la somma di **€ 55.000,00**, relativa all'anno 2026, che graverà sul **Bilancio 2026** nel modo che segue:

- **€ 30.000/00** Miss. 01, Prog. 05, Tit. 1, Macr. 110, Cdr./Cdc 007/004 - Cap. 13170 (Incendio);

- **€ 3.000/00** Miss. 01, Prog. 10, Tit. 1, Macr. 110, Cdr./Cdc 005/008 - Cap. 13880 (Inf. Dipendenti);

- **€ 20.000,00** Miss. 10, Prog. 05, Tit. 1, Macr. 110, Cdr./Cdc 001/004 - Cap. 13160 (Libro Matricola);

- **€ 2.000,00** Miss. 10 Prog. 05 Tit.1 Macr. 110 Cdr./Cdc 008/002 -Cap. 13173 (Kasko);

8. di riservarsi di impegnare le somme di seguito specificate sul relativo esercizio finanziario 2027:

- **€ 27.500,00** sul **Bilancio 2027**;

- **€ 27.500,00** sul **Bilancio 2027** (eventuale proroga);

9. di impegnare

- la somma di **€ 70,00**, per il pagamento del contributo in favore dell'Anac, somma che grava sul **Cap. 13160** Miss. 10, Prog. 05, Tit. 1, Macr. 110, Cdr./Cdc 001/004 del **Bilancio 2024**;

- la somma di **€3.850,00** da accantonare ai sensi dell'Art. 45 del Codice, somma che grava sul **Cap. 13160** Miss. 10, Prog. 05, Tit. 1, Macr. 110, Cdr./Cdc 001/004 del **Bilancio 2024**;

**10. di individuare** *il gruppo di lavoro nelle persone dei dipendenti di seguito elencati:*

- dott.ssa Maria Cristina Valente – RUP
- dott.ssa Maria Gerardi – DEC
- sig.ra Patrizia Genovese – Collaboratore all'attività del RUP , responsabile e addetto alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
- l'Ufficio Gare – per lo svolgimento della procedura aperta

**11. di trasmettere** *copia del presente provvedimento*

- alla Struttura Speciale di Ragioneria per gli adempimenti di propria competenza;
- all'Ufficio gare dell'Ente per l'esperimento della procedura aperta;

**12. di trasmettere** *copia del presente provvedimento per la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs 33/2013 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016.*



# PROVINCIA DI POTENZA

## Ufficio Assicurazioni

### PROGETTO DI SERVIZIO

PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI GRAVANTI SULLA PROVINCIA DI POTENZA, RELATIVI ALLE POLIZZE ***“INCENDIO DEL PATRIMONIO - INFORTUNI DEI DIPENDENTI IN MISSIONE E DEGLI AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA’ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E GARANZIE ACCESSORIE, AMMINISTRATA A LIBRO MATRICOLA – KASKO + ROTTURA CRISTALLI PER I DANNI AI VEICOLI UTILIZZATI DAI DIPENDENTI, AUTORIZZATI A SERVIRSI DI MEZZO PROPRIO, PER MISSIONI E ADEMPIMENTI FUORI SEDE”***

**Triennio 2024 - 2027**

### Documento di Indirizzo alla Progettazione

(art. 41, co.12, del D.Lgs. n.36/2023, e Allegato I7)

Le attuali tutele assicurative in favore della Provincia di Potenza, relative alle polizze “Incendio”, “Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e Garanzie Accessorie, amministrata a Libro Matricola” e “Infortuni Dipendenti in Missione e Amministratori” giungeranno a scadenza il 30 Giugno 2024; mentre quella relativa alla polizza “Kasko + Rottura Cristalli”, attivata nell’anno 2023 perché resa obbligatoria dall’art. 58 del nuovo CCNL delle funzioni locali, scadrà in data 10/10/2024.

Si rende, pertanto, necessario bandire una nuova gara ad evidenza pubblica per la copertura di tali rischi.

Il presente documento di indirizzo della progettazione del servizio assicurativo è, dunque, predisposto per l’acquisizione dei suddetti servizi, così come prevedono l’art. 41, co.12, del D.Lgs. n.36/2023 e il relativo Allegato I7

Sulla scorta dell’art. 58 del nuovo Codice dei Contratti recante “*Suddivisione in Lotti*” e nel rispetto della Deliberazione n. 618 dell’8 giugno 2016 dell’ANAC recante “*Determinazione – Linee guida*

1 - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa della Provincia di Potenza relativi alle “Polizze Incendio del Patrimonio, Infortuni Dipendenti in missione e Amministratori, Libro Matricola, Kasko + Rottura Cristalli” Periodo 2024/2027

*operative e clausole contrattuali – tipo per l'affidamento di servizi assicurativi*”, sebbene le polizze in scadenza siano quattro, si è ritenuto di procedere all'indizione di un'unica procedura di gara divisa per lotti (4).

L'obbligo, infatti, di procedere all'acquisizione dei servizi assicurativi tramite forme di centralizzazione o di aggregazione della domanda, risponde all'ovvia considerazione che la possibilità di partecipare con un'unica domanda a più procedure di gara (quindi presentando un'unica busta contenente la documentazione amministrativa e un'unica volta i documenti a comprova dei requisiti dichiarati), determina una forte contrazione degli oneri amministrativi per le imprese di assicurazione e, quindi, dovrebbe favorirne una maggiore partecipazione.

D'altronde l'art. 58, co. 1, del nuovo codice dei contratti, espressamente prevede che *“per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture*

Si ritiene opportuno, inoltre, bandire una gara che preveda un periodo di coperture assicurative pari ad anni 3, atteso che, da indagini di mercato effettuate e da pregressa esperienza dell'Ente, il rischio e i costi di gestione di tali polizze stipulate con la Pubblica Amministrazione, incontrano un maggiore favore delle compagnie assicurative laddove stipulate per più anni con premi commisurati al rischio.

## **RISCHI DA ASSICURARE**

Nel perseguire le proprie finalità istituzionali, la Provincia svolgerà attività per le quali, in alcuni casi, è obbligatorio stipulare polizze assicurative, in altri invece si ritiene opportuno trasferire il rischio ad altro soggetto (assicuratore), in quanto il contratto assicurativo consente di gestire in modo certo e prevedibile i relativi costi.

Nelle assicurazioni del ramo danni la controprestazione a carico dell'assicuratore è subordinata al verificarsi dell'evento contrattualmente previsto, senza il quale non matura il diritto al risarcimento. Le assicurazioni del ramo danni assolvono la funzione di reintegrare il patrimonio dell'assicurato (risarcimento) al verificarsi di eventi che producono danni o perdite.

I rischi assicurabili, cioè trasferibili di norma ad un assicuratore, sono definiti «rischi puri», e comprendono gli eventi aleatori che possono determinare solo una perdita per il soggetto che ne venga colpito e sul quale l'assicurato non ha alcuna possibilità di controllo.

Questo Ente ha, pertanto, scelto di trasferire all'assicuratore la copertura dei suddetti rischi con le polizze di cui alle seguenti macro aree:

- PATRIMONIO;
- PERSONE;
- VEICOLI

Quanto alla polizza KASKO + Rottura Cristalli si rammenta che dal 1° Aprile 2023 è entrato in vigore il nuovo CCNL delle funzioni locali, con la previsione di nuove regole in materia di copertura

2 - Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa della Provincia di Potenza relativi alle  
“Polizze Incendio del Patrimonio, Infortuni Dipendenti in missione e Amministratori, Libro Matricola, Kasko +  
Rottura Cristalli” Periodo 2024/2027

assicurativa per i dipendenti degli enti locali; in particolare l'art. 58 ha espressamente previsto che gli Enti stipulino un'apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dalla sede, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni stesse.

Alla luce di tale obbligo normativo lo scrivente Ente ha stipulato un'apposita polizza a copertura del suddetto rischio con decorrenza dal 10/10/2023 al 10/10/2024.

Al fine di facilitare la collocazione sul mercato assicurativo dei relativi rischi, si è, pertanto, proceduto alla loro suddivisione in quattro LOTTI così distinti:

- LOTTO 1): Incendio (Area Patrimonio);
- LOTTO 2): Infortuni dipendenti in missione e Amministratori (Area Persone);
- LOTTO 3): Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e garanzie accessorie amministrata a Libro Matricola (Area Veicoli );
- LOTTO 4): Polizza Kasko + Rottura Cristalli per i danni ai veicoli utilizzati dai dipendenti, autorizzati a servirsi di mezzo proprio, per missioni e adempimenti fuori sede .

Nei paragrafi seguenti sono state sintetizzate, per ciascun lotto, le opzioni e scelte di trattamento e trasferimento dei rischi all'Assicuratore.

#### **LOTTO 1): PATRIMONIO CIG:**

La Provincia di Potenza è oggi proprietaria di un patrimonio immobiliare di valore stimato intorno a euro **328.496.664,70** (*diconsi trecentoventottomilioniquattrocentonovantaseimilaseicentosessantaquattro/70*) come attestato dal Dirigente dell'Ufficio Edilizia Scolastica e Patrimonio che ne ha trasmesso il relativo elenco.

Quanto, poi, al patrimonio mobiliare, come sopra ricordato, lo stesso si aggira intorno ad un valore di circa euro **10.250.000/00** (*diconsi diecimilioniduecentocinquantamila/00*).

La polizza "Incendio – Patrimonio" garantisce la Provincia per il rischio di danneggiamenti ai propri beni immobili, derivanti principalmente da incendio, inondazioni/alluvioni, terremoti, eventi socio-politici (es. atti vandalici), atti di terrorismo e sabotaggio e/o causati da altri eventi, quali i danni da acqua condotta, da eventi atmosferici e da fenomeni elettrici.

Relativamente ai beni mobili la Provincia è esposta ai rischi da danneggiamento o distruzione nel caso di incendio del fabbricato ove tali beni sono depositati, si pensi, solo a titolo esemplificativo, al Museo Provinciale e ai reperti in esso contenuti, o alla Pinacoteca con opere di pregio, nonché alla Biblioteca e alle sue "cinquecentine" ed oggi anche al *Museo di Storia Naturale del Vulture*, nella cornice dell'Abbazia di San Michele della quale occupa i primi due livelli e parte del terzo con i suoi allestimenti museali.

La garanzia è prestata dall'assicuratore con la formula "valore a nuovo".

Il capitolato predisposto ha una struttura dinamica e prevede automaticamente gli inserimenti o le dismissioni di beni che pervengono nella legittima disponibilità dell'Amministrazione, poiché ogni movimentazione in entrata o in uscita viene regolata al termine del periodo assicurativo.

## **GARANZIA DESCRIZIONE MASSIMALE**

I Massimali di polizza, oggetto di offerta tecnica, sono quelli di cui al prospetto allegato all'offerta tecnica per la polizza "Incendio Patrimonio".

La polizza avrà decorrenza dalle ore 24:00 del 30/06/2024 alle ore 24: del 30/06/2027.

Qualora la polizza non sia stata aggiudicata nei termini suddetti si intenderà in vigore dalle ore 24:00 del 31/12/2024 alle ore 24:00 del 31/12/2027.

## **LOTTO 2): INFORTUNI DIPENDENTI IN MISSIONE E AMMINISTRATORI**

**CIG:** \_\_\_\_\_

Tale assicurazione è prestata per gli infortuni che gli Assicurati (sia alla guida che in qualità di trasportati), autorizzati (sia in via ufficiale che implicita) a servirsi di mezzo di trasporto (sia privato che di proprietà o in locazione finanziaria del Contraente), subiscano durante missioni, adempimenti fuori sede o per il raggiungimento del luogo dove sono chiamati a svolgere il proprio incarico o funzione designata.

Essa viene stipulata per tutelare l'integrità psicofisica del dipendente, rilevando e quantificando, qualora necessario, il grado in cui l'esistenza dello stesso sia stata compromessa da un eventuale infortunio, tanto che l'indennizzo da corrispondere è calcolato in base al valore assicurato del corpo umano integro, indipendentemente dagli ultimi stipendi percepiti dal danneggiato, valore che rileva invece nell'assicurazione INAIL.

Nel presente progetto di servizio si è ritenuto, ai sensi dell'art.86 co. 5 del D.Lgs. 267/2000, di assicurare gli Amministratori provinciali contro i rischi da infortuni che dovessero accadere in occasione dell'espletamento del proprio mandato.

In tale categoria sono ricompresi il Presidente della Provincia e i 12 Consiglieri provinciali.

La garanzia Infortuni dipendenti sarà prestata tenendo conto degli 85 mezzi a motore di cui dispone l'Ente e di una percorrenza pari a Km. 500.000, cui vanno aggiunti i chilometri percorsi dai dipendenti autorizzati all'uso del proprio mezzo, pari a km 11.700 così come dichiarati dai rispettivi dirigenti.

Il premio di polizza sarà pertanto soggetto a regolazione a consuntivo di ciascun periodo in funzione della effettiva percorrenza.

## **GARANZIA DESCRIZIONE MASSIMALE**

Le somme assicurate sono pari ad euro 520.000/00 per il caso di morte di Amministratori e/o Dipendenti ed euro 700.000/00 in caso di invalidità permanente degli stessi.

La polizza avrà decorrenza dalle ore 24:00 del 30/06/2024 alle ore 24: del 30/06/2027.

Qualora la polizza non sia stata aggiudicata nei termini suddetti si intenderà in vigore dalle ore 24: del 31/12/2024 alle ore 24:00 del 31/12/2027.

**LOTTO 3): - POLIZZA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E GARANZIE ACCESSORIE AMMINISTRATA A "LIBRO MATRICOLA" CIG:\_\_\_\_\_**

La Provincia di Potenza nell'espletamento delle proprie attività istituzionali si avvale di numerosi mezzi a motore (autoveicoli ed altri mezzi) sia utilizzati per il trasporto di dipendenti che per l'esecuzione diretta di diversi compiti materiali con l'ausilio degli stessi.

Per quanto attiene ai rischi del lotto 3 "Libro Matricola" di cui l'Ente deve o può legittimamente assumersi il carico si segnala che l'art. 122 co. 1 del D.Lgs. 7/9/2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni private), prevede che: *"I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall'articolo 91, comma 2, del codice della strada"*;

Con riferimento all'assicurazione della Responsabilità Civile Derivante da Circolazione dei Mezzi di Proprietà dell'Amministrazione, si rileva che la Provincia di Potenza è attualmente proprietaria di **n. 85** automezzi, come attestato dal competente ufficio, tra autovetture, autocarri, macchine operatrici, etc utilizzati per il normale svolgimento delle attività istituzionali, elencati nelle schede di offerta di gara e suddivisi nelle diverse categorie.

Si rappresenta che quest'anno, rispetto alla gara precedente, risulta un numero inferiore di automezzi nel nostro parco auto, vetusti, non funzionanti e comunque non più in uso, per i quali si è proceduto ad una vendita all'incanto

Si segnala, altresì, che nel corso del triennio sono stati acquistati n. 6 nuovi mezzi per i quali è stata prevista anche l'assicurazione contro il furto e l'incendio.

L'assicurazione ha per base il *Libro Matricola* nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purchè intestati al P.R.A. allo stesso proprietario assicurato.

La polizza è soggetta a regolazione di premio, per cui, per i veicoli che dovessero essere inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore al momento della stipula del contratto.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia per ciascuna annualità assicurativa.

**GARANZIA DESCRIZIONE MASSIMALE**

L'assicurazione è prestata con massimale pari a *euro 25.000.000 (diconsi venticinquemilioni/00)* per sinistro con il limite di:

- *euro 25.000.000 (diconsi venticinquemilioni/00)* per ogni persona deceduta o danneggiata;
- *euro 25.000.000 ((diconsi venticinquemilioni/00)* per danni alle cose compresa carta verde.

La garanzia è prestata per gli autoveicoli nella forma tariffaria "bonus/malus" che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri.



Si segnala che solo per i veicoli immatricolati nell'ultimo triennio è stata accesa la garanzia incendio e furto e, pertanto, è solo per tali mezzi, come indicati nell'elenco allegato, che tali garanzie vanno previste.

La polizza avrà decorrenza dalle ore 24:00 del 30/06/2024 alle ore 24: del 30/06/2027.

Qualora la polizza non sia stata aggiudicata nei termini suddetti si intenderà in vigore dalle ore 24: del 31/12/2024 alle ore 24:00 del 31/12/2027.

**LOTTO 4): "POLIZZA KASKO + ROTTURA CRISTALLI PER I DANNI AI VEICOLI UTILIZZATI DAI DIPENDENTI, AUTORIZZATI A SERVIRSI DI MEZZO PROPRIO, PER MISSIONI E ADEMPIMENTI FUORI SEDE" CIG:\_\_\_\_\_**

L'utilizzo del mezzo proprio deve sempre essere un'esigenza eccezionale, cioè deve essere autorizzato solo quando nessun altro mezzo consenta di raggiungere per tempo la località di svolgimento della missione e non può diventare una normale modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, ravvisandosi a contrario, di fatto, l'obbligo di utilizzare gli strumenti messi a disposizione dall'ente nelle attività ordinarie, correlate alla propria sede di servizio. Tutto ciò è ovviamente in linea con quanto prevede il codice civile nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, laddove appare evidente che è il datore di lavoro che deve mettere a disposizione del lavoratore tutti gli strumenti necessari per lo svolgimento delle attività richieste anche, quindi, per lo svolgimento della missione. La possibilità che il dipendente metta a disposizione il proprio mezzo di trasporto è dunque esclusivamente una situazione eventuale e correlata, in ogni caso, a eventi di eccezionalità o a particolari caratteristiche di svolgimento della propria attività lavorativa. Quando, dunque, particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti economicamente più conveniente, l'uso del proprio mezzo di trasporto può essere autorizzato, con provvedimento motivato. In tali casi, il nuovo CCNL delle funzioni locali, con la previsione di nuove regole in materia di copertura assicurativa per i dipendenti degli enti locali, in particolare l'art. 58 ha espressamente previsto che gli Enti stipulino un'apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dalla sede, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni stesse. Tale polizza copre i danni materiali e diretti subiti dall'Assicurato - anche se derivanti da colpa grave del medesimo - per il danneggiamento o la perdita del veicolo assicurato, conseguenti agli eventi indicati nelle seguenti definizioni:

- **Kasko** - collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento, uscita di strada, per effetto della circolazione, sia su area pubblica sia su area privata;

- **Rottura cristalli** - la Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito della rottura dei medesimi, dovuta a qualsiasi causa, durante la missione autorizzata.

L'assicurazione comprende i danni ad impianti e dispositivi vari esclusivamente se verificatisi in seguito e congiuntamente a un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La polizza avrà decorrenza dalle ore 24:00 del 10/10/2024 alle ore 24: del 10/10/2027, ovvero qualora la polizza non sia stata aggiudicata nei termini suddetti si intenderà in vigore dalle ore 24: del 31/12/2024 alle ore 24:00 del 31/12/2027.

I chilometri percorsi dai dipendenti autorizzati all'uso del mezzo proprio ammontano a 11.700, come da dichiarazioni rese dai rispettivi dirigenti.

La polizza è soggetta a regolazione di premio, qualora i chilometri dichiarati, percorsi dai dipendenti autorizzati, dovessero aumentare.

#### **GARANZIA DESCRIZIONE MASSIMALE**

I Massimali di polizza, oggetto di offerta tecnica, sono quelli di cui al prospetto allegato all'offerta tecnica per la polizza "Kasko + Rottura Cristalli".

#### **CONCLUSIONI**

Il progetto di acquisizione dei servizi assicurativi in argomento per il triennio 2024/2027 è orientato ad acquisire la copertura assicurativa dei rischi obbligatori per legge, anche in seguito all'entrata in vigore di nuove norme, nonché quei rischi che, vuoi per il valore dei beni o per la loro strategicità, hanno fatto ritenere opportuno e conveniente trasferirli all'assicuratore, per i gravi danni che ne potrebbero derivare per l'Ente, nel rispetto del principio giurisprudenziale in virtù del quale l'ente pubblico può assicurare solo quei rischi che rientrino nella sfera della propria responsabilità patrimoniale.

La stazione appaltante nonostante si tratti di un appalto di importo inferiore alle soglie previste dall'art 14.), co.1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 per i servizi, e cioè inferiore a euro 221.000, ritiene comunque di fare ricorso alle procedure ordinarie per l'affidamento e, dunque, di procedere all'indizione di una procedura aperta, sulla scorta di quanto evidenziato dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 298 del 20/11/2023 in tema di "*Procedure per l'affidamento ex art. 50 del D.Lgs. 36/2023 – Chiarimenti interpretativi in merito alla possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie*" così come ripreso dal Parere dell'ANAC n. 13/2024. Con tale documento si è infatti, osservato che le previsioni dell'art. 50 del Codice sono dettate per soddisfare le esigenze di celerità e semplificazione nella selezione dell'operatore economico, fermi i principi fondamentali del Codice che, all'art. 48, co.1, sulla disciplina comune applicabile ai contratti sotto soglia, richiama accanto al principio del risultato tutti i principi contenuti nel titolo 1 della Parte I del primo Libro del Codice, fra cui rilevano il principio di accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto del principio di concorrenza, di imparzialità, di discriminazione, di pubblicità, di trasparenza, di proporzionalità e il principio della fiducia, che valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici. E' proprio per rispondere a tali principi che si ritiene di derogare alla disciplina di cui all'art. 50 del Codice, predisponendo quanto necessario per indire una procedura aperta con la previsione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Tale è il criterio di aggiudicazione previsto per i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro, e caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo, quali i contratti assicurativi. L'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 recante *“Direzione lavori e dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità”*, infatti, all'art. 32 co.2 così dispone *“Sono considerati servizi di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, .... Omissis.... In via di prima applicazione sono individuati i seguenti servizi:...omissis... b)servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;....”*.

Alla luce di tanto, per il presente appalto di servizio, questa Stazione Appaltante ha previsto il RUP e il DEC individuandoli in due dipendenti diversi fra loro, con comprovata esperienza nella materia dei servizi assicurativi.

La procedura ad evidenza pubblica che l'ufficio assicurazioni della Provincia sta predisponendo tiene innanzitutto conto delle modifiche normative apportate dal nuovo codice dei contratti di cui al Decreto Legislativo n.36 del 2023 (anche Codice), nonché della rinnovata Contrattazione Collettiva degli enti locali, con specifico riferimento alla polizza Kasko; il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quale modalità di scelta dell'operatore economico, si prefigge l'obiettivo di favorire la massima partecipazione, con conseguenti, auspicabili riflessi positivi sui costi complessivi da sostenersi.

A ciò s'immagina possa contribuire la centralizzazione della domanda posta in essere mediante l'indizione di un'unica gara divisa in lotti, laddove la riduzione della documentazione da presentare, un'unica domanda (dunque presentando un'unica busta concernente la documentazione amministrativa e un'unica volta i documenti a comprova dei requisiti dichiarati) per partecipare a più procedure di gara determina una forte contrazione degli oneri amministrativi per le imprese di assicurazione e, dunque, dovrebbe favorirne una maggiore partecipazione.

A tale proposito si sottolinea come la promozione della concorrenza sia da ritenersi fondamentale in un contesto di mercato quale quello assicurativo che vede le Compagnie sempre meno inclini a proporsi per assicurare i rischi degli Enti Pubblici con particolare riferimento agli Enti Locali.

**DISPOSIZIONI PER LA STESURA DI DOCUMENTI INERENTI LA  
SICUREZZA**

**(art.41, D.Lgs. 36/2023)**

In ragione dello specifico contenuto dei servizi non sono quantificabili costi per la sicurezza dovuti all'interferenza tra le attività, nè sono necessari ulteriori adempimenti ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii..

## **CALCOLO DELLA SPESA PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO**

**(art. 14 co.4 D.Lgs. 36/2023)**

Il presente appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio.

La determinazione della spesa per l'acquisizione dei servizi assicurativi di cui la Provincia di Potenza necessita, alle condizioni precedentemente descritte, è costituita, nella sostanza, dall'importo del premio posto a base di gara la cui quantificazione, non può prescindere dai dati del contesto del mercato assicurativo, che tutt'ora registra due importanti fenomeni:

- una rarefazione dei competitors (equivalente ad una diminuzione dell'offerta) poiché le compagnie medio/piccolo sono state assorbite dai pochi grandi gruppi;
- un progressivo disimpegno delle compagnie assicurative dal rischio "pubblico" dovuto anche all'incremento della sinistrosità sia per la frequenza degli eventi che per l'entità dei sinistri.

L'attuale assetto assicurativo ed economico delle polizze in vigore, che naturalmente sono state soggette a regolazione di premio, e che è in scadenza al 30/06/2024, è il seguente:

Polizza Incendio del Patrimonio euro 24.345,19 per 12 mesi;

Polizza Infortuni Dipendenti in missione e Amministratori euro 2.250,00 su 109 automezzi e 13 Amministratori per una percorrenza di Km.450.000;

Polizza "Libro Matricola" euro 16.441,00 su 109 automezzi.

Polizza "Kasko + Rottura Cristalli per i danni ai veicoli utilizzati dai dipendenti, autorizzati a servirsi di mezzo proprio, per missioni e adempimenti fuori sede", euro 875,99 per 11.700 km percorsi

Alla luce delle considerazioni suesposte, in merito al modificato stato delle compagini relative alle polizze, si pensi alla diminuzione dei mezzi (**n.85**) e nel contempo all'immatricolazione di mezzi nuovi con l'accensione di garanzie ulteriori, oltre quella obbligatoria per legge; oppure alla previsione di chilometri maggiori percorsi dai mezzi, per quanto attiene alla polizza Infortuni, si ritiene di dover aumentare gli importi da porre a base d'asta nella procedura di gara ad evidenza pubblica, oggetto del presente progetto di servizio, per un totale complessivo pari ad euro 55.000,00 all'anno, cioè euro 165.000,00 per tre anni, cui dovranno aggiungersi le spese per la eventuale proroga tecnica di 6 mesi, per un importo di euro 27.500,00, per un **TOT. di euro 192.500,00 da porre a base d'asta** al lordo di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a euro 0,00.

10 - Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa della Provincia di Potenza relativi alle "Polizze Incendio del Patrimonio, Infortuni Dipendenti in missione e Amministratori, Libro Matricola, Kasko + Rottura Cristalli" Periodo 2024/2027

A tale importo vanno aggiunte le spese per il contributo ANAC pari ad **euro 70,00**, nonché le spese previste per l'accantonamento *ex art. 45* del Codice da computarsi nella misura di **euro 3.850,00** per un totale di **euro 196.420,00** importo che dovrà essere previsto in un impegno pluriennale.

Il contratto collettivo applicato è il CCNL ANIA - Assicurativi 2022 - 2024.

Il contratto, da sottoscrivere in forma pubblico-amministrativa, deve essere previsto per anni tre (3) con una possibilità di proroga tecnica per ulteriori 6 mesi.

Il Responsabile del Progetto

Dott.ssa Maria Cristina Valente



# PROVINCIA DI POTENZA

---

Ufficio Assicurazioni

## DISCIPLINARE DI GARA

### PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI POTENZA

relativi a

*“Incendio del Patrimonio, Infortuni Dipendenti in Missione e Amministratori,  
Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e Garanzie  
Accessorie, amministrata a Libro Matricola, Kasko + Rottura cristalli per i danni ai  
veicoli utilizzati dai dipendenti, autorizzati a servirsi di mezzo proprio, per missioni e  
adempimenti fuori sede ”*

( art.87, del D.Lgs. n.36/2023)

## SOMMARIO

PREMESSE .....	4
1 . DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	5
1.1 Documenti di gara .....	5
1.2 Chiarimenti.....	5
1.3 Comunicazioni.....	6
2. OGGETTO DELL'APPALTO, E SUDDIVISIONE IN LOTTI .....	7
3. DURATA DELL'APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA , OPZIONI.....	10
3.1 Durata.....	10
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE .	11
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE .....	12
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA .....	14
6.1 Requisiti di idoneità.....	14
6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria .....	15
6.3 requisiti di capacità tecnica e professionale .....	15
6.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	16
7. AVVALIMENTO .....	17
8. COASSICURAZIONE.....	18
9.SUBAPPALTO .....	18
10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE .....	18
11. GARANZIA PROVVISORIA .....	18
12. SOPRALLUOGO .....	21
13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC.....	21
14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA .....	21
14.1 Regole per la presentazione dell'offerta.....	22
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO .....	23
16. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	24
16.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura .....	25
17. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.....	27
18. OGGETTO DELL' OFFERTA TECNICA E SUA VALUTAZIONE.....	28
19.OFFERTA ECONOMICA .E SUA VALUTAZIONE.....	39
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE.....	39
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	41



22. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA .....	41
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	41
24 CESSIONE DEL CONTRATTO.....	43
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI .....	43
26. CODICE DI COMPORTAMENTO .....	43
27. ACCESSO AGLI ATTI .....	44
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	44
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	44

## Premesse

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di svolgimento della procedura per l'appalto del Servizio di Copertura Assicurativa per *l'Incendio del Patrimonio, per gli Infortuni Dipendenti in Missione e Amministratori, per la Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e Garanzie Accessorie, amministrata a Libro Matricola, e per la Kasko + Rottura cristalli per i danni ai veicoli utilizzati dai dipendenti, autorizzati a servirsi di mezzo proprio, per missioni e adempimenti fuori sede* della Provincia di Potenza.

L'appalto verrà aggiudicato mediante **procedura aperta** ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, applicando quale criterio per la valutazione delle offerte, quello dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs 36/2023 Codice dei Contratti Pubblici (in seguito: Codice), la presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l'ausilio di sistemi telematici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

La Provincia di Potenza utilizza la piattaforma telematica di E-Procurement, raggiungibile al link [www.suaprovinciapotenza.it](http://www.suaprovinciapotenza.it)

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio della provincia di Potenza.

L'appalto è diviso in 4 Lotti funzionali.

**Lotto 1** Incendio del Patrimonio CIG: \_\_\_\_\_

**Lotto 2** Infortuni dipendenti in missione e Amministratori CIG: \_\_\_\_\_

**Lotto 3** Libro Matricola CIG: \_\_\_\_\_

**Lotto 4** Kasko + Rottura cristalli per i danni ai veicoli utilizzati dai dipendenti, autorizzati a servirsi di mezzo proprio, per missioni e adempimenti fuori sede CIG: \_\_\_\_\_

**Il CPV generale relativo ai servizi assicurativi è: 66510000**

**Il contratto collettivo applicato è il CCNL ANIA - Assicurativi 2022 – 2024**

L'importo complessivo posto a base di gara, riferito ad anni tre (3), ammonta ad

**€192.500.00** (diconsi *euro centonovantaduemilacinquecento/00*) **comprensivo di ogni imposta**

**e onere**, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a **€ 0,00**.

La normativa e le condizioni di assicurazione del contratto, oggetto dell'appalto sono quelle contenute nei capitoli di Polizza, allegati al presente progetto, per farne parte integrante e

sostanziale, cui non è ammessa alcuna aggiunta o condizione, se non le varianti di cui all'offerta tecnica.

Il **Responsabile del Progetto** è la dott.ssa *Maria Cristina VALENTE*, Funzionario presso l'Ufficio Contenzioso Assicurazioni della Provincia di Potenza- tel. +39 0971 417249, e.mail:mcristina.valente@provinciapotenza.it.

Il **DEC** dell'Appalto è la dott.ssa *Maria GERARDI* - Responsabile dell'Ufficio Contenzioso Assicurazioni della Provincia di Potenza. Tel. +39 0971 417292 - e.mail:maria.gerardi@provinciapotenza.it

Il **Responsabile del procedimento per la fase di affidamento** è la Responsabile di P.O. dell'Area Gare - SUA, Dott.ssa *Valentina Del Grosso* - e.mail: valentina.del\_grosso@provinciapotenza.it

## **1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **1.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- Determinazione a Contrattare n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_, di approvazione del Progetto ex art. 41, comma 12 del Codice comprendente la relazione tecnico-illustrativa, i Capitolato Speciali ed i relativi allegati, il calcolo degli importi del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il prospetto economico degli oneri complessivi del servizio
- Disciplinare di gara e i relativi Allegati
- Capitolati Speciali di Polizza "Lotti 1 - 2 - 3 - 4";
- Allegati "SCHEMA OFFERTA TECNICA Lotti 1 - 2 - 3 - 4"
- Allegati "SCHEMA OFFERTA ECONOMICA Lotti 1 - 2 - 3 - 4"
- Elenco automezzi;
- Bando di gara e relativi allegati
- Statistiche sinistri;
- Patto di integrità della Provincia di Potenza
- Dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente".

### **1.2 CHIARIMENTI**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **10 (dieci)** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso il Portale della Provincia di Potenza

riservata alle richieste di chiarimenti previa registrazione alla Piattaforma stessa, secondo le modalità dettagliate nel bando di gara.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 5 (**cinque**) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma del [Portale](#) dedicata alla presente procedura accessibile dall'Area Riservata dell'Operatore Economico

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Si precisa sin da ora che i chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante non hanno un contenuto provvedimentale ma perseguono esclusivamente lo scopo di rendere chiaro e comprensibile, attraverso un'operazione di interpretazione del testo, il significato delle disposizioni della *lex specialis* oggetto del quesito.

### **1.3 COMUNICAZIONI**

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica certificata, da utilizzare ai fini delle comunicazioni previste dal codice (aggiudicazione, esclusione, decisione di non aggiudicare l'appalto, attivazione del soccorso istruttorio, subprocedimento di verifica anomalia dell'offerta, ecc.).

L'amministrazione invia le predette comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente in sede di presentazione delle offerte.

Pertanto le suddette comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate in modalità telematica mediante Portale e con l'ausilio di notifiche PEC rese all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a

tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara diverse dalle comunicazioni di cui al punto precedente avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente.

Per ogni altro dettaglio si rimanda al bando di gara.

## **2. OGGETTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

L'appalto è suddiviso in n. 4 lotti al fine di facilitare la collocazione sul mercato assicurativo dei relativi rischi descritti nella seguente tabella:

Tabella n.2 - Descrizione dei lotti

<b>Lotto</b>	<b>CIG</b>	<b>Servizio assicurativo</b>	<b><u>Importo annuo lordo</u></b>	<b><u>Importo a base d'asta per 36 mesi</u></b>	<b><u>Importo ai sensi dell'art. 14 D.Lgs.36/2023 (compreso proroghe)</u></b>
1		Incendio	€. 30.000,00	€ 90.000,00	€ 105.000,00
2		Infortuni Dipendenti in missione e Amministratori	€. 3.000,00	€ 9.000,00	€ 10.500,00
3		Polizza a "Libro Matricola"	€. 20.000,00	€. 60.000,00	€ 70.000,00
4		Polizza Kasko + rottura cristalli	€. 2.000,00	€. 6.000,00	€ 7.000,00

### **LOTTO 1): INCENDIO DEL PATRIMONIO**

**CIG:** \_\_\_\_\_

**CPV: 66515100**

**IMPORTO € 105.000,00**

La Provincia di Potenza è oggi proprietaria di un patrimonio immobiliare di valore stimato intorno ai **€ 328.496.664,70** (*diconsi trecentoventtottomilioni quattrocentonovantaseimilaseicentosessantaquattro/70*)

Quanto, poi, al patrimonio mobiliare, lo stesso si aggira intorno ad un valore di circa **€10.250.000/00** (*diconsi diecimilioniduecentocinquantamila/00*).

La polizza "Incendio - Patrimonio" garantisce la Provincia per il rischio di danneggiamenti ai propri beni immobili derivanti principalmente da incendio, inondazioni/alluvioni, terremoti, eventi socio-politici (es. atti vandalici), atti di terrorismo e sabotaggio e/o causati da altri eventi, quali i danni da acqua condotta, da eventi atmosferici e da fenomeni elettrici.

Relativamente ai beni mobili la Provincia è esposta ai rischi da danneggiamento o distruzione nel caso di incendio del fabbricato ove tali beni sono depositati, si pensi, solo a titolo esemplificativo, al Museo Provinciale e ai reperti in esso contenuti, o alla Pinacoteca con opere di pregio, nonché alla Biblioteca e alle sue “cinquecentine” ed oggi anche al *Museo di Storia Naturale del Vulture*, nella cornice dell’Abbazia di San Michele della quale occupa i primi due livelli e parte del terzo con i suoi allestimenti museali.

La garanzia è prestata dall’assicuratore con la formula “valore a nuovo”.

Il capitolato predisposto ha una struttura dinamica e prevede automaticamente gli inserimenti o le dismissioni di beni che pervengono nella legittima disponibilità dell’Amministrazione, poiché ogni movimentazione in entrata o in uscita viene regolata al termine del periodo assicurativo.

**Quanto alle garanzie specifiche da prestarsi da parte dell’assicuratore si rimanda al contenuto specifico del capitolato di polizza.**

## **LOTTO 2): INFORTUNI DIPENDENTI IN MISSIONE E AMMINISTRATORI** **CIG**

**CPV 66512100**

**IMPORTO € 10.500,00**

Tale assicurazione è prestata per gli infortuni che gli Assicurati (sia alla guida che in qualità di trasportati), autorizzati (sia in via ufficiale che implicita) a servirsi di mezzo di trasporto (sia privato che di proprietà o in locazione finanziaria del Contraente), subiscano durante missioni, adempimenti fuori sede o per il raggiungimento del luogo dove sono chiamati a svolgere il proprio incarico o funzione designata.

Nel presente progetto di servizio si è ritenuto, ai sensi dell’art.86 co. 5 del D.Lgs. 267/2000, di assicurare gli Amministratori provinciali contro i rischi da infortuni che dovessero accadere in occasione dell’espletamento del proprio mandato.

In tale categoria sono ricompresi il Presidente della Provincia e i 12 Consiglieri provinciali.

La garanzia Infortuni dipendenti sarà prestata tenendo conto degli 85 mezzi a motore di cui dispone l’Ente e di una percorrenza pari a Km. 511.700;

Il premio di polizza sarà pertanto soggetto a regolazione a consuntivo di ciascun periodo in funzione della effettiva percorrenza.

**Quanto alle garanzie specifiche da prestarsi da parte dell’assicuratore si rimanda al contenuto specifico del capitolato di polizza.**

**LOTTO 3): - POLIZZA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E GARANZIE ACCESSORIE AMMINISTRATA A "LIBRO MATRICOLA"**

CIG: \_\_\_\_\_

CPV **66516100**

**IMPORTO € 70.000,00**

La Provincia di Potenza é attualmente proprietaria di **n. 85** automezzi, come attestato dal competente ufficio, tra autovetture, autocarri, macchine operatrici, etc utilizzati per il normale svolgimento delle attività istituzionali, elencati nelle schede di offerta di gara e suddivisi nelle diverse categorie.

L'assicurazione ha per base il *Libro Matricola* nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purchè intestati al P.R.A. allo stesso proprietario assicurato.

La garanzia è prestata per gli autoveicoli nella forma tariffaria "bonus/malus" che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri.

Si segnala che solo per i veicoli immatricolati nell'ultimo triennio è stata accesa la garanzia incendio e furto e, pertanto, è solo per tali mezzi, come indicati nell'elenco allegato, che tali garanzie vanno previste.

La polizza è soggetta a regolazione di premio, per cui, per i veicoli che dovessero essere inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore al momento della stipula del contratto.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia per ciascuna annualità assicurativa.

Quanto alle garanzie specifiche da prestarsi da parte dell'assicuratore si rimanda al contenuto specifico del capitolato di polizza.

**LOTTO 4): "POLIZZA KASKO + ROTTURA CRISTALLI PER I DANNI AI VEICOLI UTILIZZATI DAI DIPENDENTI, AUTORIZZATI A SERVIRSI DI MEZZO PROPRIO, PER MISSIONI E ADEMPIMENTI FUORI SEDE"**

CIG: \_\_\_\_\_

CPV \_\_\_\_\_

**IMPORTO € 7.000,00**

**I chilometri percorsi dai dipendenti autorizzati all'uso del mezzo proprio ammontano a 11.700, come da dichiarazioni rese dai rispettivi dirigenti.**

La polizza è soggetta a regolazione di premio facendo riferimento alla percorrenza chilometrica.

Quanto alle garanzie specifiche da prestarsi da parte dell'assicuratore si rimanda al contenuto specifico del capitolato di polizza.

**3 DURATA DELL'APPALTO, PROROGA, IMPORTO A BASE DI GARA**

**3.1** La durata del contratto oggetto del presente appalto è fissata in anni tre (3), decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto con le singole imprese committenti.

Alla scadenza il contratto si intende risolto senza obbligo di preventiva comunicazione tra le parti.

L'Ente committente si riserva la possibilità di chiedere una proroga del contratto per ulteriori mesi sei, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento. La proroga potrà essere richiesta anche per singoli contratti.

Qualora la procedura di gara non dovesse concludersi con l'aggiudicazione entro il 30/06/2024, il termine di decorrenza dell'aggiudicazione slitterà automaticamente alle ore 24:00 del 31/12/2024 e sino alle ore 24:00 del 31/12/2027.

Il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo di ogni proroga, riferito ad anni tre (3), ammonta ad **€192.500,00** (diconsi *euro centonovantaduemilacinquecento/00*) **comprensivo di ogni imposta e onere.**

I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00, in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art.26, co. 3, del D:Lgs. 81/2008.

Resta fermo che il concorrente dovrà indicare nell'Offerta economica, a pena di esclusione, i propri costi aziendali concernenti le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 41, co. 14 del D.Lgs. n.36/2023.

Lotto	CIG	Servizio assicurativo	<u>Importo annuo lordo</u>	<u>Importo a base d'asta per 36 mesi</u>	<u>Importo ai sensi dell'art. 14 D.Lgs.36/2023 (compreso proroghe)</u>
1		Incendio	€ .30.000,00	€ 90.000,00	€ 105.000,00
2		Infortuni Dipendenti in	€3.000,00	€ 9.000,00	€ 10.500,00



		missione e Amministratori			
3		Polizza a “Libro Matricola”	€ 20.000,00	€ 60.000,00	€ 70.000,00
4		Polizza Kasko + rottura cristalli	€ 2.000,00	€ 6.000,00	€ 7.000,00
			€ 55.000,00	€ 165.000,00	€ 192.500,00

Il presente appalto è finanziato con fondi ordinari del bilancio.

#### **4 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c) e d) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

Possono essere **esclusi** dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);

- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Per la disciplina dettagliata si rimanda al bando di gara.

## **5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

12 - Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa della Provincia di Potenza relativi alle "Polizze Incendio del Patrimonio, Infortuni Dipendenti in missione e Amministratori, Libro Matricola, Kasko + Rottura Cristalli" Periodo 2024/2027

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Ai fini meramente acceleratori della procedura, senza alcun obbligo da parte degli operatori economici che presentano domanda di partecipazione alla gara, è consigliabile che gli stessi siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità di cui alla Deliberazione della Giunta della Provincia di Potenza n. 85 del 25/09/2014 recante "Approvazione del patto di integrità in materia di contratti pubblici" e il mancato rispetto

<sup>13</sup> - Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa della Provincia di Potenza relativi alle "Polizze Incendio del Patrimonio, Infortuni Dipendenti in missione e Amministratori, Libro Matricola, Kasko + Rottura Cristalli" Periodo 2024/2027

dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 96, comma 14, del Codice, l'Operatore Economico ha l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e provvedimenti che possono costituire causa d'esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95, qualora gli stessi NON dovessero risultare menzionati nel proprio Fascicolo Virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98 del Codice (illecito professionale grave).

- Ogni Operatore Economico **non potrà presentare più di un'offerta per lotto.**

**L'inosservanza dei divieti anzidetti, oltre alla esclusione dalla gara, comporta l'annullamento dell'eventuale aggiudicazione o la nullità del contratto eventualmente stipulato.**

## **6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

### **6.1 Requisiti di idoneità professionale (all'art.100 co.3 D.Lgs. 36/2023):**

a) iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato; all'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR. n. 445/2000, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all' Allegato II.11 del Codice ;

b) per le Compagnie assicurative aventi sede legale in Italia, essere in possesso di autorizzazione del Ministero dell'Industria o dell'IVASS all'esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005;

- per le imprese aventi sede legale in un altro Stato membro dell'UE, il ricevimento della comunicazione (o il silenzio assenso) di cui all'art.23 - co. 4- del D.Lgs. n.209/05 e ss. mm. ii, che permette di operare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica

Italiana nel ramo assicurativo oggetto di gara per il tramite di una propria sede secondaria

Oppure

di aver ricevuto la comunicazione di cui all'art. 24 - co. 2 - del *D.Lgs. n.209/05* e ss. mm. ii, che permette di operare in regime di libertà di prestazione sul territorio della Repubblica Italiana nel ramo assicurativo oggetto di gara, nonché di aver comunicato all'Ufficio del Registro di Roma e all'IVASS la nomina del proprio rappresentante legale.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

## **6.2 Requisiti i di capacità economico-finanziaria (ai sensi dell'*art.100 lett. b) Dlg.36/2023*):**

Stante la necessità di ammettere operatori economici che attestano una raccolta premi di elevato importo, tale da determinare ampie garanzie per la Stazione Appaltante è richiesto, indipendentemente dai lotti a cui si intende partecipare il seguente requisito:

- a) possesso di 1 referenza bancaria, rilasciata da istituti di credito che attestino la solidità economica e finanziaria dell'impresa;
- b) realizzazione nell'ultimo triennio (2021-2022-2023) di una raccolta premi nel ramo danni non inferiore ad € 2.500.000,00

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

## **6.3 Requisiti di capacità tecnico professionale ( ai sensi dell'*art. 100 , lett. c) DLgs.36/2023***

a) annoverare tra i propri clienti, nel triennio precedente a quello di indizione della gara, almeno un'amministrazione pubblica e/o partecipata da amministrazioni pubbliche con la quale abbia eseguito un contratto per un importo almeno pari all'importo del/i lotto/i per i quali si intende concorrere.

La comprova del requisito è fornita in uno dei seguenti modi:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;

- dichiarazione del concorrente contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

#### **6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI AGGREGAZIONI DI IMPRESE RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

##### **Requisiti di idoneità professionale**

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
  - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

##### **Requisiti di capacità economico finanziaria**

Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

##### **Requisiti di capacità tecnico-professionale**

Il requisito dei servizi analoghi richiesto in relazione alla prestazione deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

## 7. AVVALIMENTO

Ai sensi di quanto previsto dall'art.104 del D.Lgs.36/2023, gli operatori economici singoli o associati possono ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

Nella presente procedura il ricorso a tale istituto è consentito all'esclusivo fine di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico finanziario relativo all'intervento "*raccolta premi*" nell'ultimo triennio.

L'operatore economico che voglia avvalersi delle capacità economiche di altri soggetti, deve indicarlo nel contratto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## 8 COASSICURAZIONE

In caso di coassicurazione la compagnia aggiudicataria, Delegataria, dovrà ritenere una quota maggioritaria rispetto alle altre singole coassicuratrici NON inferiore al 60% e le altre una quota non inferiore al 20%.

I requisiti di ordine generale devono essere posseduti singolarmente da ciascuna impresa, mentre il requisito di ordine economico finanziario della “raccolta premi” dovrà essere posseduto cumulativamente.

I requisiti minimi di partecipazione comprovanti l'idoneità professionale devono essere posseduti singolarmente da ciascuna impresa e da ciascuna coassicurata.

Ogni comunicazione e/o modifica al contratto si intende data o ricevuta o stipulata dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

La domanda di partecipazione alla procedura contenente la dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di partecipazione deve essere sottoscritta, **pena l'esclusione**, dal Legale rappresentante (o procuratore) di ogni Impresa coassicurata cui deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

**Il capitolato e l'offerta economica** devono essere sottoscritti, **pena l'esclusione**, dal **legale rappresentante** (o procuratore) di ogni Impresa coassicurata.

## 9. SUBAPPALTO

Considerata la natura del servizio, non è ammesso l'istituto del subappalto.

## 10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) indicati nel presente disciplinare oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori

## 11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 106 del Codice, pari all' 1% dell'importo del lotto posto a base di gara o della somma dei lotti di cui alla gara, e precisamente di importo pari a quanto indicato in tabella.



<b>Lo tto</b>	<b>CIG</b>	<b>Servizio assicurativo</b>	<b><u>Importo a base di gara</u></b>	<b><u>Importo garanzia provvisoria</u></b>
<b>1</b>		Incendio	<b>€ 105.000,00</b>	<b>€ 1.050,00</b>
<b>2</b>		Infortuni Dipendenti in missione e Amministratori	<b>€ 10.500,00</b>	<b>€ 105,00</b>
<b>3</b>		Polizza a “Libro Matricola”	<b>€ 70.000,00</b>	<b>€ 700,00</b>
<b>4</b>		Polizza Kasko + rottura cristalli	<b>€ 7.000,00</b>	<b>€ 140,00</b>

In caso di partecipazione a più lotti l’operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;
- prestare un’unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare.

Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta a fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione interdittiva antimafia emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 159/2011.

La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto; la stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede nei loro confronti allo svincolo della garanzia che, in ogni caso, perde efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dall’aggiudicazione.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante pagamento secondo le vigenti procedure della normativa cosiddetta “PagoPA” (articolo 5 del CAD di cui al D.Lgs 82/2005). Nel caso di scelta del predetto metodo dovrà essere effettuata richiesta tramite la comunicazioni in piattaforma per l’emissione del bollettino PagoPa.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385](#), che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni [almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta];
- e) prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
- l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

**Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.**

## 12. SOPRALLUOGO

Non è previsto sopralluogo a strutture o attrezzature/veicoli oggetto di copertura assicurativa.

## 13. PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AUTORITA'

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n.610 del 19 dicembre 2023. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Lo tto	CIG	Servizio assicurativo	<u>Contributo ANAC</u>
1		Incendio	€ 35,00
2		Infortuni Dipendenti in missione e Amministratori	esente
3		Polizza amministrata a "Libro Matricola"	€ 35,00
4		Polizza Kasko + rottura cristalli	esente

## 14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente

attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05. L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **12.00** del giorno \_\_\_\_\_ a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della

#### **14.1 Regole per la presentazione dell'offerta**

Fermo restando le indicazioni qui riportate si rinvia al bando di gara per le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

Al fine della corretta presentazione dell'offerta, l'operatore economico prende visione della Guida alla presentazione delle offerte telematiche.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

**A – Documentazione amministrativa;**

**B – Offerta tecnica;**

**C – Offerta economica;**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

l'offerta è vincolante per il concorrente;

con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o

consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma nella pagina della gara.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per **180** giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

## **15. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso

dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo del presente bando.
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **3 (tre) giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di **3 (tre) giorni**. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## **16. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'operatore economico utilizza la Piattaforma telematica per allegare la seguente documentazione amministrativa:

domanda di partecipazione (all.1)

DGUE

eventuale procura;

modulo dichiarazione titolare effettivo;

garanzia provvisoria;  
ricevuta pagamento ANAC;  
documentazione in caso di avvalimento;  
documentazione per i soggetti associati;  
documentazione eventuale a corredo;  
Patto di integrità sottoscritto;  
Dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi sottoscritta;

## **16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA**

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara

tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Si rinvia al bando di gara per le dichiarazioni di cui alla domanda di partecipazione.

**La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:**

dal concorrente che partecipa in forma singola;

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

nel caso di aggregazioni di retisti:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi



conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

## **17. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

La selezione dei partecipanti avverrà mediante **procedura aperta** applicando quale criterio per la valutazione delle offerte, quello dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'*art.108 D.Lgs. 36/2023*, teso a garantire il miglior rapporto tra qualità e prezzo.

Non sono ammesse offerte in aumento all'importo posto a base dell'offerta Economica di cui al presente disciplinare di gara

**- L'aggiudicazione si intende immediatamente vincolante per la Società aggiudicataria.**

**- I contratti devono in ogni caso essere tenuti in copertura dalla Società aggiudicataria dalle ore 24:00 del giorno 30/06/2024 o dalle ore 24:00 del giorno 31/12/2024, nel caso in cui sia ancora in corso la procedura di gara, in deroga all'art. 1901 del Codice Civile.**

Si precisa che:

- il presente appalto sarà aggiudicato solo se l'offerta è conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di gara;
- il presente appalto sarà aggiudicato solo se l'offerta proviene da un offerente che non è escluso ai sensi dell'articolo 94 e che soddisfa i criteri di selezione fissati dall'amministrazione aggiudicatrice;
- l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e la determinazione della graduatoria delle offerte saranno effettuate attraverso l'individuazione di un unico parametro numerico finale, dato dalla somma dei punteggi attribuiti per i singoli elementi di valutazione;

- l'appalto sarà aggiudicato al concorrente che consegnerà il punteggio complessivo più elevato;
- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta (economica e tecnica) valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente in relazione all'oggetto del contratto, con riserva di non aggiudicare;
- **si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di più offerte, solo ed esclusivamente se l'offerta, ad insindacabile giudizio della Commissione, sia ritenuta congrua e conveniente in relazione all'oggetto del contratto, con riserva di non aggiudicare.**
- in caso di offerte con uguale punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio;
- la stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
- la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro;
- la gara prevede lo svincolo dell'offerta decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

#### **PUNTEGGIO MASSIMO**

Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

#### **18. OGGETTO DELL'OFFERTA TECNICA E SUA VALUTAZIONE**

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità indicate nel bando di gara cui si rimanda.

All'offerta tecnica saranno attribuiti massimo 70 punti.

Si precisa che l'offerta tecnica dovrà essere espressa in una percentuale identica per ciascuna voce relativa al lotto per cui si concorre.

Le varianti oggetto di offerta tecnica sono solo ed esclusivamente quelle specificate per ciascun lotto, nel modo che segue:

<b>LOTTO n. 1 - Incendio Patrimonio</b>
---

Oggetto dell'offerta tecnica del presente lotto **n. 1** sono le "**FRANCHIGIE**" previste per ciascuna garanzia e i **LIMITI DI RISARCIMENTO PER SINISTRO E PER ANNO** relativi alle garanzie di cui alla seguente tabella:

28 - Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa della Provincia di Potenza relativi alle  
 "Polizze Incendio del Patrimonio, Infortuni Dipendenti in missione e Amministratori, Libro Matricola, Kasko +  
 Rottura Cristalli" Periodo 2024/2027

## LIMITI DI RISARCIMENTO – FRANCHIGIE (valori a base d'asta)

Garanzie	Franchigie/Scoperti	Limiti di risarcimento per sinistro e per anno
Ricorso Terzi	€0,00	€ 2.553.100,00
Fenomeno Elettrico	€ 531,30	€ 63.827,50
Onorari Periti	€0,00	€ 63.827,50
Onorari Architetti/Consulenti	€0,00	€ 63.827,50
Differenziale storico e artistico	€0,00	€ 255.310,00
Eventi atmosferici	Scop. 15,40% min € 2.656,50	€ 38.296.500,00
Enti all'aperto/Sottolimito	€ 2.656,50	€ 63.827,50
Grandine (Art. 4.44)	€ 2.656,50	€ 255.310,00
Eventi socio-politici (escluso Terrorismo e Sabotaggio)	Scop. 5,31% min. € 7969,50	€ 25.531.000,00
Terrorismo e Sabotaggio	Scop. 5,31% min. € 7969,50	€ 12.765.500,00
Acqua piovana	€ 796,95	€ 63.827,50
Acqua condotta	€ 531,30	€ 255.310,00
Spese di ricerca e riparazione guasti	€ 531,30	€ 38.296,50
Spese di ricostruzione cose particolari e archivi	€ 531,30	€ 19.148,25
Spese di demolizione e sgombero (Art.4.18)	€ 2.656,50	€ 255.310,00
Ordinanze autorità - Oneri urban.	€ 531,30	€ 63.827,50
Spese extra	€ 531,30	€ 102.124,00
Rigurgito acque di scarico/Intasamento gronde e pluviali	€ 1.062,60	€ 127.655,00
Neve/Gelo/Ghiaccio	€750,00	€ 6.382.750,00
Vetri/Cristalli per lastra	€0,00	€ 3.191,37
Vetri/Cristalli per sinistro	€0,00	€ 6.382,75
Spese di rimozione/Collocamento	€531,30	€ 38.296,50
Beni presso Terzi	€0,00	€ 127.655,00
Dispersione liquidi	€0,00	€ 38.296,50
Rimpiazzo combustibile	€0,00	€ 19.148,00

Furto fissi ed infissi	€0,00	€ 6.382,75
Effetti personali dei Dipendenti	€ 265,65	€ 1914,82 per persona € 19.148,20 per sinistro
Merci in refrigerazione	5,31% COL MIN. € 531,30	€ 25.531,00
Alluvione/Inondazione/ Allagamenti	5,31% COL MIN. € 5.738,04	€ 2.553.100,00
Terremoto	0,45% della somma assicurata col min. Di € 9.165,00 e il massimo di €28.690,00	€ 3.807.688,50

**Per la valutazione dell'offerta tecnica relativa al lotto n. 1 verrà applicato il seguente criterio:**

In caso di accettazione integrale dei limiti di risarcimento previsti per sinistro e delle franchigie per anno, di cui al precedente prospetto, all'offerta tecnica saranno attribuiti 30 punti.

In caso di proposta di varianti ammesse (secondo le indicazioni di seguito riportate) il punteggio da attribuire all'offerta tecnica verrà calcolato attraverso la seguente formula 30 + (punteggio complessivo per varianti migliorative) - (penalizzazione complessiva per varianti peggiorative).

FRANCHIGIE					
FRANCHIGIE				Punti	
		aumenta fino	5%	-1	
		aumenta fino	10%	-2	
		aumenta fino	15%	-3	
		aumenta fino	20%	-4	
		aumenta fino	25%	-5	
		aumenta fino	30%	-6	
		aumenta fino	35%	-7	
		aumenta fino	40%	-8	
		aumenta fino	45%	-9	
		aumenta fino	50%	-10	
		aumenta fino	55%	-11	
		aumenta fino	60%	-12	
		aumenta fino	65%	-13	
		aumenta fino	70%	-14	
		aumenta fino	75%	-15	
		aumenta fino	80%	-16	
		aumenta fino	85%	-17	
		aumenta fino	90%	-18	
		aumenta fino	95%	-19	

		aumenta oltre	95%		-20	
<b>FRANCHIGIE</b>		ribasso fino	5%	<b>Punti</b>	1	
		ribasso fino	10%		2	
		ribasso fino	15%		3	
		ribasso fino	20%		4	
		ribasso fino	25%		5	
		ribasso fino	30%		6	
		ribasso fino	35%		7	
		ribasso fino	40%		8	
		ribasso fino	45%		9	
		ribasso fino	50%		10	
		ribasso fino	55%		11	
		ribasso fino	60%		12	
		ribasso fino	65%		13	
		ribasso fino	70%		14	
		ribasso fino	75%		15	
		ribasso fino	80%		16	
		ribasso fino	85%		17	
		ribasso fino	90%		18	
		ribasso fino	95%		19	
		ribasso oltre	95%		20	

### LIMITI DI RISARCIMENTO PER SINISTRO E PER ANNO

<b>LIMITI DI RI- SARCIMENTO PER SINISTRO E PER ANNO</b>						
		aumenta fino	5%	<b>Punti</b>	1	
		aumenta fino	10%		2	
		aumenta fino	15%		3	
		aumenta fino	20%		4	
		aumenta fino	25%		5	
		aumenta fino	30%		6	
		aumenta fino	35%		7	
		aumenta fino	40%		8	
		aumenta fino	45%		9	
		aumenta fino	50%		10	
		aumenta fino	55%		11	
		aumenta fino	60%		12	
		aumenta fino	65%		13	
		aumenta fino	70%		14	
		aumenta fino	75%		15	
		aumenta fino	80%		16	
		aumenta fino	85%		17	
		aumenta fino	90%		18	

		aumenta fino	95%		19	
		aumenta oltre	95%		20	
<b>LIMITI DI RI-SARCIMENTO PER SINISTRO E PER ANNO</b>						
		ribasso fino	5%	<b>Punti</b>	-1	
		ribasso fino	10%		-2	
		ribasso fino	15%		-3	
		ribasso fino	20%		-4	
		ribasso fino	25%		-5	
		ribasso fino	30%		-6	
		ribasso fino	35%		-7	
		ribasso fino	40%		-8	
		ribasso fino	45%		-9	
		ribasso fino	50%		-10	
		ribasso fino	55%		-11	
		ribasso fino	60%		-12	
		ribasso fino	65%		-13	
		ribasso fino	70%		-14	
		ribasso fino	75%		-15	
		ribasso fino	80%		-16	
		ribasso fino	85%		-17	
		ribasso fino	90%		-18	
		ribasso fino	95%		-19	
		ribasso oltre	95%		-20	

## **LOTTO n. 2 - Infortuni Dipendenti in Missione e Amministratori**

Si precisa che oggetto dell'offerta tecnica per il presente lotto sono le somme assicurate (MASSIMALI), relative all'evento Morte o Invalidità Permanente degli Assicurati (sia alla guida che in qualità di trasportati) che, autorizzati (sia in via ufficiale che implicita) a servirsi di mezzo di trasporto (sia privato che di proprietà o in locazione finanziaria del contraente), subiscano durante missioni, adempimenti fuori sede o per il raggiungimento del luogo ove sono chiamati a svolgere il proprio incarico o funzione designata.

Si rappresenta, altresì, che i mezzi a motore, inseriti nella “Libro Matricola” di cui l’Ente dispone sono **85**.

Gli Amministratori sono n. **13** (il Presidente e n.12 Consiglieri provinciali).

I chilometri presumibilmente percorsi in un anno dai dipendenti provinciali, e dagli amministratori sono **511.700** e che, qualora il numero dovesse essere maggiore il premio di polizza sarà soggetto a regolazione.

**Le varianti migliorative o peggiorative, da valutarsi in sede di gara, dovranno, pertanto, riguardare i seguenti importi**

Dipendenti /Amministratori - **MORTE - € 520.000/00.**

Dipendenti /Amministratori - **INVALIDITA’ PERMANENTE - € 700.000/00**

**Il punteggio massimo conseguibile per l’offerta tecnica è pari a punti 70.**

In caso di accettazione integrale delle predette condizioni di copertura all’offerta tecnica verranno attribuiti **50 punti**.

In caso di proposta di varianti ammesse (secondo le indicazioni di seguito riportate), il punteggio da attribuire all’offerta tecnica verrà calcolato attraverso la seguente formula **50 punti** + (punteggio complessivo per varianti migliorative) – (penalizzazione complessiva per varianti peggiorative).

**Per ogni, eventuale, singola variante peggiorativa (“ammessa”) è prevista una decurtazione di massimo 10 punti.**

L’attribuzione della decurtazione verrà effettuata applicando i punteggi di cui al seguente prospetto.

		MASSIMALI				
Dipendenti. / Amministratori	Morte	aumenta fino	10%	Punti	1	
		aumenta fino	20%		2	
		aumenta fino	30%		3	
		aumenta fino	40%		4	
		aumenta fino	50%		5	
		aumenta fino	60%		6	
		aumenta fino	70%		7	
		aumenta fino	80%		8	
		aumenta fino	90%		9	
		aumenta oltre	90%		10	

<b>Dipendenti/ Amministratori</b>	<b>Invalidità Permanente</b>	aumenta fino	10%	<b>Punti</b>	1	
		aumenta fino	20%		2	
		aumenta fino	30%		3	
		aumenta fino	40%		4	
		aumenta fino	50%		5	
		aumenta fino	60%		6	
		aumenta fino	70%		7	
		aumenta fino	80%		8	
		aumenta fino	90%		9	
		aumenta oltre	90%		10	

Per ogni, eventuale, singola variante migliorativa è previsto, invece, un incremento del punteggio di massimo 10 punti.

		<b>MASSIMALI</b>				
<b>Dipendenti/ Amministratori</b>	<b>Morte</b>	ribasso fino	10%	<b>Punti</b>	-1	
		ribasso fino	20%		-2	
		ribasso fino	30%		-3	
		ribasso fino	40%		-4	
		ribasso fino	50%		-5	
		ribasso fino	60%		-6	
		ribasso fino	70%		-7	
		ribasso fino	80%		-8	
		ribasso fino	90%		-9	
		ribasso oltre	90%		-10	
<b>Dipendenti/ Amministratori</b>	<b>Invalidità Permanente</b>	ribasso fino	10%	<b>Punti</b>	-1	
		ribasso fino	20%		-2	
		ribasso fino	30%		-3	
		ribasso fino	40%		-4	
		ribasso fino	50%		-5	
		ribasso fino	60%		-6	
		ribasso fino	70%		-7	
		ribasso fino	80%		-8	
		ribasso fino	90%		-9	
		ribasso oltre	90%		-10	



**LOTTO n. 3 – Polizza di Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e garanzie accessorie amministrata a “Libro Matricola”**

Oggetto dell'offerta tecnica relativa al presente lotto sono i Massimali previsti per persona PER SINISTRO, per cose /animali PER SINISTRO.

Le varianti migliorative e/o peggiorative dovranno avere ad oggetto i seguenti importi:

€ 25.000.000,00 per sinistro,

€ 25.000.000,00 per persona,

€ 25.000.000,00 per cose/animali.

Si precisa che non saranno ammesse offerte al di sotto dei massimali minimi previsti per legge (decreto ministeriale del 9 giugno 2017) e cioè inferiori all'importo di euro 6.450.000,00, nel caso di danni alle persone, per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime ed all'importo di euro 1.300.000,00, nel caso di danni alle cose, per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime.

**Il punteggio massimo conseguibile per l'offerta tecnica è pari a 70.**

In caso di accettazione integrale delle predette condizioni di copertura all'offerta tecnica verranno attribuiti 40 punti.

In caso di proposta di varianti ammesse (secondo le indicazioni di seguito riportate), il punteggio da attribuire all'offerta tecnica verrà calcolato attraverso la seguente formula 40 punti + (punteggio complessivo per varianti migliorative) - (penalizzazione complessiva per varianti peggiorative).

**Per ogni, eventuale, singola variante peggiorativa (“ammessa”) è prevista una decurtazione di massimo 10 punti.**

L'attribuzione della decurtazione verrà effettuata applicando i punteggi di cui al seguente prospetto.

	MASSIMALI			
SINISTRO	Aumenta fino	10%	Punti	1
	Aumenta fino	20%		2
	Aumenta fino	30%		3
	Aumenta fino	40%		4
	Aumenta fino	50%		5
	Aumenta fino	60%		6
	Aumenta fino	70%		7
	Aumenta fino	80%		8
	Aumenta fino	90%		9
	Aumenta oltre	90%		10

	MASSIMALI			
<b>PERSONA</b>	Aumenta fino	10%	<b>Punti</b>	1
	Aumenta fino	20%		2
	Aumenta fino	30%		3
	Aumenta fino	40%		4
	Aumenta fino	50%	<b>Punti</b>	5
	Aumenta fino	60%		6
	Aumenta fino	70%		7
	Aumenta fino	80%		8
	Aumenta fino	90%		9
	Aumenta oltre	90%		10

	MASSIMALI			
<b>COSE/ANIMALI</b>	Aumenta fino	10%	<b>Punti</b>	1
	Aumenta fino	20%		2
	Aumenta fino	30%		3
	Aumenta fino	40%		4
	Aumenta fino	50%		5
	Aumenta fino	60%		6
	Aumenta fino	70%		7
	Aumenta fino	80%		8
	Aumenta fino	90%		9
	Aumenta oltre	90%		10

**Per ogni, eventuale, singola variante migliorativa è previsto, invece, un incremento del punteggio di massimo 10 punti.**

	MASSIMALI			
<b>SINISTRO</b>	Ribasso fino	10%	<b>Punti</b>	-1
	Ribasso fino	20%		-2
	Ribasso fino	30%		-3
	Ribasso fino	40%		-4
	Ribasso fino	50%		-5
	Ribasso fino	60%		-6
	Ribasso fino	70%		-7
	Ribasso fino	80%		-8
	Ribasso fino	90%		-9
	Ribasso oltre	90%		-10

	MASSIMALI			
<b>PERSONA</b>	Ribasso fino	10%	<b>Punti</b>	-1
	Ribasso fino	20%		-2
	Ribasso fino	30%		-3
	Ribasso fino	40%		-4
	Ribasso fino	50%		-5
	Ribasso fino	60%		-6
	Ribasso fino	70%		-7
	Ribasso fino	80%		-8
	Ribasso fino	90%		-9
	Ribasso oltre	90%		-10

	MASSIMALI			
<b>COSE/ANIMALI</b>	Ribasso fino	10%	<b>Punti</b>	-1
	Ribasso fino	20%		-2
	Ribasso fino	30%		-3
	Ribasso fino	40%		-4
	Ribasso fino	50%		-5
	Ribasso fino	60%		-6
	Ribasso fino	70%		-7
	Ribasso fino	80%		-8
	Ribasso fino	90%		-9
	Ribasso oltre	90%		-10

**LOTTO n. 4 – “POLIZZA KASKO + ROTTURA CRISTALLI PER I DANNI AI VEICOLI UTILIZZATI DAI DIPENDENTI, AUTORIZZATI A SERVIRSI DI MEZZO PROPRIO, PER MISSIONI E ADEMPIMENTI FUORI SEDE”**

Oggetto dell’offerta tecnica relativa alla presente polizza sono le somme assicurate per ogni mezzo di trasporto, che corrispondono al valore del singolo mezzo con un limite di indennizzo pari a **euro 40.000,00**.

Considerato, altresì che il capitolato speciale di polizza prevede che per ogni sinistro venga applicata una **franchigia fissa e assoluta pari a €200,00**, è facoltà del concorrente proporre una riduzione della stessa, fino alla sua eliminazione.

**Il punteggio massimo conseguibile per l’offerta tecnica è pari a 70.**

In caso di accettazione integrale delle predette condizioni di copertura all’offerta tecnica verranno attribuiti **50 punti**.

In caso di proposta di varianti ammesse (secondo le indicazioni di seguito riportate), il punteggio da attribuire all’offerta tecnica verrà calcolato attraverso la seguente formula 50

punti + (punteggio complessivo per varianti migliorative) - (penalizzazione complessiva per varianti peggiorative).

**Per ogni, eventuale, singola variante peggiorativa (“ammessa”) è prevista una decurtazione di massimo 10 punti.**

L’attribuzione della decurtazione verrà effettuata applicando i punteggi di cui al seguente prospetto.

<b>Limite Indennizzo per veicolo</b>	aumenta fino	10%	<b>Punti</b>	1	
	aumenta fino	20%		2	
	aumenta fino	30%		3	
	aumenta fino	40%		4	
	aumenta fino	50%		5	
	aumenta fino	60%		6	
	aumenta fino	70%		7	
	aumenta fino	80%		8	
	aumenta fino	90%		9	
	aumenta oltre	90%		10	
<b>Franchigie</b>	aumenta fino	10%	<b>Punti</b>	1	
	aumenta fino	20%		2	
	aumenta fino	30%		3	
	aumenta fino	40%		4	
	aumenta fino	50%		5	
	aumenta fino	60%		6	
	aumenta fino	70%		7	
	aumenta fino	80%		8	
	aumenta fino	90%		9	
	aumenta oltre	90%		10	

**Per ogni, eventuale, singola variante migliorativa è previsto, invece, un incremento del punteggio di massimo 10 punti.**

	<b>MASSIMALI</b>				
<b>Limite Indennizzo per veicolo</b>	ribasso fino	10%	<b>Punti</b>	-1	
	ribasso fino	20%		-2	
	ribasso fino	30%		-3	
	ribasso fino	40%		-4	
	ribasso fino	50%		-5	

	ribasso fino	60%		-6	
	ribasso fino	70%		-7	
	ribasso fino	80%		-8	
	ribasso fino	90%		-9	
	ribasso oltre	90%		-10	
<b>Franchigie</b>	ribasso fino	10%	<b>Punti</b>	-1	
	ribasso fino	20%		-2	
	ribasso fino	30%		-3	
	ribasso fino	40%		-4	
	ribasso fino	50%		-5	
	ribasso fino	60%		-6	
	ribasso fino	70%		-7	
	ribasso fino	80%		-8	
	ribasso fino	90%		-9	
	ribasso oltre	90%		-10	

## 19. OFFERTA ECONOMICA E SUA VALUTAZIONE

Per quanto riguarda il punteggio relativo all'offerta economica, al prezzo più basso verranno attribuiti **punti 30**

Alle altre offerte verrà attribuito un punteggio determinato utilizzando la seguente formula:

$$p = pM * (Pm / P)$$

p punteggio da attribuire

pM punteggio massimo attribuibile

Pm prezzo minore

P prezzo offerta presa in considerazione

### **Non sono ammesse offerte in aumento.**

Si procederà alla valutazione dell'anomalia dell'offerta. Nel caso di offerte uguali l'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'operatore economico che avrà ottenuto il maggior punteggio per la parte qualitativa; in caso di ulteriore parità si procederà all'aggiudicazione a norma dell'art. 77, comma 2 del R. D. 23.5.24, n. 827.

## 20 COMMISSIONE GIUDICATRICE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. **3 (tre)** membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono

sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare e nel bando. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo :

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro **7 (sette)** giorni naturali e consecutivi. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto . È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio. secondo le modalità previste punto .

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o

anormalmente basse;

- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'eventuale anomalia delle offerte e procederà alla sua verifica ai sensi dell'art.110 del Codice.

## **21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Ai sensi dell'art. 110 comma 1 del Codice, sono considerate anormalmente basse le offerte per le quali i punteggi dell'offerta tecnica e di quella economica abbiano superato contemporaneamente i cinque sesti dei rispettivi punteggi massimi previsti dal bando.

In caso di offerta anormalmente bassa secondo quanto sopra indicato, sensi dell'art.110 comma 2 del Codice si procederà alla verifica di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte con la richiesta di spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della struttura di supporto e se del caso della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## **22. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

Si rimanda al bando di gara per il dettaglio dello svolgimento delle relative operazioni.

## **23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la

stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto ;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi dell' art. 17 comma 5 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede ad aggiudicare al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88 comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del Decreto Semplificazioni, dall'art. 51 comma 1 lett. c) del Decreto Semplificazioni bis.

Il contratto assicurativo per ciascun lotto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, in forma pubblico amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante e dovrà essere sottoscritto, per la Compagnia aggiudicataria, dal legale rappresentante della Compagnia stessa ovvero dal rappresentante in Italia, nel caso di Compagnia estera, o da un suo procuratore speciale che abbia i poteri di legale rappresentanza e, per l'Ente, dal Dirigente dell'Ufficio Assicurazioni o da suo delegato.

La stipula del contratto può avvenire prima del decorso di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, trattandosi di contratto di importo inferiore alle soglie europee di cui all'art. 18, co. 3, lett. d), ed in ogni caso la stazione appaltante si riserva di dare avvio al contratto in via d'urgenza in quanto la mancata esecuzione della prestazione dedotta in gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che intende soddisfare.

**La società aggiudicataria, pertanto, al ricevimento dell'avviso di aggiudicazione, s'impegna a garantire la copertura assicurativa ai rischi di cui alla propria offerta, dalle ore 24:00 del 30/06/2024 ovvero del 31.12.2024 qualora non si fossero concluse le**



**operazioni di gara, anche in pendenza di efficacia della aggiudicazione definitiva e nelle more della stipula del contratto.**

Il pagamento del premio di polizza avverrà nei termini previsti dai Capitolati.

## **24. CESSIONE DEL CONTRATTO**

In conformità a quanto disposto dall'art. 119 del *D.Lgs. n.36/2023*, il contratto **non può essere ceduto,** a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall' art a20, co.1, lett. d). In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del c. c..

## **25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto

inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **26. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento

di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al link [www.provincia.potenza.it](http://www.provincia.potenza.it)

## **27. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 35 e 36 del D. Lgs 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

## **28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Qualunque controversia dovesse insorgere fra l'Ente e la compagnia aggiudicataria in ordine all'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui Codice dei Contratti, verrà demandata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria e il foro competente sarà quello della stazione appaltante.

## **29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali relativi agli operatori economici partecipanti alla gara saranno trattati dalla Provincia, nella propria qualità di Titolare del trattamento, in conformità al Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) ed al D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018 (Codice Privacy) e saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara. Tali dati personali saranno trattati senza necessità di ottenere il consenso dell'interessato, in conformità all'art. 6, lettere b, c, e ed f, GDPR, per le seguenti finalità: (a) adempiere agli obblighi precontrattuali e contrattuali derivanti dall'eventuale conclusione del contratto; (b) rispettare le disposizioni di leggi e regolamenti (nazionali o comunitari), ovvero eseguire un ordine di Autorità giudiziarie o di organismi di vigilanza ai quali la Provincia è soggetta; (c) eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; (d) esercitare i diritti della Provincia, in particolare, quello, eventuale, di difesa in giudizio. Il conferimento dei dati per le finalità sopra menzionate è obbligatorio. La mancanza dei dati e/o l'eventuale espresso rifiuto al trattamento comporterà l'impossibilità per la Provincia di svolgere le proprie obbligazioni contrattuali oppure la possibile violazione di norme di legge e/o di richieste delle Autorità competenti. Per le finalità di cui sopra, i dati personali potranno essere resi accessibili: 1) a dipendenti e collaboratori della Provincia, nella loro qualità di addetti autorizzati al trattamento dei dati; 2) a terzi soggetti (ad esempio, provider per la gestione e manutenzione dei gestionali informatici) che svolgono attività in outsourcing per conto della Provincia, nella loro qualità di responsabili del trattamento; 3) ad

Autorità di vigilanza, altri enti ed organismi pubblici. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è l'avv. Antonio Virgallita.

Si fa rinvio al D.Lgs.50/2016, circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

## **ALLEGATI**

1. Capitolati tecnici di Polizza per ciascun lotto (Allegati A1 - A2 - A3 - A4);
2. Prospetto di OFFERTA TECNICA per ciascun lotto (Allegato B1 - B2 - B3 - B4);
3. Prospetto di OFFERTA ECONOMICA per ciascun lotto (Allegato C1 - C2 - C3 - C4);
4. Elenco mezzi (Allegato D);
6. Statistica sinistri per il 2021/ 2022/ 2023 (Allegato E);
7. Patto d'integrità (Allegato F);
8. Dichiarazione Conformità agli standard sociali minimi (Allegato G).

Il documento delle valutazioni dei beni mobili e immobili al 21/05/2024 prot. n. 17907, è depositato agli atti dell'Ufficio Assicurazioni.

Il Responsabile del Progetto

---

*(dott. ssa Maria Cristina VALENTE)*

**Provincia di Potenza  
Piazza Mario Pagano  
85100 Potenza**

**Capitolato di Polizza di Assicurazione  
Incendio Patrimonio  
Lotto 1. CIG \_\_\_\_\_**

## Definizioni comuni

<b>ASSICURATO</b>	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>ASSICURAZIONE</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>ATTIVITA'</b>	Quella svolta in qualità di Amministrazione Provinciale per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata, purché non sia in contrasto con la Legge Italiana.
<b>CONTRAENTE</b>	Il Soggetto che stipula l'assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
<b>FRANCHIGIA</b>	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico del Contraente.
<b>INDENNIZZO/ RISARCIMENTO</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di danno conseguente ad un sinistro.
<b>POLIZZA</b>	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
<b>PREMIO</b>	La somma dovuta dal contraente alla Società a fronte delle garanzie da essa prestate a termini della presente assicurazione.
<b>RISCHIO</b>	La probabilità del verificarsi del sinistro.
<b>SCOPERTO</b>	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico del Contraente, non cumulabile con la franchigia.
<b>SINISTRO</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>SOCIETA'</b>	L'Impresa assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione.

La Società

-----

Il Contraente

-----

## Definizioni di settore

<b>ESPLOSIONE</b>	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
<b>FABBRICATO</b>	Per fabbricato si intende l'intera costruzione edile o porzione di essa, anche se incompleta o in corso di costruzione o riparazione e tutte le opere murarie o di rifinitura, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, nonché tutte le sue pertinenze, quali centrali termiche, cabine elettriche, gruppi elettrogeni, box, muri di recinzione, cancelli e simili purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi compresi tappezzeria, tinteggiature, moquette, affreschi, mosaici, decorazioni, dipinti murali ed ornamenti, bassorilievi e qualsiasi soluzione architettonica. Devono intendersi inclusi all'interno di questa voce sia i fabbricati di proprietà che quelli in conduzione e locazione. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato, la definizione si intende riferita a tale porzione e alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso, ad essa spettante.
<b>INCENDIO</b>	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
<b>INCOMBUSTIBILITA'</b>	Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
<b>MERCI SPECIALI</b>	Celluloide, espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa; materie plastiche espanse od alveolari; imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccetto quelli racchiusi nella confezione delle merci). Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.
<b>PARTITA DI POLIZZA</b>	Raggruppamento di beni al quale viene attribuito, ai fini

	assicurativi, un unico valore cumulativo ed applicato un unico tasso.
<b>PATRIMONIO MOBILIARE</b>	<p>Contenuto in genere, anche all'aperto nelle aree di pertinenza dei fabbricati in uso/proprietà del Contraente, con la sola esclusione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ di quanto definito alla voce fabbricati;</li> <li>➤ dei veicoli iscritti al PRA.</li> </ul> <p>Devono intendersi inclusi all'interno di questa voce anche i beni mobili che il Contraente abbia in consegna e custodia e/o detenga a qualsiasi titolo, risultanti dai documenti allegati al bilancio patrimoniale (come previsto da T.U n. 267/2000).</p> <p>Devono intendersi altresì inclusi i beni come sopra individuati quando presso terzi, nonché gli effetti personali dei dipendenti, secondo quanto riportato nell'Allegato A, alle voci di riferimento.</p>
<b>SCOPPIO</b>	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna, di fluidi, non dovuti ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo di ariete non sono considerati scoppio.
<b>SOLAIO</b>	Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
<b>BANG SONICO</b>	Onde acustiche provocate da aeromobili nel passaggio a velocità supersonica e nel rientro a velocità subsonica
<b>IMPLOSIONE</b>	Improvviso schiacciamento o rottura di corpi cavi soggetti a pressione esterna superiore a quella interna
<b>FENOMENO ELETTRICO</b>	Alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (solo sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento, ecc.) negli impianti, macchinari, circuiti e simili, serventi alla produzione, trasformazione, distribuzione, trasporto di energia elettrica e alla sua utilizzazione per forze motrici, riscaldamento e illuminazione
<b>INONDAZIONI/ALLUVIONI</b>	Fuoriuscita di fiumi, canali laghi, bacini ecorsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.

<b>ALLAGAMENTI</b>	Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni
<b>TERREMOTO</b>	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di risarcimento eventualmente previste/i per "terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi, pertanto, "singolo sinistro"
<b>TERRORISMO E SABOTAGGIO</b>	Un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza e della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o impaurire la popolazione o una sua parte.

La Società

Il Contraente

-----

-----



## **Art. 1 - Norme che regolano l'assicurazione in generale**

### **Art. 1.1 - Prova del contratto**

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

### **Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile l'omissione della dichiarazione da parte del contraente /assicurato di una circostanza che eventualmente modifichi o aggravi il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, con l'intesa che il contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si sono verificate. Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro della modifica delle attività del contraente a seguito di variazione della normativa vigente. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o la parte di premio successivi alla comunicazione del contraente ai sensi dell'art.1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato nella polizza.

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile, tenuto conto che il contraente, per le proprie procedure amministrative, effettua i pagamenti solo tramite ordinativi bancari, preventivamente deliberati dagli uffici competenti, si conviene fra le parti che il Contraente sia tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 45 giorni dalla data di decorrenza della polizza. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive, compresa l'eventuale proroga di cui all'art. 1.7 - Durata del contratto, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

I termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

La Società appaltatrice, a pena di nullità del contratto assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge n.136/2010, comunicando alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare.

### **Art. 1.4 – Regolazione del premio**

In relazione alle variazioni, attive o passive, le somme assicurate con la presente polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal contraente, questi comunicherà, entro 60 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso;

b) per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, questi comunicherà il valore di detti enti e il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'assicurato che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive e passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice, ritenuta corretta, di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.

#### **Art. 1.5 – Diminuzione valori e diminuzione del rischio**

A parziale deroga dell'art. 1897 Codice Civile si conviene che, in caso di diminuzione dei valori o diminuzione del rischio assicurato, la riduzione di premio conseguente ai casi previsti dal detto articolo sarà immediata e la Società rimborserà la quota dei premi al netto delle imposte relativa al periodo di rischio non corso e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **Art. 1.6 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni inviato a mezzo posta elettronica certificata (PEC). In tale caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Anche l'Assicurato/Contraente può recedere dall'assicurazione, con le stesse modalità suindicate, nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro e il trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento dovuto, fermo il diritto al rimborso della parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

#### **Art. 1.7 - Durata del contratto**

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell'Allegato (Prospetto di offerta).

Il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta.

Tuttavia, a richiesta scritta del Contraente la Società è obbligata a concedere la proroga fino a sei mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni. In tale ipotesi, il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura.

#### **Art. 1.8 – Cessazione anticipata del contratto**

E' data facoltà alle parti di disdetta la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 60 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità. Nell'ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata è facoltà della Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell'annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di sei mesi. In tal caso, la

Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro rata temporis rispetto al premio annuale in corso.

#### **Art. 1.9 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 1.10 – Tracciabilità flussi finanziari**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge n.136/2010 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" la Compagnia aggiudicataria, pena la nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **Art. 1.11 - Foro competente**

Il Foro competente per qualunque controversia è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

#### **Art. 1.12 – Interpretazione del contratto**

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al contraente/assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Allo stesso modo l'eventuale discordanza fra le norme contrattuali, le norme di legge e del Codice Civile in materia di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole all'assicurato.

#### **Art. 1.13 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.

#### **Art. 1.14 – Coassicurazione e delega (opzionale)**

In caso di coassicurazione l'Assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato e la Società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l'intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto, come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o diritto, dai rapporti che possono interessare gli Assicuratori presso i quali il rischio è stato assicurato o ripartito. La Società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri e a rilasciare al Contraente/Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, ferma restando la responsabilità solidale tra assicuratori, in deroga all'art.1911 c.c.

Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla società delegataria a firmare, anche per loro nome e conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, ecc.) riconoscendo espressamente come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione nonché quelli relativi alla rappresentanza processuale compiuti dalla società delegataria in ragione e/o a causa della presente polizza.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, pertanto, ivi comprese quelle relative al recesso e alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all'incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute

dalla Delegataria, in nome e per conto di tutte le società coassicuratrici

#### **Art. 1.14 bis – Partecipazione in RTI**

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), costituitosi nei termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.

#### **Art. 1.15 - Assicurazioni presso diversi assicuratori**

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutte le Società ed è tenuto a richiedere a ciascuna di esse l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

#### **Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio**

Con periodicità annuale, la Società si impegna a fornire al Contraente, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza dell'anno interessato, i dati afferenti l'andamento del rischio; il predetto termine è elevato a 120 giorni per la scadenza definitiva del contratto. In particolare la Società fornirà il rapporto sinistri/premi riferito all'anno in questione, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito.

#### **Art. 1.17 - Forma delle comunicazioni del Contraente**

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o e-mail e/o PEC e/o telegramma indirizzati alla Società a cui è assegnata la polizza.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

#### **Art. 1.18 - Elementi per il calcolo del premio**

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, ai parametri espressamente indicati nell'Allegato (Prospetto di offerta).

#### **Art. 1.19 - Efficacia temporale della garanzia**

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza della presente polizza.

La Società

-----

Il Contraente

-----

## **Art. 2 - Norme che regolano l'assicurazione Incendio**

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle Norme che regolano l'assicurazione in generale (Art.1).

L'eventuale discordanza tra le Norme che regolano l'assicurazione in generale, le Norme del presente articolo, le Norme che regolano i sinistri, le Condizioni Particolari, le Norme del Codice Civile sulle polizze di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente.

### **Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga ad indennizzare il Contraente per i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio (anche accidentale da ordigni esplosivi);
- autocombustione.

Qualora per i fabbricati e gli impianti non sia stato possibile ottemperare alle prescrizioni di cui alle leggi e norme vigenti, tale mancata ottemperanza non avrà influenza sull'indennizzabilità di eventuali sinistri.

La Società rimborsa, altresì, entro il limite del 10 % dell'ammontare del danno, le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinari, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

### **Art. 2.2 - Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni**

Sono esclusi i danni:

- . verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- . verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- . causati con dolo del Contraente;
- . di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata la garanzia;
- . alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- . indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

### **Art. 2.3 - Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

**Art. 2.4 - Estensione territoriale**

La garanzia è operante nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

La Società

-----

Il Contraente

-----

## **Art. 3 - Norme che regolano la gestione sinistri**

### **Art. 3.1 - Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro, il Contraente deve:

- darne avviso alla Società entro 30 giorni da quando l'Ufficio competente ne abbia avuto conoscenza, specificando le circostanze dell'evento, ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile.
- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

Il Contraente deve altresì:

- fare, tempestiva denuncia dettagliata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, nel caso di danni dovuti ad eventi anche solo presumibilmente dolosi precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna; il Contraente potrà comunque modificare lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa di attività;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

E' data comunque facoltà al Contraente di poter proseguire nell'attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni.

In caso di sinistro la Società:

- entro due giorni lavorativi dal ricevimento della denuncia di sinistro, comunicare i relativi numeri di sinistro, nonché il nome del perito e/o liquidatore presso cui si deve indirizzare il danneggiato;
- adoperarsi senza indugio nello svolgimento delle operazioni peritali e collaborare con gli uffici competenti del Contraente;
- accettare la documentazione fornita dal Contraente in caso di urgenza nel ripristino dei luoghi danneggiati, senza eccepire la mancata visita ispettiva.

### **Art. 3.2 - Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, utilizza a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

### Art. 3.3 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

I - **Fabbricati** - Il valore assicurato corrisponde al valore a nuovo, come appresso definito.

II - **Patrimonio Mobiliare** - Il valore assicurato corrisponde al valore a nuovo, come appresso definito.

Premesso che per “*valore a nuovo*” s’intende convenzionalmente:

- per i *Fabbricati* il costo dell’integrale costruzione a nuovo di tutti i fabbricati assicurati, escludendo soltanto il valore dell’area.
- per il *Patrimonio Mobiliare* il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Le Parti convengono di stipulare l’assicurazione in base al suddetto “*valore a nuovo*” alle seguenti condizioni:

- . In caso di sinistro, si determina per ciascuna partita separatamente:
  - l’ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione “*valore a nuovo*” non esistesse;
  - il supplemento che, aggiunto all’indennità di cui al capoverso precedente, determina l’indennità complessiva calcolata in base al “*valore a nuovo*”;
- . Il pagamento del supplemento d’indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale.
- . L’assicurazione in base al “*valore a nuovo*” riguarda soltanto Fabbricati e Patrimonio Mobiliare di reparti in stato di attività. In caso di sinistro alle merci, attribuite come valore alla partita “Patrimonio Mobiliare”, l’indennizzo verrà eseguito in base al costo di riapprovvigionamento al momento del sinistro, comprese le spese di trasporto, magazzinaggio, oneri fiscali e finanziari, sdoganamento e simili.

### Art. 3.4 - Procedura per la valutazione del danno - Nomina dei Periti

L’ammontare del danno è concordato dalle parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.



### **Art. 3.5 - Mandato dei Periti**

I Periti devono:

- indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che potevano aver aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 3.1 - Obblighi in caso di sinistro;
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate) al momento del sinistro, determinandone il relativo valore in base a quanto stabilito all'art. 3.3 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
- procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

### **Art. 3.6 - Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 2.2 - Delimitazione della polizza - Esclusioni.

### **Art. 3.7 - Titolarità dei diritti nascenti dal contratto**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

**Art. 3.8 - Limite massimo dell'indennizzo**

Per nessun titolo, la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata alle singole partite, salvo i maggiori importi rientranti nell'ambito di quanto disciplinato dall'art 1914 Codice Civile.

La Società

-----

Il Contraente

-----

## **Art. 4 - Condizioni particolari**

### **Art. 4.1 - Deroga alla regola proporzionale**

Eventuali eccedenze, fino al 20% delle somme assicurate per ogni singola partita, da qualsiasi causa determinate, saranno ritenute automaticamente in garanzia senza alcun aggravio e pagamento di premio. Pertanto, in caso di sinistro, a parziale deroga del disposto all'art. 1907 Codice Civile, lo stesso troverà applicazione per la sola parte eccedente tale percentuale. In deroga alle condizioni generali di assicurazioni si conviene che qualora l'ammontare del danno risulti  $= 0 < a \leq \text{€ } 100.000,00$  la compagnia indennizzerà tale danno senza l'applicazione della regola proporzionale.

### **Art. 4.2 - Parificazione ai danni da incendio**

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 Codice Civile, sono parificati ai danni di incendio, oltre che i guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire od arrestare l'evento dannoso sia esso da incendio od uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza. Sono altresì compresi i danni prodotti agli enti assicurati dagli impianti fissi di estinzione.

### **Art. 4.3 - Esplosioni e scoppi esterni**

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni e scoppi esterni verificatisi per cause dipendenti e non dalle attività dichiarate in polizza.

### **Art. 4.4 - Alimentazione degli impianti**

La Società prende atto che, per l'alimentazione degli impianti di riscaldamento, condizionamento, distribuzione di energia elettrica, l'Assicurato può fare uso di qualsiasi combustibile in quantità necessaria per il funzionamento degli impianti stessi. E' pertanto tollerata l'esistenza di depositi e/o serbatoi, interrati o non, di detti combustibili.

### **Art. 4.5 – Implosione**

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da *"Implosione"* intendendosi per tali i danni avvenuti per improvviso schiacciamento o rottura di corpi cavi soggetti a pressione esterna superiore a quella interna.

### **Art. 4.6 - Rovina di ascensori**

La Società si obbliga a rimborsare i costi necessari per ricostruire o riparare i fabbricati o parti di essi in conseguenza di rovina di ascensori, montacarichi e simili a seguito di rottura di congegni.

### **Art. 4.7 - Caduta di aeromobili e/o corpi volanti**

La Società risponde dei danni che la caduta di corpi volanti e/o orbitanti, loro parti o cose da essi trasportate, possa cagionare agli enti assicurati, anche quando non vi sia sviluppo di incendio.

### **Art. 4.8 - Onda sonora**

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

### **Art. 4.9 - Urto veicoli**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di veicoli, non appartenenti al Contraente né al suo servizio.

#### **Art. 4.10 – Fumo**

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fumo, gas o vapori sviluppati o fuoriusciti a seguito di guasto improvviso e accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

#### **Art. 4.11 - Acqua condotta**

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua e da rigurgiti di fogne a seguito di guasti, intasamento, traboccamento, rotture accidentali di impianti idrici, igienici e termici (riscaldamento e condizionamento) esistenti nei fabbricati assicurati e contenenti gli enti medesimi.

La Società non risponde:

- a) dei danni dovuti ad umidità e stillicidio;
- b) dei danni derivati da gelo;
- c) dei danni provocati da colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione e relative alimentazioni;

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Allegato B1.

La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta e liquidi in genere, di cui al presente articolo, indennizza :

- le spese sostenute per riparare e o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi che hanno dato origine alla suddetta fuoriuscita;
- le spese necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato, ai fini della ricerca e della riparazione del guasto.

#### **Art. 4.12 – Rigurgiti acque di scarico – Intasamento gronde e pluviali**

La copertura è estesa al risarcimento dei danni diretti e materiali alle cose assicurate arrecati dal rigurgito delle acque di scarico (compreso il rigurgito di acqua piovana) e delle fogne verificatosi all'interno dei fabbricati.

Sono altresì inclusi i danni conseguenti all'intasamento od occlusione di gronde e pluviali anche se determinate da insufficiente smaltimento delle gronde e pluviali medesimi in occasione di precipitazioni di particolare intensità.

Restano in ogni caso esclusi dal risarcimento:

- i danni derivanti da gelo;
- i danni derivanti da errori di manovra o da mancata attivazione di congegni di chiusura, da mancata o cattiva manutenzione degli impianti idraulici o dei fabbricati in cui sono installati;
- i danni arrecati da umidità o stillicidio;
- i danni verificatisi anche se solo indirettamente, in connessione con inondazioni o mareggiate;
- le spese per l'individuazione e l'accesso alla rottura che ha occasionato il sinistro e per tutte le correlative riparazioni.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Allegato B1.

#### **Art. 4.13 - Vetri e cristalli**

La Società risarcisce le lastre di cristallo, specchio, vetro, anche con iscrizioni e decorazioni

(escluse quindi le cornici), collocate ed installate sia all'interno che all'esterno contro i danni materiali e diretti da rottura dovuta a causa accidentale od a fatto di terzi, oltre a quelli conseguenti ad eventi garantiti con la presente polizza, sempreché alla data di entrata in vigore della polizza stessa esse siano integre ed esenti da difetti.

Le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi di polizza.

La presente garanzia è prestata a "P.R.A.", secondo quanto riportato nell'Allegato B1 e deve intendersi estesa ai danni provocati dagli eventi di cui agli Artt. 4.25/Eventi Atmosferici e 4.28/Eventi Socio-politici.

#### **Art. 4.14 - Danni consequenziali**

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati a causa delle seguenti circostanze:

- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, di condizionamento o di refrigerazione;
- colaggio o fuoriuscita dei fluidi;

purché tali circostanze siano conseguenti ad eventi garantiti in polizza.

#### **Art. 4.15 - Perdita pigioni**

La Società si obbliga ad indennizzare i danni derivanti dalla perdita di pigione, per i locali dati in locazione, o mancato godimento dei fabbricati assicurati. Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza della pigione annua effettiva o determinabile a termini di legge con il massimo del 20% della somma che, rispetto al valore a nuovo del fabbricato assicurato compete alle singole unità immobiliari stesse.

Nessuna indennità sarà dovuta per ritardo nel ripristino dei locali danneggiati o per qualsiasi ritardo di locazione ed occupazione dei locali ripristinati.

#### **Art. 4.16 - Fenomeno elettrico**

La Società si obbliga ad indennizzare i danni che si manifestino nelle macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici per effetto di corrente, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati.

La garanzia è prestata a P.R.A., in deroga all'Art. 1907 del Codice Civile e secondo quanto riportato nell'Allegato B1.

#### **Art. 4.17 – Ricovero automezzi**

Nei vari locali di proprietà e/o in uso al Contraente possono essere ricoverati automezzi di sua proprietà e/o di dipendenti e/o di terzi.

#### **Art. 4.18 - Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro**

La Società rimborserà, fino alla concorrenza dell'ulteriore somma indicata nell'Allegato B1, in aggiunta al 10% dell'ammontare del danno, le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro

#### **Art. 4.19 - Onorari dei periti**

La Società rimborserà la remunerazione dovuta dal Contraente per il lavoro svolto dal proprio Perito e le relative spese al fine di produrre prove, informazioni ed ogni altro elemento che il

Contraente sia tenuto a fornire alla Società a termine di polizza in caso di sinistro.  
Devono intendersi altresì incluse le spese eventualmente sostenute dal Contraente per la quota parte relativa al terzo Perito, in caso di perizia collegiale.  
La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Allegato B1.

#### **Art. 4.20 - Onorari architetti, ingegneri, consulenti**

La Società rimborserà, secondo la tabella dell'ordine professionale del consulente interpellato, le spese sostenute per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno, a seguito di evento garantito dalla polizza, su fabbricati, impianti, macchinari ed attrezzature.  
La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Allegato B1.

#### **Art. 4.21 - Dolo e colpa grave**

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave del Contraente, dolo e colpa grave delle persone delle quali il Contraente deve rispondere, dolo e colpa grave di terzi.

#### **Art. 4.22 - Rinuncia al diritto di rivalsa**

La Società, salvo il caso di dolo, rinuncia al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro - art. 1916 Codice Civile - per la somma pagata, a condizione che il Contraente non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo.

#### **Art. 4.23 - Anticipi sulla liquidazione del sinistro**

Il Contraente ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto, partita per partita, pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, con o senza pre-stima del danno, a condizione che non siano sorte contestazioni, partita per partita, sull'indennizzabilità del danno.

Se la contestazione sorgesse su una o più partite, resta stabilito il pieno diritto all'ottenimento dell'acconto per le restanti partite purché l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 100.000.

L'obbligazione della Società verrà posta in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore ad € 3.000.000.

#### **Art. 4.24 - Ricorso Terzi**

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente, nel limite del massimale convenuto riportato nell'Allegato A e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per la presente garanzia.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che il Contraente abbia in consegna, custodia o comodato o detenzione a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti del Contraente ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi

- mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non è comunque considerato terzo il Legale Rappresentante del Contraente.

Il Contraente deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa del Contraente.

Il Contraente deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 Codice Civile.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Allegato A e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile .

#### **Art. 4.25 - Eventi atmosferici**

La Società risponde dei danni:

- I) materiali e diretti causati agli enti assicurati, comprese attrezzature, impianti e merci posti sotto tettoie in sosta temporanea, da uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, forza del vento, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati e non, compresi i danni da urto di cose trasportate, sollevate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia;
- II) di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia, neve o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da:
  - < fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
  - < mareggiata e penetrazione di acqua marina;
  - < formazione di ruscelli, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
  - < cedimento o franamento del terreno, ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché dei danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto II);
- b) subiti da:
  - < alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
  - < recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
  - < enti all'aperto, ad eccezione di quelli di quelli all'aperto per naturale destinazione;
  - < baracche in legno o plastica, e quanto in esse contenuto;
  - < serramenti, vetrate e lucernari in genere;
  - < lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

La presente estensione di garanzia viene prestata secondo quanto indicato nell'Allegato B1

mentre, limitatamente agli impianti ed enti all'aperto, valgono i sotto limiti riportati alla voce specifica nell'Allegato medesimo.

#### **Art. 4.26 - Neve, ghiaccio, gelo**

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

- a) crollo totale o parziale o lesione di fabbricati, opere murarie e costruzioni in genere, causati dal peso di neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni in genere;
- b) caduta di oggetti, strutture e loro parti, alberi, rami, causata dal peso di neve, nevischio, ghiaccio o grandine;
- c) infiltrazioni all'interno dei fabbricati di neve, nevischio, ghiaccio, grandine o acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;
- d) gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere di servizio dei fabbricati e/o dell'attività del Contraente, purché l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 72 ore antecedenti il sinistro.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Allegato B1.

#### **Art. 4.27 - Acqua piovana**

La Società si obbliga a rimborsare al Contraente i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivante da acqua piovana;
- c) i danni indiretti, consequenziali o di inattività di qualsiasi genere e specie;
- d) i danni alle merci poste a meno di 8 cm. sul livello del pavimento dei locali.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Allegato B1.

#### **Art. 4.28 – Eventi socio-politici: tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate:

1. da incendio, esplosione, scoppio, caduta aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate;
2. di tutti gli altri danni materiali e diretti non esplicitamente esclusi;

verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e di sabotaggio, perpetrati individualmente o in associazione.

Per atto di terrorismo e sabotaggio organizzato si intende, in via esemplificativa e non esaustiva, la minaccia o l'uso della forza o della violenza commessi da una persona o da un gruppo di persone su incarico o in connessione con organizzazioni terroristiche e/o governi, per scopi politici, religiosi, ideologici o comunque volti a destabilizzare il governo di altre nazioni e/o a creare panico o sconcerto nella popolazione o in parte di essa.



Sono comunque esclusi i danni, le perdite, i costi e le spese di qualsiasi natura direttamente o indirettamente riconducibili a qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, per contrastare un atto di terrorismo o di sabotaggio.

#### **ESCLUSIONI:**

La società non risponde dei danni:

- a) di inondazione o frana;
- b) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici o elettronici, apparecchi o circuiti compresi;
- d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anomala produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- f) verificati nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.

La presente garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazioni non militari della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione si protrasse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2 della presente garanzia, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Allegato B1.

La Società e il Contraente hanno la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere dalla garanzia mediante preavviso di 15 giorni da comunicare a mezzo lettera raccomandata. In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso della parte di premio imponibile pagato e non goduto, relativo a tale estensione.

Ai fini di tale rimborso si precisa che il tasso netto relativo a tale garanzia è quello indicato espresso nell'Allegato C1/Prospetto di Offerta.

Resta altresì convenuto che nel caso in cui la Società eserciti il suddetto diritto di recesso, è fatta salva la facoltà del Contraente di recedere dall'intero contratto, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, entro la data in cui il recesso ha effetto; in tal caso la Società rimborsa la parte di premio imponibile di polizza relativa al periodo di rischio non corso.

#### **Art. 4.29 - Esonero dichiarazione sinistri pregressi**

La mancata dichiarazione dei danni che avessero colpito gli enti assicurati oggetto dell'assicurazione nel decennio precedente la decorrenza della presente polizza di assicurazione non può essere invocato dalla Compagnia come motivo di non risarcibilità di un eventuale sinistro.

#### **Art. 4.30 - Indennità supplementare**

La Società, per ogni sinistro liquidato a termini di polizza, corrisponderà un'indennità supplementare pari al 10% dell'ammontare del danno liquidabile, sempreché questo sia superiore ad Euro 50.000.

**Art. 4.32 Art. 4.31 – Termini pagamento sinistri**

Qualora il presente capitolato preveda dei termini temporali per il pagamento dei sinistri, una volta ultimata la valutazione dei danni ed il reperimento della documentazione necessaria alla liquidazione, detti termini dovranno essere rispettati perentoriamente.

Nel caso in cui non fossero rispettati, il Contraente ha la facoltà di mettere in mora la Società fissando un ulteriore termine minimo di 15 giorni.

**Art. 4.32 – Ordinanza dell'Autorità – Oneri di urbanizzazione**

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società risarcisce

- a) le maggiori spese che dovessero rendersi necessarie ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamento e ordinanze, statali e locali, che regolano la riparazione e/o la costruzione dei fabbricati e delle loro strutture nonché l'uso dei suoli, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere, nella stessa ubicazione o in altra;
- b) le spese di demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocamento, anche in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge o ordinanza che regoli la riparazione e/o costruzione di fabbricati esistenti al momento del sinistro e che imponga tale demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocamento.

L'indennizzo verrà effettuato senza l'applicazione di quanto previsto in merito all'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 C.C. e secondo quanto riportato nell'Allegato B1.

**Art. 4.33 - Rimpiazzo combustibile**

La Società rimborsa il costo di rimpiazzo del combustibile (nafta - gasolio - kerosene) in caso di spargimento conseguente ad evento garantito in polizza o guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato.

Questa specifica estensione di garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Allegato B1.

**Art. 4.34 - Vicinanze pericolose**

Il Contraente è sollevato dall'obbligo di dichiarare se, in contiguità o a distanza minore di metri 20 dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistano cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

**Art. 4.35 - Merci in refrigerazione**

La Società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione, custodite in celle frigorifere, a causa di:

- 1) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- 2) fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguenti:

- ad eventi garantiti dal presente contratto;
- all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica, purché tali danni non siano in relazione con allagamenti, inondazioni, movimenti del terreno, scioperi, atti di sabotaggio o di terrorismo o con ogni altro evento previsto dall'art. 2.2 (Delimitazioni della polizza - Esclusioni).

La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto

durata continuativa non minore di 24 ore.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Allegato B1.

#### **Art. 4.36- Indennizzo separato per partita**

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato, su richiesta del Contraente, per ciascuna partita di polizza separatamente considerata.

#### **Art. 4.37 - Dispersione di liquidi**

La Società risponde dei danni di dispersione dei liquidi contenuti in serbatoi ed impianti, compresi gli impianti di estinzione, a seguito di guasto o rottura dei suddetti.

La Società non risponde:

- dei danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- dei danni causati da altri enti dalla dispersione del liquido;
- delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Allegato A.

#### **Art. 4.38 - Spese di ricerca e riparazione guasti**

La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento, posti al servizio del fabbricato, risarcibile in base alla presente polizza, indennizza anche le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Allegato B1.

#### **Art. 4.39 - Differenziale storico artistico**

Ad integrazione della somma assicurata per la partita "*Fabbricati*", la Società presta la propria garanzia per i maggiori danni che gli enti assicurati, con particolari qualità storico/artistiche, possano subire a seguito di sinistro e che eccedano le normali spese di ricostruzione, ripristino, di carattere funzionale previste dal presente contratto. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, mobili, soluzioni architettoniche, documenti ed oggetti storici e possono consistere nelle spese di ripristino, restauro o abbellimento (purché non ne derivi aggravamento per la Società), oppure nella perdita economica subita dal Contraente per la distruzione totale e/o parziale del manufatto storico-artistico.

In deroga all'art. 1907 Codice Civile, l'importo relativo alla presente garanzia viene assicurato senza l'applicazione della regola proporzionale.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica del Contraente per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin da ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai Beni Storici e Culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di "perito comune".

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Allegato B1.

#### **Art. 4.40 - Chiusura inchiesta**

In caso di danno, il Contraente è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusura inchiesta; il Contraente stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società, non appena

possibile, il certificato di chiusura per l'evento riguardante il sinistro considerato. Il Contraente si obbliga inoltre a rimborsare l'indennizzo percepito maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data del pagamento del medesimo indennizzo, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

#### **Art. 4.41 - Costo di ricostruzione in zone sismiche**

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 3.3 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, si conviene che, se la ricostruzione o il rimpiazzo dei fabbricati dovrà rispettare le "norme tecniche per la costruzione in zone sismiche" vigenti al momento della ricostruzione stessa, la Società indennizzerà i maggiori costi derivanti dal rispetto di tali norme.

#### **Art. 4.42 - Grandine**

Fermo quanto disposto dall'Art. 4.25 - Eventi atmosferici, la Società indennizza i danni materiali direttamente causati dalla grandine ai:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di cemento-amianto e manufatti in materia plastica;
- lastre in fibro - cemento

anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

Restano comunque esclusi i danni subiti dal contenuto derivanti da eventi naturali penetrati attraverso brecce nei manufatti.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Allegato B1.

#### **Art. 4.43 - Furto di fissi ed infissi**

La Società risponde dei danni da furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Allegato B1.

#### **Art. 4.44 – Spese rimozione e ricollocamento Enti Mobili**

La Società risponde delle spese di rimozione, ricollocamento dell'arredamento, attrezzature, macchinario e merce assicurati, resesi necessari a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Allegato B1.

#### **Art. 4.45 – Spese extra**

Ove, in caso di sinistro coperto dalla polizza, il Contraente dovesse mantenere in funzione servizi di pubblica utilità che si svolgevano per mezzo degli enti danneggiati, la società si obbliga a risarcire le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- affitto di locali e strumentazione, spese alberghiere;
- installazione temporanee di telefono, telefax, ecc.
- trasporto dipendenti.

L'indennizzo verrà effettuato senza l'applicazione di quanto previsto dalle Condizioni Generali di assicurazione, in merito all'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile e secondo quanto riportato nell'Allegato B1.

#### **Art. 4.46 – Spese di ricostruzione di cose particolari**

Relativamente a disegni, modelli, stampi, registri, archivi, compresi quelli dell'anagrafe, documenti, microfilms, fotocolor, schede, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichè, pietre litografiche, lastre e cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e quant'altro di simile, la garanzia è prestata per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la ricostruzione degli enti colpiti dal sinistro. Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 24 mesi dal sinistro, ad eccezione delle spese sostenute per il rifacimento di documenti imposto da disposizioni di legge il cui termine si intende elevato a 36 mesi.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Allegato B1.

#### **Art. 4.47 – Ripristino dei danni**

Relativamente al ripristino dei danni cagionati da sinistro indennizzabile a termine di polizza, se questo avviene con la presentazione d'opera di propri dipendenti, si conviene che la Società rimborserà all'Ente le spese relative, desunte dalla documentazione fornita dalla Ragioneria dell'Amministrazione che conterrà come base di calcolo i seguenti parametri:

- per la manodopera (dipendente dell'Ente): il costo orario per operai qualificati risultante dalle tabelle bimensili dei prezzi per la manodopera fornite dal Ministero dei LL.PP. tramite il Provveditorato alle OO.PP. della Regione con la maggiorazione del 25% delle stesse tabelle indicato dalla voce "Spese Generali ed utili di impresa";
- per i materiali (se vengono utilizzati quelli esistenti nelle giacenze del magazzino dell'Ente): la tabella dei prezzi fornita dallo stesso Provveditorato alle OO.PP. della Regione, o, in alternativa, il prezziario della Camera di Commercio competente.
- 

#### **Art. 4.48 – Fabbricati in corso di costruzione**

Qualora si assicuri un fabbricato in corso di costruzione, la garanzia si intende prestata a condizione che in occasione della messa in opera dei materiali coibentati e di rivestimento combustibili vengano scrupolosamente osservati i seguenti accorgimenti nei locali interessati:

- a) vi sia permanentemente la presenza di persona le cui mansioni siano rivolte principalmente a sorvegliare ed intervenire prontamente, con i mezzi di estinzione più idonei, in caso di principio di incendio;
- b) non vi sia presenza di materiale espanso in quantitativo superiore ai 10 metri cubi;
- c) non vengano effettuate operazioni di saldatura in presenza di materiali coibentati e di rivestimento;
- d) non sia consentito di fumare.

#### **Art. 4.49– Metano**

Qualora nel rischio assicurato esista metano, la presente assicurazione è prestata alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia del contratto, che nei locali contenenti compressori, condutture o recipienti per metano, sia fatto divieto di fumare o di fare uso di stufe o fiamme libere.

L'assicurazione è valida alla condizione che il Contraente sia in regola con le eventuali prescrizioni impostegli dal competente Ufficio Tecnico di Vigilanza.

Per i sinistri cagionati alle cose assicurate da scoppio delle bombole per metano vincolate alle norme stabilite dalla Legge 640 dell'8/7/1950, la Società risponde per la parte di danno che eventualmente eccedesse l'indennità liquidata in base all'assicurazione prescritta dalla legge suddetta.

#### **Art. 4.50 – Patrimonio mobiliare in leasing**

Premesso che nei beni oggetto di copertura possono esistere beni in “leasing” già coperti da garanzia assicurativa da altre Società, di comune accordo tra le Parti, si conviene quanto segue:

- a) qualora la somma assicurata con dette coperture fosse insufficiente, la Società concorrerà al pagamento dell'indennizzo per la parte eventualmente scoperta (fermi restando franchigie e/o scoperti);
- b) la Società risarcirà totalmente i danni materiali e diretti conseguenti ad eventi garantiti con la presente polizza ma non previsti dalla copertura suddetta;
- c) si intendono invece esclusi dalla presente polizza macchinari e/o attrezzature integralmente già assicurati.

Agli effetti del risarcimento valgono le condizioni tutte di polizza di riferimento.

#### **Art. 4.51 – Modifica agli enti assicurati**

Si dà atto che nell'ambito dei fabbricati possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, alle attrezzature, all'arredamento ed agli impianti per esigenze del Contraente in relazione alla sua attività.

Ciò sempreché non risultino peggiorate le caratteristiche costruttive dei fabbricati assicurati e/o aggravata la natura delle destinazioni d'uso quali indicate nella presente polizza.

#### **Art. 4.52 – Modifiche e variazioni**

E' facoltà del Contraente variare o modificare il complesso dei fabbricati ed impianti aggiungendo, se del caso, anche nuovi fabbricati ed impianti che resteranno compresi nella somma assicurata già prevista nella corrispondente partita senza che il Contraente sia obbligato a darne avviso alla Società.

Ciò sempre che non risultino peggiorate le caratteristiche costruttive dei fabbricati assicurati e/o aggravata la natura della destinazione d'uso, quale indicata nella presente polizza.

#### **Art. 4.53 - Inondazioni, alluvioni, allagamenti**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti da inondazioni, alluvioni, ed allagamenti in genere, anche per effetto di terremoto, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio.

La Società non risponde:

- a) dei danni causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) dei danni a enti mobili all'aperto;
- c) dei danni alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 8 cm. dal pavimento.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Allegato B1.

#### **Art. 4.54 – Terremoto**

La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto del terremoto, intendendosi per tale sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La Società risponde altresì anche se non vi è stato incendio, esplosione e scoppio dei danni materiali e diretti dovuti a crolli, distruzioni, guasti e danneggiamenti in genere subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione proveniente da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da eruzione vulcanica e da maremoto;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate e comprese come previsto dall'art. 4.18 - Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro.

Resta inoltre convenuto che, agli effetti della presente garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "*singolo sinistro*".

La presente estensione di garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Allegato A.

La Società

-----

Il Contraente

-----

## ART.5 – ESCLUSIONI

### ART. 5.1 Art. 5.1 - EVENTI ESCLUSI

La Società non è obbligata (anche in deroga all'art. 1912 c.c.) a indennizzare unicamente i danni causati da:

1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo o Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "*atti di guerra o insurrezione*" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche, anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti per simili imputazioni;
2. esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. dolo del contraente e dell'assicurato; la colpa grave dei predetti non pregiudica, invece, l'indennizzabilità di eventuali sinistri;
4. danni indiretti di qualsiasi natura tranne quanto previsto espressamente come incluso in garanzia nella presente polizza;
5. messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, la ricostruzione o la demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalla garanzia "Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro";
6. alle sole parti usurate, corrose o difettose, degli apparecchi e degli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio;
7. furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
8. maremoto ed eruzioni vulcaniche.

### ART. 5.1 Art. 5.2 - ENTI ESCLUSI

La Società non è obbligata a indennizzare, unicamente i danni subiti da:

1. gioielli, pietre e metalli preziosi (se non per uso industriale);
2. strade e pavimentazioni esterne ai fabbricati assicurati;
3. enti all'aperto non per naturale destinazione o per movimentazione e trasporto nell'ambito delle ubicazioni assicurate;
4. boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere.

### ART. 5.1 Art. 5.3 - ESCLUSIONI OFAC – SANZIONI INTERNAZIONALI

La Società non è tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora ciò possa esporre la Società o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.



**ART. 5.1 Art. 5.4 - ESCLUSIONE CYBER RISK**

Relativamente alle garanzie prestate alla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a :

1. manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione e ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, archivi digitali, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
2. utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;
3. riduzione della funzionalità, disponibilità, funzionamento di hardware, microchip, circuiti integrati o dispositivi simili nelle apparecchiature informatiche o non informatiche;
4. trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);
5. computer hacking;
6. computer virus o programmi simili (trojan, storm, bombe logiche e codici dannosi in genere, ecc...);
7. funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari;
8. danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (se conseguenti ad un evento sopraindicato);
9. qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);
10. violazione del nuovo regolamento GDPR sulla Privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/279, e successive modifiche e integrazioni;

salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio.

Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari “colpa grave” e “buona fede” che pertanto, si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.

La Società

Il Contraente

-----

-----

**Disposizione finale**

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la determinazione di aggiudicazione del Contraente è considerato parte integrante del contratto di appalto che sarà stipulato in forma pubblico amministrativa.

La Società

Il Contraente

-----

-----

## Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia;

Art. 1.6 - Recesso in caso di sinistro;

Art. 1.7 - Durata del contratto;

Art. 1.8 – Cessazione anticipata del contratto;

Art. 1.10 - Foro competente;

Art. 1.12 – Coassicurazione e delega;

Art. 1.13 - Assicurazione presso diversi assicuratori;

La Società

-----

Il Contraente

-----

**ALLEGATO B1 - LIMITI DI RISARCIMENTO/FRANCHIGIE/SCOPERTI**  
**Oggetto di offerta tecnica**

Garanzie	Franchigie/Scoperti	Limiti di risarcimento per sinistro e per anno
Ricorso Terzi	€0,00	€ 2.553.100,00
Fenomeno Elettrico	€ 531,30	€ 63.827,50
Onorari Periti	€0,00	€ 63.827,50
Onorari Architetti/Consulenti	€0,00	€ 63.827,50
Differenziale storico e artistico	€0,00	€ 255.310,00
Eventi atmosferici	Scop. 15,40% min € 2.656,50	€ 38.296.500,00
Enti all'aperto/Sottolimito	€ 2.656,50	€ 63.827,50
Grandine (Art. 4.44)	€ 2.656,50	€ 255.310,00
Eventi socio-politici (escluso Terrorismo e Sabotaggio)	Scop. 5,31% min. € 7969,50	€ 25.531.000,00
Terrorismo e Sabotaggio	Scop. 5,31% min. € 7969,50	€ 12.765.500,00
Acqua piovana	€ 796,95	€ 63.827,50
Acqua condotta	€ 531,30	€ 255.310,00
Spese di ricerca e riparazione guasti	€ 531,30	€ 38.296,50
Spese di ricostruzione cose particolari e archivi	€ 531,30	€ 19.148,25
Spese di demolizione e sgombero (Art.4.18)	€ 2.656,50	€ 255.310,00
Ordinanze autorità – Oneri urban.	€ 531,30	€ 63.827,50
Spese extra	€ 531,30	€ 102.124,00
Rigurgito acque di scarico/Intasamento gronde e pluviali	€ 1.062,60	€ 127.655,00
Neve/Gelo/Ghiaccio	€750,00	€ 6.382.750,00
Vetri/Cristalli per lastra	€0,00	€ 3.191,37

Vetri/Cristalli per sinistro	€0,00	€ 6.382,75
Spese di rimozione/Collocamento	€531,30	€ 38.296,50
Beni presso Terzi	€0,00	€ 127.655,00
Dispersione liquidi	€0,00	€ 38.296,50
Rimpiazzo combustibile	€0,00	€ 19.148,00
Furto fissi ed infissi	€0,00	€ 6.382,75
Effetti personali dei Dipendenti	€ 265,65	€ 1.914,82 per persona € 19.148,20 per sinistro
Merci in refrigerazione	5,31% COL MIN. € 531,30	€ 25.531,00
Alluvione/Inondazione/Allagamenti	5,31% COL MIN. € 5.738,04	€ 2.553.100,00
Terremoto	0,45% della somma assicurata col min. Di € 9.165,00 e il massimo di €28.690,00	€ 3.807.688,50

La Società

-----

Il Contraente

-----

**ALLEGATO C1 (PROSPETTO DI OFFERTA ECONOMICA)**  
**LOTTO 1 – INCENDIO PATRIMONIO**  
 Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione  
*(da compilarsi esclusivamente in sede di Offerta Economica)*

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

1	<b>CONTRAENTE</b>  C.F. 80002710764	Provincia di Potenza Piazza Mario Pagano 85100 POTENZA
2	<b>DURATA CONTRATTUALE:</b>	Anni 3 dalle ore 24:00 del 30/06/2024 alle ore 24:00 del 30/06/2027
3	<b>RISCHIO ASSICURATO:</b>	Incendio Patrimonio e rischi accessori
4	<b>SOMME ASSICURATE:</b> - Fabbricati  - Patrimonio Mobiliare	<b>Euro 328.496.664,70</b>  <b>Euro 10.250.000,00</b>
5	<b>PREMIO TRIENNIO LORDO:</b> Fabbricati/ Patrimonio Mobiliare  tasso lordo per mille  .....‰	<b>Euro .....</b> <b>(in cifre)</b>  <b>Euro .....</b> <b>(in lettere)</b>
6	<b>(Premio annuo lordo/ Rateo alla firma 30.06.2024-30.06.2025)</b>	<b>(in cifre) Euro .....</b>  <b>(in lettere) Euro .....</b>
7	<b>Costi aziendali adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</b>	<b>in cifre) Euro .....</b>  <b>(in lettere) Euro .....</b>

8

**ACCETTAZIONE**

La Società....., autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS o D.M. n. .... del ..... pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n. ) n. .... del ....., dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando di gara ed il presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

9

**CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il Contraente, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n.2016/679, acconsente al trattamento dei dati da parte della Società per finalità assicurative, ovvero per poter soddisfare, nell'ambito degli obblighi contrattuali, le sue richieste in qualità di terzo danneggiato (in particolare per consentire la gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale, la liquidazione delle prestazioni contrattuali, la liquidazione dei sinistri, o i pagamenti/rimborsi di altre prestazioni).

I dati personali saranno trattati dalla Società..... - Titolare del trattamento- con modalità e procedure che comportano anche l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, nonché l'impiego di algoritmi dedicati, con l'esclusivo scopo di fornire al contraente i servizi assicurativi di cui alla presente polizza.

La Società

Il Contraente

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Provincia di Potenza  
Piazza Mario Pagano  
85100 POTENZA**

**Capitolato di Polizza di Assicurazione  
Infortuni Dipendenti in missione e Amministratori  
Lotto 2. CIG\_\_\_\_\_**

## Definizioni

<b>ASSICURATO</b>		Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione: Amministratori, Dipendenti, ivi inclusi i parasubordinati, gli interinali, lavoratori autonomi a partita IVA, e i dipendenti regionali funzionalmente distaccati presso la Provincia.
<b>AMMINISTRATORE</b>		Qualsiasi persona che sia stata, che si trova e/o sarà collegata al Contraente in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali, tra cui rientrano: Presidente, Consiglieri
<b>ASSICURAZIONE</b>		Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di polizza
<b>ATTIVITA'</b>		Quella svolta in qualità di Amministrazione Provinciale per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata, purché non sia in contrasto con la Legge Italiana.
<b>CONTRAENTE</b>		La persona giuridica che stipula l'assicurazione.
<b>FRANCHIGIA PER SINISTRO</b>		L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>INDENNIZZO/ RISARCIMENTO</b>		La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>MASSIMALE</b>		La massima esposizione economica della Società per sinistro.
<b>POLIZZA</b>		Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
<b>PREMIO</b>		La somma dovuta alla Società.
<b>RISCHIO</b>		La probabilità del verificarsi del sinistro.
<b>RISCHIO IN ITINERE</b>		I trasferimenti, effettuati con qualsiasi mezzo di locomozione, oppure a piedi, dall'Assicurato, tra la propria abitazione, anche se occasionale, ed il normale luogo di lavoro e/o abituale destinazione, sia all'andata che al ritorno, oppure qualsiasi altro luogo ove l'Assicurato si rechi a svolgere la propria mansione e/o occupazione assicurata e/o attività. La garanzia si intende operante anche durante le operazioni di salita e discesa dai mezzi di trasporto, nonché, nei termini di cui sopra, durante il tragitto da e per qualsiasi luogo in cui



		l'Assicurato si debba recare e/o si sia recato in virtù del proprio stato di "reperibilità" professionale.
<b>SCOPERTO</b>		La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato, non cumulabile con la franchigia per sinistro.
<b>SINISTRO</b>		Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>SOCIETA'</b>		L'Impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici

## Definizioni di settore

<b>INFORTUNIO</b>		Evento dovuto a causa, violenta, fortuita ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
<b>INVALIDITA' PERMANENTE</b>		Diminuzione o perdita definitiva ed irrimediabile della generica capacità dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata.
<b>VALORE COMMERCIALE</b>		Il valore del veicolo al momento del sinistro ricavato dal libretto Eurotax-giallo.
<b>DEGRADO D'USO</b>		Graduale perdita di funzionalità dei vari componenti (meccanici, elettrici, elettronici, pneumatici, tappezzeria, carrozzeria, ecc..) dell'autovettura conseguente al loro funzionamento e/o all'azione degli agenti atmosferici.
<b>URTO</b>		Impatto del veicolo, sia durante la circolazione che in sosta, contro oggetti fissi o in movimento
<b>COLLISIONE</b>		Impatto tra veicoli.

La Società

-----

Il Contraente

-----

## **ART. 1 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **Art. 1.1 - Prova del contratto**

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

### **Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile l'omissione della dichiarazione da parte del contraente /assicurato di una circostanza che eventualmente modifichi o aggravi il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, con l'intesa che il contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si sono verificate. Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro della modifica delle attività del contraente a seguito di variazione della normativa vigente.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o la parte di premio successivi alla comunicazione del contraente ai sensi dell'art.1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Nel caso di aggravamento del rischio noto al Contraente, quest'ultimo deve darne immediata comunicazione scritta alla Società.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

### **Art. 1.3 - Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio**

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza.

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive, compresa l'eventuale proroga di cui all'art. 1.4 - Durata del contratto di assicurazione-, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

I termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

La Società appaltatrice, a pena di nullità del contratto assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge n.136/2010, comunicando alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare.

#### **Art. 1.4 - Durata del contratto di assicurazione**

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell'Allegato (Prospetto di offerta).  
Il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza, senza obbligo di preavviso.

Tuttavia, a richiesta del Contraente, verrà concessa proroga fino a sei mesi. In tale ipotesi, il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura.

#### **Art. 1.5 – Cessazione anticipata del contratto**

E' data facoltà alle parti di disdettare il contratto al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante posta elettronica certificata e/o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviare alla controparte con almeno 60 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità. Nell'ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà della Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell'annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di sei mesi. In tal caso, la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro rata temporis rispetto al premio annuale in corso.

#### **Art. 1.6 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 1.7 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge n.136/2010 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" la Compagnia aggiudicataria, pena la nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **Art. 1.8 - Foro competente**

Foro competente per qualunque controversia è esclusivamente quello ove ha sede il Contraente.

#### **Art. 1.9 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è espressamente regolato dalle condizioni contrattuali, valgono le norme di legge.

#### **Art. 1.10 – Coassicurazione e Delega**

In caso di coassicurazione l'Assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato e la Società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l'intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto, come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o diritto, dai rapporti che possano interessare gli Assicuratori presso i quali il rischio è stato assicurato o ripartito. La Società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri e a rilasciare al Contraente/Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, ferma restando la responsabilità solidale tra assicuratori, in deroga all'art.1911 c.c.

Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla società delegataria a firmare, anche per loro nome e conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, ecc.) riconoscendo espressamente come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione nonché quelli relativi alla rappresentanza processuale compiuti dalla società delegataria in ragione e/o a causa della presente polizza.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, pertanto, ivi comprese quelle relative al recesso e alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all'incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria, in nome e per conto di tutte le società coassicuratrici

#### **Art. 1.11 - Partecipazione in RTI**

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), costituitosi nei termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.

#### **Art. 1.12 - Assicurazioni presso diversi assicuratori**

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutte le Società ed è tenuto a richiedere a ciascuna di esse l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

#### **Art. 1.13 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio**

Con periodicità annuale, la Società si impegna a fornire al Contraente, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza dell'anno interessato, i dati afferenti l'andamento del rischio; il predetto termine è elevato a 120 giorni per la scadenza definitiva del contratto. In particolare la Società fornirà il rapporto sinistri/premi riferito all'anno in questione, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta e alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito.

#### **Art. 1.14 - Forma delle comunicazioni del Contraente**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata o PEC o e-mail o telegramma indirizzati alla Società a cui è assegnata la polizza. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

#### **Art. 1.15 - Elementi per il calcolo del premio**

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, ai parametri espressamente indicati nell'Allegato (Prospetto di offerta); il calcolo del premio di regolazione, verrà effettuato utilizzando i tassi indicati nell'Allegato (Prospetto di offerta).

#### **Art. 1.16 - Regolazione e conguaglio premio**

Se il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l'importo risultante dal conteggio esposto nell'Allegato (Prospetto di offerta) alla presente polizza, lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell'anno assicurativo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società, che provvederà ad emettere ed a recapitare la relativa appendice contrattuale.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate o restituite entro 90 giorni dalla data di ricezione del relativo documento.

Se nel termine di scadenza di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società fisserà un ulteriore termine di 90 giorni dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata. Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa, fermo l'obbligo del Contraente di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

#### **Art. 1.17 - Efficacia temporale della garanzia**

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza della presente polizza.

#### **Art. 1.18 - Estensione territoriale**

La presente assicurazione vale per gli infortuni che avvengono nel mondo intero.

La Società

Il Contraente

-----

-----

## **Art. 2 - Norme che regolano l'assicurazione in particolare**

### **Sezione I - Infortuni**

Le norme che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione e gli atti legislativi indicati nell'Allegato (Prospetto di offerta), verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

#### **Sez. I Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione**

L'assicurazione è prestata per gli infortuni che gli Assicurati (sia alla guida che in qualità di trasportati), autorizzati (sia in via ufficiale che implicita) a servirsi di mezzo di trasporto (sia privato che di proprietà o in locazione finanziaria del Contraente), subiscano durante missioni, adempimenti fuori sede o per il raggiungimento del luogo dove sono chiamati a svolgere il proprio incarico o funzione designata.

I rischi di cui alla presente sezione si intendono estesi ai dipendenti che non hanno diritto al rimborso chilometrico.

Le garanzie enunciate alla presente sezione sono operanti per singolo assicurato e Sinistro.

#### **Sez. I Art. 2.2 - Rischi inclusi nell'assicurazione**

Ai sensi della presente polizza sono parificati ad infortunio anche i seguenti eventi:

- annegamento;
- folgorazione;
- effetti delle influenze termiche ed atmosferiche;
- assideramento e/o congelamento;
- asfissia per involontaria aspirazione di gas o vapori, soffocamento da ingestione di solidi e liquidi e comunque di qualunque corpo estraneo;
- avvelenamenti acuti causati da ingestione o assorbimento di cibo o altra sostanza;
- intossicazione anche non avente origine traumatica;
- lesioni da contatto con sostanze corrosive;
- i colpi di sole o di calore;
- le lesioni muscolari (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico;
- le ernie traumatiche e da sforzo, incluse anche le ernie discali;
- le ernie addominali da sforzo e strappi muscolari derivanti da sforzo;
- conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche o di altre cure rese necessarie da infortunio;
- danni estetici conseguenti ad infortunio.
- gli atti di temerarietà compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- la "morte presunta" secondo le modalità di cui all'art.4.2 della sezione I "Infortuni";

Sono inoltre compresi i seguenti eventi:

- infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
- infortuni conseguenti a colpi di sonno o vertigini;
- infortuni derivanti da imperizia, imprudenza, negligenza o colpa grave;
- infortuni subiti in occasione di inondazioni, alluvioni, straripamenti, caduta del fulmine, eruzioni vulcaniche ed altri eventi naturali;

- infortuni subiti in occasione di tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi
- sommosse, sabotaggio, aggressioni, atti violenti, o di attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

### **Sez. I Art. 2.3 - Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni**

Sono esclusi dalla presente assicurazione gli infortuni derivanti:

- derivanti da guerra e/o insurrezioni;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche;
- da abuso di psicofarmaci e/o dall'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e/o di allucinogeni;
- da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- da stato di intossicazione acuta alcolica alla guida di qualsiasi veicolo e/o natante;
- da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio.

### **Art.2.4– Sanzioni e restrizioni internazionali**

In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o qualsiasi suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dei suoi Stati membri del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

### **Art.2.5 – Esclusioni Cyber Risk**

Relativamente alle garanzie prestate alla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a :

1. manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione e ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, archivi digitali, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
2. utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;
3. riduzione della funzionalità, disponibilità, funzionamento di hardware, microchip, circuiti integrati o dispositivi simili nelle apparecchiature informatiche o non informatiche;
4. trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);
5. computer hacking;
6. computer virus o programmi simili (trojan, storm, bombe logiche e codici dannosi in genere, ecc...);
7. funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari;



8. danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (se conseguenti ad un evento sopraindicato);
9. qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);
10. violazione del nuovo regolamento GDPR sulla Privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/279, e successive modifiche e integrazioni;

salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio.

Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari “colpa grave” e “buona fede” che pertanto, si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.

#### **Sez. I Art. 2.6 - Somme assicurate**

Le somme assicurate sono quelle indicate nell'Allegato (Prospetto di offerta).

#### **Sez. I Art. 2.7- Assicurabilità**

Le garanzie assicurative non valgono per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, epilessia o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenia, sindromi organiche - cerebrali, forme maniaco depressive, stati paranoici; l'assicurazione altresì cessa con il manifestarsi di una delle predette condizioni.

La polizza non vale, inoltre, per le persone di età maggiore di 75 anni; per le persone che raggiungano tale limite di età, la polizza avrà termine alla prima scadenza annuale del premio.

#### **Sez. I Art. 2.8 - Limiti territoriali**

L'assicurazione vale per i sinistri che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, degli Stati membri della Comunità Europea e degli Stati compresi nella Carta Internazionale (carta Verde). Per gli altri Stati la validità delle garanzie è subordinata alla conferma scritta da parte della Società.

#### **Sez. I Art. 2.9 – Morte**

La somma assicurata per il caso Morte viene liquidata dalla Società ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi in parti uguali, purché la morte dell'Assicurato risulti conseguente ad un infortunio risarcibile a termini di polizza e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio stesso è avvenuto.

#### **Sez. I Art. 2.10 - Invalidità Permanente**

Se l'infortunio ha per conseguenza una Invalidità Permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale è avvenuto, la Società liquida per tale titolo una indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità assoluta, secondo la tabella annessa al T.U. sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, (con esclusione comunque di ogni e qualsiasi invalidità conseguente a malattia professionale) approvata con D.P.R. del 30-06-1965 n. 1124, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista.

Per gli Assicurati mancini, le percentuali di Invalidità Permanente previste dalla precisata tabella per l'arto superiore destro varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa; a tale riguardo, sarà considerato “mancino” anche l'Assicurato che subisca un infortunio ad un arto superiore, ad una mano o ad un avambraccio e risultasse che questi erano gli unici perfettamente integri o tali da essere usati come “destri”.

La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali di cui alla citata tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.

Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, le percentuali previste nella predetta tabella sono addizionate fino al massimo del 100% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente Totale.

#### **Sez. I Art. 2.11 - Cumulo di indennità**

Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro un anno dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non chiede rimborso nel caso contrario.

Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

La Società

Il Contraente

-----

-----

## **Art. 3 - Norme che regolano la gestione sinistri**

### **Sezione I - Infortuni**

#### **Sez. I Art. 3.1 - Denuncia dei sinistri - Obblighi in caso di sinistro**

Entro 30 giorni dal giorno in cui l'ufficio competente del Contraente ne è venuto a conoscenza, il sinistro deve essere denunciato alla società. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio degli infortunati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro.

Il Contraente deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, l'ulteriore documentazione del caso.

La denuncia deve essere corredata dalla fotocopia della pagina del registro da cui risultino i dati relativi alla missione o altra documentazione equivalente od equipollente.

#### **Sez. I Art. 3.2 - Controversie**

In caso di divergenze sulla natura e sulle conseguenze delle lesioni, sul grado di invalidità permanente, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, ad un Collegio di tre medici, mandato di decidere a norma e nei limiti delle Condizioni di polizza. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge.

La proposta di convocare il Collegio Medico deve partire dall'Assicurato o dagli aventi diritto e deve essere fatta per iscritto con l'indicazione del nome del medico designato, dopo di che la Società comunica all'Assicurato il nome del medico che essa a sua volta designa. Il terzo medico viene scelto dalle Parti sopra una terna di medici proposta dai primi due; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio Medico. Nominato il terzo medico, la Società convoca il Collegio invitando l'Assicurato a presentarsi.

Il Collegio Medico risiede presso la sede del Contraente.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.

La decisione del Collegio Medico è obbligatoria per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

E' data facoltà al Collegio di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso; in tal caso, il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

#### **Sez. I Art. 3.3 - Liquidazione**

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l'indennità e/o risarcimento dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta la notizia della loro accettazione, provvede al pagamento. L'indennità viene corrisposta in Italia in valuta corrente.

Il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla restituzione degli atti di liquidazione firmati.

La Società

-----

Il Contraente

-----

## **Art. 4 - Condizioni particolari**

### **Sezione I - Infortuni**

#### **Sez. I Art. 4.1 - Rinuncia alla rivalsa**

La Società, in deroga a quanto disposto dell'art. 1916 Codice Civile, rinuncia al diritto di surroga nei confronti dei responsabili degli eventuali sinistri.

#### **Sez. I Art. 4.2 - Morte presunta**

Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato, e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari il capitale previsto per il caso Morte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a termine degli artt. 60 e 62 Codice Civile.

Resta inteso che, se dopo che la Società ha pagato l'indennità, dovesse risultare che l'Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata.

A restituzione avvenuta, l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'Invalidità Permanente eventualmente subita.

#### **Sez. I Art. 4.3 - Ernie traumatiche e da sforzo**

A maggior precisazione di quanto disposto a tale proposito alla Sez I art. 2.2 (Rischi inclusi nell'assicurazione), si conviene che la polizza comprende, limitatamente al caso di Invalidità Permanente, le ernie da causa violenta, con l'intesa che:

- nel caso di ernia addominale non operabile secondo parere medico, viene riconosciuto un indennizzo fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) della somma assicurata;
- qualora insorga contestazione circa la natura e/o l'operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa al Collegio medico, di cui alla Sez. I art. 3.2 (Controversie).

#### **Sez. I Art. 4.4 - Movimenti tellurici**

L'assicurazione comprende gli infortuni derivanti da movimenti tellurici.

#### **Sez. I Art. 4.5 - Rischio guerra**

La garanzia assicurativa prestata all'estero si intende estesa agli infortuni derivanti dallo stato di guerra (sia dichiarata e non), insurrezione, ostilità, atti nemici per un periodo massimo di quattordici giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici.

#### **Sez. I Art. 4.6 - Esonero denuncia di infermità e difetti**

Fermo restando quanto disposto dall'Art. 2 Norme che regolano l'assicurazione in particolare - Sezione I - Infortuni, si dà atto che il Contraente è esonerato dalla denuncia di difetti, infermità o mutilazioni da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione del contratto o che dovessero in seguito sopravvenire.

In caso di infortunio, l'indennità per Invalidità Permanente viene liquidata per le sole conseguenze dirette causate dall'infortunio, conformemente a quanto previsto dalla presente polizza.

#### **Sez. I Art. 4.7 - Danni estetici**

Si conviene che, in caso di infortunio che abbia cagionato un danno di carattere estetico e lo stesso risulti non altrimenti indennizzabile ai termini della presente polizza, la Società riconoscerà il rimborso delle spese mediche sostenute dall'Assicurato per la riduzione del danno fino a concorrenza di Euro 3.500= per evento.

**Sez. I Art. 4.8 - Rischio in itinere**

La garanzia è altresì operante per gli infortuni che gli assicurati dovessero subire durante il tragitto abitazione (anche occasionale) - Sedi e/o Uffici del Contraente-luogo del distacco e viceversa.

**Sez. I Art. 4.9 - Morsi di animali, punture di insetti**

Resta convenuto tra le parti che sono considerati infortuni le lesioni causate da infezioni acute obiettivamente accertate ed avvelenamenti che derivassero direttamente, da punture di insetti e/o morsi di animali con esclusione della malaria e del carbonchio, ma con l'inclusione delle infezioni carbonchiose causate da ferite e/o abrasioni risarcibili a termini di polizza.

**Sez. I Art 4.10 - Cessazione del rapporto di lavoro causato da infortunio**

Nel caso di Invalidità Permanente cagionata da infortunio che determini la cessazione del rapporto di lavoro, la Società corrisponderà un indennizzo in misura pari alla somma assicurata per il caso di invalidità permanente assoluta.

La Società

-----

Il Contraente

-----

## **Disposizione finale**

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la determinazione di aggiudicazione del Contraente è considerato parte integrante del contratto di appalto che sarà stipulato in forma pubblico amministrativa.

La Società

-----

Il Contraente

-----

## Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.3 - Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio;

Art. 1.4 - Durata del contratto di assicurazione;

Art. 1.5 - Cessazione anticipata del contratto;

Art. 1.8 - Foro competente;

Art. 1.10 Coassicurazione e Delega;

Art. 1.12 - Assicurazione presso diversi assicuratori;

La Società

Il Contraente

-----

-----

**ALLEGATO C 2 (PROSPETTO DI OFFERTA ECONOMICA)**  
**LOTTO 2 –Infortuni Dipendenti in Missione e Amministratori**  
 Costituente parte integrante del presente contratto di assicurazione  
*(da compilarsi esclusivamente in sede di Offerta Economica)*

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

<b>CONTRAENTE</b>	Provincia di Potenza Piazza Mario Pagano 85100 Potenza
C.F.: 80002710764	

<b>2. DURATA CONTRATTUALE</b>	Anni 3 dalle ore 24:00 del 30/06/2024 alle ore 24:00 del 30/06/2027
-------------------------------	---

<b>3. SEZIONI ASSICURATE</b>	Sez. I Infortuni
------------------------------	------------------

<b>4. SOMME ASSICURATE:</b>	
<b>Sezione I</b>	<b>Euro 520.000/00 base d'asta</b>
<b>Amministratori (n.13) /Dipendenti</b>	(In cifre )Euro.....
– caso <b>Morte</b>	(In lettere )Euro.....
	(Percentuale) .....%....
<b>Amministratori (n.13) /Dipendenti</b>	<b>Euro 700.000/00 base d'asta</b>
– caso <b>Invalità Permanente</b>	(In cifre) Euro.....
	(In lettere) Euro.....
	(Percentuale) .....%.....

<b>5. OFFERTA</b>	<b>Premio triennale lordo (importo di aggiudicazione):</b>
<b>Sezione I Infortuni</b>	(in cifre) Euro .....
1) numero mezzi dell'Ente utilizzati per missioni/servizi fuori Sede	(in lettere) Euro .....
N. 85 X Euro .....	<b>Premio annual lordo (importo di agg.)</b>
2)	(n cifre) Euro.....
- numero Km percorsi con i mezzi inclusi nella Libro Matricola - <b>500.000</b>	(in lettere) Euro.....
- numero Km percorsi con il mezzo proprio <b>11.700</b>	
3)numero Amministratori n.13.	
<b>6.</b>	(in cifre) Euro .....
<b>Costi aziendali adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</b>	(in lettere) Euro .....



## 7. ACCETTAZIONE

La Società ....., autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS o D.M. n. .... del ..... pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n. ....) n. .... del ....., dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando di gara ed il presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

## 8. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Contraente, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n.2016/679, acconsente al trattamento dei dati da parte della Società per finalità assicurative, ovvero per poter soddisfare, nell'ambito degli obblighi contrattuali, le sue richieste in qualità di terzo danneggiato (in particolare per consentire la gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale, la liquidazione delle prestazioni contrattuali, la liquidazione dei sinistri, o i pagamenti/rimborsi di altre prestazioni).

I dati personali saranno trattati dalla Società..... - Titolare del trattamento con modalità e procedure che comportano anche l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, nonché l'impiego di algoritmi dedicati, con l'esclusivo scopo di fornire al contraente i servizi assicurativi di cui alla presente polizza

La Società

\_\_\_\_\_

Il Contraente

\_\_\_\_\_

**PROVINCIA di POTENZA**  
**Piazza Mario Pagano**  
**85100 Potenza**

**Capitolato di Polizza di Assicurazioni della Responsabilità Civile  
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e Garanzie  
Accessorie amministrata a “Libro Matricola”  
Lotto 3. CIG \_\_\_\_\_**

Definizioni		
ASSICURATO		Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE		Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di polizza.
ATTIVITA'		Quella svolta in qualità di Amministrazione Provinciale per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata, purché non sia in contrasto con la Legge Italiana.
BONUS MALUS		Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA basata su riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione con regole evolutive fissate dalla Società e che si articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla prima alla diciottesima classe determinati secondo la tabella di merito, ferme le disposizioni del Regolamento IVASS 4/2006 ss. mm. ii. e relativi allegati.
CIRCOLAZIONE		Il moto di un veicolo su strada e area pubblica, nonché aree private equiparate, compresa sia la sosta che la fermata e/o il ricovero dello stesso.
CONTRAENTE		La persona giuridica che stipula l'assicurazione in nome proprio e per conto di chi spetta.
FRANCHIGIA		L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
LEGGE		D.Lgs. n. 209/2005 e ss. mm. ii. – Codice delle Assicurazioni - Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti
POLIZZA		Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
PREMIO		La somma dovuta alla Società.
REGOLAMENTO		I Regolamenti di esecuzione della Legge e le loro successive modifiche ed integrazioni
RISCHIO		La probabilità del verificarsi del sinistro.
RISARCIMENTO		La somma dovuta dalla società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
RISARCIMENTO DIRETTO		La somma dovuta ai danneggiati dalla Società che ha stipulato il contratto relativo al veicolo dagli stessi utilizzato.
SCOPERTO		La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
SINISTRO		Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETA'		L'Impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici in caso di coassicurazione.
----------	--	---

Data        /    /

La Società

-----

Il Contraente

-----

## **Art. 1 - Norme che regolano l'assicurazione in generale**

Premesso che all'atto di emissione della polizza, la Società Aggiudicataria fornirà la copertura su propria documentazione per polizze RCA e garanzie accessorie, le disposizioni del presente capitolato dovranno intendersi quale deroga a quanto disciplinato sulla modulistica e sulle condizioni normative richiamate dalla polizza emessa dalla Società. Per quanto non disciplinato dal presente capitolato o più favorevole valgono le disposizioni di Legge e le condizioni a stampa della Società Aggiudicataria. In caso di discordanza tra le norme che regolano il presente capitolato, la Legge ed i modelli della Società, saranno efficaci solo quelle più favorevoli per il Contraente e/o gli Assicurati.

### **Art. 1.1 - Prova del contratto**

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

### **Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile l'omissione della dichiarazione da parte del contraente /assicurato di una circostanza che eventualmente modifichi o aggravi il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, con l'intesa che il contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si sono verificate. Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro della modifica delle attività del contraente a seguito di variazione della normativa vigente. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o la parte di premio successivi alla comunicazione del contraente ai sensi dell'art.1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

A parziale deroga dell'art. 1901 Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza, mentre la garanzia decorre, con copertura immediata, dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza.

In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le successive scadenze contrattualmente stabilite ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.

### **Art. 1.4 - Aggravamento del rischio**

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

#### **Art. 1.5 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **Art. 1.6 - Durata del contratto – Proroga tecnica**

Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che il Contraente non è qualificabile alla stregua di consumatore ex art. 3 del D.lgs. 206/2005 ss. mm. ii. (*Codice del Consumo*). Alle stesse parti, pertanto, non si applica il disposto dell'art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni Private relativamente all'obbligo di durata annuale del Contratto, come da determinazione n.2 del 13 marzo 2013 dell'ANAC.

Il contratto di assicurazione ha, dunque, la durata indicata nell'Allegato (Prospetto di offerta) e cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza, senza obbligo di preavviso.

Tuttavia, a richiesta del Contraente, verrà concessa proroga fino a un massimo di sei mesi. In tale ipotesi, il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura.

#### **Art. 1.7 – Cessazione anticipata del contratto**

E' data facoltà alle parti di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviare alla controparte, con firma digitale, con almeno 60 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità. Nell'ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell'annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di sei mesi. In tal caso, la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi *pro rata temporis* rispetto al premio annuale in corso.

#### **Art. 1.7 bis - Recesso dal contratto in caso di sinistro**

Il recesso in caso di sinistro non si applica alla presente assicurazione

#### **Art. 1.8 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 1.9 – Tracciabilità flussi finanziari**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge n.136/2010 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" la Compagnia aggiudicataria, pena la nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **Art. 1.10 - Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

#### **Art. 1.11 – Interpretazione del contratto**

In caso di interpretazione dubbia delle regole del presente contratto di assicurazione, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'assicurato e/o contraente.

#### **Art. 1.12 - Rinvio alle norme di legge**

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana, indipendentemente dal luogo dove si verifica il sinistro. Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge.

#### **Art. 1.13 - Coassicurazione e delega**

In caso di coassicurazione l'Assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto di polizza e la Società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l'intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto, come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o diritto, dai rapporti che possono interessare gli Assicuratori presso i quali il rischio è stato assicurato o ripartito. La Società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri e a rilasciare al Contraente/Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, ferma restando la responsabilità solidale tra assicuratori, in deroga all'art.1911 c.c.

Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla società delegataria a firmare, anche per loro nome e conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, ecc.) riconoscendo espressamente come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione nonché quelli relativi alla rappresentanza processuale compiuti dalla società delegataria in ragione e/o a causa della presente polizza.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, pertanto, ivi comprese quelle relative al recesso e alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all'incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria, in nome e per conto di tutte le società coassicuratrici.

#### **Art. 1.14 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata o PEC o e-mail o altro mezzo idoneo e indirizzate alla Società

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

#### **Art. 1.15 - Efficacia temporale della garanzia**

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

#### **Art. 1.16 – Trattamento dei dati**

Ai sensi della normativa vigente (regolamento UE 679/2016 – D. Lgs. 196/2003 ss. mm. ii.) ciascuna delle parti consente al trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali, in qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati

Data        /        /

La Società

Il Contraente

-----

-----

## ART. 2 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### Art. 2.1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, in conformità alle norme di legge, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli riportati nell'allegato elenco

La Società inoltre assicura anche rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria ed in questo caso i massimali indicati nell'allegato elenco sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle garanzie relative a rischi per i quali l'Assicurazione non è obbligatoria.

L'Assicurazione comprende pertanto:

- a) la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto;
- b) la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal rimorchio trainato o comunque quando lo stesso è agganciato al veicolo assicurato;
- c) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con dispositivi meccanici purché stabilmente installati sul veicolo, esclusi i danni alle cose oggetto delle operazioni suddette nonché alle cose trasportate. Non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni salvo che per i danni riconducibili a rischi di circolazione;
- d) la responsabilità per i danni cagionati dal conducente e/o dai trasportati a terzi o ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, sosta o comunque dell'utilizzo del veicolo;
- e) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, su veicoli adibiti a trasporto pubblico esclusi denaro, preziosi, titoli, esclusi i danni derivanti da furto o da smarrimento;
- f) la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta e dall'utilizzo dei veicoli in aree private.

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni ai terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.



### **Art. 2.1 - Veicoli Speciali per portatori di Handicap**

La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita o discesa dei passeggeri effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

### **Art. 2.2 – Responsabilità Civile dei Trasportati**

La società tiene indenne i trasportati delle somme che siano tenuti a corrispondere per capitali, interessi e spese, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, esclusi il conducente e i soggetti di cui all'art. 129 del Codice in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato. Sono esclusi i danni arrecati al veicolo assicurato.

### **Art. 2.3 – Ricorso Terzi da Incendio**

La Società, nei casi di responsabilità dell'assicurato in conseguenza di incendio o di esplosione o scoppio del veicolo assicurato, anche non in circolazione ai sensi del Codice, risponde dei danni materiali e diretti causati dagli eventi suddetti alle cose di terzi.

Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia o possesso dell'assicurato, fatta eccezione per il locale destinato a rimessa del veicolo.

La Società indennizzerà tali danni sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella sezione Massimali – Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

### **Art. 2.4 – Esclusioni e rivalsa**

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. L'assicurazione tuttavia conserva pienamente la propria validità se l'abilitazione, regolarmente conseguita, risulti sospesa, revocata o non rinnovata, a condizione che il conducente abbia agito in buona fede;
- b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- e) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato. L'Assicurazione tuttavia conserva la propria validità in conseguenza del sovrannumero o sovraccarico di passeggeri che non impegni la colpa grave del conducente e/o Contraente;

f) se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente Codice della Strada. L'Assicurazione conserva tuttavia la propria validità entro un limite di un tasso alcolemico non superiore a 0,5 grammi per litro per aria respirata;

g) per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara o nel corso di allenamenti.

Nei predetti casi di cui alle lettere b), c), d), f), g) ed in tutti gli altri in cui la Società sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali (art. 144, comma 2° del Codice delle Assicurazioni), la Società eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato e del Contraente nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

#### **Art. 2.5 – Rinuncia al diritto di Rivalsa**

In ogni caso la Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa qualora, al momento del sinistro, non sia stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 285/1992, successive modifiche ed integrazioni.

La Società rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti del Contraente (e/o del proprietario e/o locatario del veicolo) e del conducente del veicolo

- per i danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato;
- se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;
- se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo;
- quando il veicolo sia adibito a trasporto di cose, in conseguenza della inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo.

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge.

#### **Art. 2.6 – Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica di Cipro, della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della Croazia, della Svizzera e del Liechtenstein.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali non siano barrate.

La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza o dalla Legislazione dello Stato Italiano.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o della rata di premio pagati.

#### **Art. 2.7 – Sanzioni e Restrizioni internazionali**

In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o qualsiasi suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dei suoi Stati membri, del regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

#### **Art. 2.8 – Formule Tariffarie – Periodo di osservazione della sinistrosità**

L'assicurazione è stipulata in base a formule tariffarie che prevedono regole evolutive ovvero la partecipazione dell'Assicurato agli andamenti tecnici del rischio, così come di seguito precisato:

a) tariffa bonus malus: prevede la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all'anno della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione sotto indicato;

b) tariffa fissa: senza applicazione di franchigie o di regole evolutive (tariffa non applicabile ai ciclomotori, motocicli, autovetture ed altre categorie di veicoli individuati nel Regolamento).

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di osservazione:

Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

#### **Art. 2.9 – Polizza Libro Matricola**

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso

dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore alla data di stipula del contratto.

Sono ammesse sostituzioni dei veicoli purché:

- le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, prevedendo l'utilizzo della classe di merito del veicolo precedentemente escluso;
- i veicoli oggetto dell'operazione appartengono allo stesso settore/tipo mezzo.

Per le inclusioni le garanzie decorrono dalla data e ora richiesti dal Contraente, purché non antecedenti la data e l'ora di ricevimento della comunicazione da parte della Società.

Le esclusioni di veicoli, per qualunque causa ammesse, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione del 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 90 giorni dal termine dell'annualità stessa.

Le differenze di premio eventualmente risultanti in sede di regolazione, dovranno essere corrisposte entro il 60° giorno dalla data di comunicazione dell'impresa.

#### **Art. 2.10 – Denuncia del sinistro**

In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato, il conducente del veicolo, o se persona diversa il proprietario, sono tenuti a denunciare il sinistro alla Società.

A parziale deroga dell'art. 1913 Codice Civile, in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza.

In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile di quanto pagato (art. 144, 2° comma del Codice delle Assicurazioni) esclusivamente nei confronti dell'Assicurato che abbia omesso dolosamente l'avviso di sinistro.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell'art. 143 del Codice delle Assicurazioni sul modulo conforme al modello approvato dall'IVASS e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al suddetto modulo, e solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l'apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del Codice delle Assicurazioni.
- b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.

#### **Art. 2.11 – Procedura di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice delle Assicurazioni)**

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del Codice delle Assicurazioni) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice delle Assicurazioni) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche ai sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti Stati.

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni.

La Società, qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto le spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell'art. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante Posta elettronica certificata e/o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni.

#### **Art. 2.12 – Procedura ordinaria di risarcimento (Art. 148 del Codice delle Assicurazioni)**

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente Art. 2.9, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### **Art. 2.13 - Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice delle Assicurazioni)**

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante Posta elettronica certificata e/o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'Art 141 del Codice delle Assicurazioni.

#### **Art. 2.14 - Gestione delle vertenze**

La Società, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, a nome dell'Assicurato, designando d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione, qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quando questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.

#### **Art. 2.15 - Clausola arbitrale**

Qualora manchi l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte.

Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lei dovuta dall'indennità a lei spettante.

#### **Art. 2.16– Attestazione dello stato del rischio**

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società deve rilasciare al Contraente un'attestazione che contenga:

- la denominazione della Società;
- il nome - denominazione o ragione sociale - del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata.
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito, secondo la tabella di Conversione Universale di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;
- l'indicazione del numero di sinistri verificatisi negli ultimi 5 esercizi, intendendosi per tali i sinistri denunciati con seguito e con distinta indicazione dei sinistri che hanno dato luogo a pagamento o posti a riserva con soli danni alle cose o con danni alle persone;
- la firma dell'assicuratore.

L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- coperture che abbiano una durata inferiore ad un anno;
- coperture che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- coperture annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Il Contraente deve consegnare all'Assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che l'ha rilasciata.

È fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

#### **Art. 2.17 - Sostituzione del certificato e del contrassegno**

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, la Società vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire e il relativo pagamento avverrà in fase di conguaglio.

Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, la società rilascia un duplicato su richiesta e a spese dell'Assicurato.

Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione o a smarrimento, l'Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla Competente autorità.

#### **Art. 2.18 – Rimborso Premio per Furto del Veicolo**

In caso di furto del veicolo, l'applicazione del Libro Matricola corrispondente al veicolo deve intendersi esclusa a decorrere dal giorno successivo a quello della denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

In deroga all'Art. 1896 del Codice Civile, il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo sostitutivo di cui all'Art. 334 del Codice delle Assicurazioni.

#### **Art. 2.19 - Pagamento delle franchigie (ove previste)**

La Società si impegna ad accertare l'entità dei danni e a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nel limite della franchigia.

Le Parti convengono che i sinistri saranno liquidati agli assicurati al lordo della franchigia contrattuale, a carico del Contraente.

La Società, con cadenza annuale, richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati a terzi e rientranti nel limite della franchigia. Le franchigie dovranno essere rimborsate dal Contraente entro 90 giorni dal ricevimento, da parte della Società, del relativo documento ritenuto corretto.

La Società

Il Contraente

-----

-----

## ART. 3 - CONDIZIONI SPECIALI

### Art. 3.1 - FORMULA TARIFFARIA “BONUS/MALUS”

La presente formula di assicurazione è applicabile ai seguenti tipi di veicoli:

- ciclomotori;
- motoveicoli;
- autovetture.

L'Assicurazione è stipulata nella forma “Bonus/Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei “periodi di osservazione” quali definiti dal precedente Art. 2.8, e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati secondo la tabella di merito che segue:

Classi di merito	Coefficienti di determinazione del premio
1	0,50
2	0,53
3	0,56
4	0,59
5	0,62
6	0,66
7	0,70
8	0,74
9	0,78
10	0,82
11	0,88
12	0,94
13	1,00
14	1,15
15	1,30
16	1,50
17	1,75
18	2,00

All'atto della stipulazione, trattandosi prevalentemente di mezzi già assicurati, il contratto è assegnato, per ogni veicolo, alla classe di merito riportata nelle rispettive schede e corrispondente alla tabella di cui sopra.

Il contratto è assegnato alla 14<sup>a</sup> classe se relativo a:

- veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
- veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico

Il contratto è assegnato alla 13<sup>a</sup> classe se relativo a veicolo assicurato in precedenza con formula tariffaria “Franchigia fissa ed assoluta”

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o



certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18<sup>^</sup>.

Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto viene assegnato, all'atto di rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella delle regole evolutive sotto riportata a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Lo stesso criterio vale per il caso che a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona, la Società abbia provveduto alla destinazione di una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di costituzione di riserva, il contratto, anche se in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.

Forma "Bonus/Malus", il contratto stesso è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione di cui all'Art. 2.11, rilasciata dal precedente assicuratore.

In mancanza della consegna dell'attestazione il contratto è assegnato alla classe di merito 18<sup>^</sup> della tabella sopra riportata. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso che l'attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma "bonus malus" che sia scaduto da più di tre mesi, salvo che il Contraente dichiari, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In mancanza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell'attestazione ovvero alla classe di merito 14<sup>^</sup> a seconda che la stipulazione dello stesso avvenga, rispettivamente, entro un anno dalla scadenza del contratto per il quale l'attestazione è stata rilasciata, o successivamente.

Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato nella forma tariffaria "bonus-malus" per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di tre mesi, si applica la disposizione dell'ottavo comma. Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con la clausola di "franchigia fissa ed assoluta", il contratto è assegnato alla classe di merito 14<sup>^</sup>.

La disposizione di cui al settimo comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno, presso una Società alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione alla Società o al Commissario Liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.

L'assegnazione alla classe di merito 18<sup>^</sup> effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al settimo e ottavo comma è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre sei mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dalla Società entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14<sup>^</sup>, a meno che il Contraente non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio. Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui ai commi sesto, settimo, ottavo, nono e decimo la disposizione del quinto comma. La stessa disposizione si applica, altresì, all'atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma "bonus-malus" in corso con la Società che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.

La Società, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo utile, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggiore premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.

Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, la Società invierà all'Assicurato una nuova attestazione dello stato del rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.

E' data facoltà al contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla seguente riportata tabella, offrendo alla Società, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente il rinnovo stesso. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell'Art. 149 del Codice delle Assicurazioni, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l'importo del danno liquidato dall'impresa Gestionaria ai sensi dell'Art. 30 della Convenzione CARD.

La Società

-----

Il Contraente

-----

### Art. 3.2 - TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE

Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"					
Classe di merito	0	1	2	3	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario-assicurato o del locatario nel caso di leasing.

Nel caso di alienazione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva del veicolo assicurato, di sua consegna in conto vendita e di sua sostituzione con altro della stessa tipologia da parte dello stesso proprietario, non si interrompe il periodo di osservazione in corso e viene mantenuta la classe di merito maturata. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Tuttavia in caso di furto del veicolo assicurato il proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà della classe di merito maturata. Tale diritto viene riconosciuto anche presso altro assicuratore, purché la stipula avvenga entro un anno dalla data del furto.

Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato o l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 14<sup>^</sup>.

Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.

### Art. 3.3 - Formula tariffa "fissa" con maggiorazione del premio per sinistrosità' (pejus)

La presente formula di assicurazione è applicabile ai seguenti tipi di veicoli:

- motoveicoli adibiti al trasporto di cose;
- autoveicoli adibiti al trasporto di cose;
- autoveicoli adibiti ad uso speciale.

L'Assicurazione è soggetta a maggiorazione del premio come di seguito precisato:

- qualora nel periodo di osservazione quale definito nel precedente Art. 2.8 vengano pagati due sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%;
- se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati tre o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.

I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno.

Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Società, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora l'attestazione di cui all'Art. 2.16, rilasciata dal precedente assicuratore, essa risulti dovuta.

Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre tre mesi il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto.

In presenza di tale dichiarazione, qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (Pejus) che risulti dovuta non verrà applicata.

Nel caso in cui il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza, il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al secondo comma.

In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro sei mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dalla Società entro la data di scadenza del contratto.

Le disposizioni di cui al quarto, quinto, sesto e settimo comma non si applicano se il contratto si riferisce a:

- a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
- b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico;
- c) veicolo assicurato in precedenza con la forma "franchigia".

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui ai precedenti punti a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al secondo comma.

La Società, infine, qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del "Pejus", sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, provvederà al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo utile.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito, ma che, se fosse stato appostato a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del Pejus, venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.

Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Società alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari, o che sia stata posta in

liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno dei criteri di penalizzazione, il Contraente deve provare di avere fatto richiesta dell'attestazione alla Società od al Commissario Liquidatore e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata. La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione nella persona del proprietario assicurato.

E' data facoltà al contraente di evitare le maggiorazioni di premio offrendo alla Società, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente il rinnovo stesso. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell'Art. 149 del Codice delle Assicurazioni, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l'importo del danno liquidato dall'impresa Gestionaria ai sensi dell'Art. 30 della Convenzione CARD.

### **Art. 3.4 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**

Ai fini della valutazione dei rischi previsti dal presente contratto, di seguito viene fornito l'elenco dei veicoli da assicurare e per ciascun mezzo vengono indicati: marca e modello, targa, cavalli fiscali, peso complessivo a pieno carico, classe di merito e valore assicurato. A fianco di ciascun veicolo si lasciano gli spazi per l'indicazione del premio annuo lordo.

La quotazione dovrà essere formulata tenendo conto della rispettiva classe di provenienza indicata nell'allegato. Relativamente ai ciclomotori e motocicli eventualmente previsti, il premio proposto dovrà corrispondere a quello stabilito da ciascuna Impresa per la "classe di ingresso".

Resta inteso che in sede di emissione della polizza si farà riferimento ai dati effettivi risultanti dalle attestazioni dello stato di rischio rilasciate dal precedente assicuratore e/o risultanti dalle rispettive carte di circolazione.

Si precisa infine che il premio annuo di polizza è subordinato alla verifica delle classi di merito di effettiva assegnazione.

### **MASSIMALI**

La presente assicurazione è prestata fino a concorrenza dei seguenti massimali, di cui all'offerta tecnica:

Euro 25.000.000,00 per ciclomotori/motocicli

Euro 25.000.000,00 per autovetture;

Euro 25.000.000,00 per autocarri;

Euro 25.000.000,00 per autobus;

Euro 25.000.000,00 per tutti gli altri veicoli.

La Società

-----

Il Contraente

-----

## **ART. 4 - INCENDIO**

### **Art. 4.1 – Oggetto dell'assicurazione**

L'impresa indennizza, nei limiti ed alle condizioni precisate sul singolo veicolo, e solo per quelli per cui tale garanzia è prevista i danni materiali e diretti causati da:

- Incendio, scoppio, esplosione ed azione del fulmine;

L'assicurazione è estesa:

- alle attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso permanentemente installate o validamente fissate;
- agli accessori di serie, compresi gli accessori fonoaudiovisivi;
- agli accessori aggiuntivi nei limiti delle somme convenute sul singolo veicolo;

La Società risponde dei danni subiti dal veicolo da incendio (combustione con sviluppo di fiamma), fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

In caso di DANNO PARZIALE la Società risponde dei danni subiti dal veicolo tenendo conto del degrado di uso e con applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile. L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

In caso di DANNO TOTALE la Società, nel limite del capitale indicato in polizza, rimborsa il valore commerciale del veicolo e degli eventuali accessori assicurati al momento del sinistro, deprezzati della medesima percentuale di degrado del veicolo. Limitatamente alle autovetture, qualora il sinistro avvenga entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione ed il capitale assicurato non sia inferiore al valore a nuovo, si considererà quale valore commerciale del veicolo assicurato un importo pari al capitale assicurato. Le spese di immatricolazione e di messa in strada saranno indennizzate se comprese nel capitale assicurato.

Si considera perdita totale ogni danno che raggiunga o superi un importo pari al 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Sia in caso di danno parziale che di danno totale, il valore commerciale del veicolo è determinato in base a quanto riportato su Eurotax Giallo o, in mancanza, da altra pubblicazione simile.

### **Art. 4.2 – Esclusioni**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, disordini, scioperi, atti di terrorismo, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- b) causati da atti di vandalismo, cioè da ogni atto di violenza, da chiunque operato con qualunque mezzo idoneo allo scopo di danneggiare;
- c) provocati dolosamente dal Proprietario, dal Conducente, dal Contraente e/o dall'Assicurato;
- d) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- e) causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma;

- f) conseguenti ad appropriazione indebita;
- g) agli accessori fono-audiovisivi e agli accessori aggiuntivi, salvo diversa pattuizione, ad eccezione degli accessori di serie.

#### **Art. 4.3 – Accessori fonoaudiovisivi**

L'assicurazione può essere estesa agli accessori fono-audiovisivi e agli impianti aggiuntivi, qualora formalmente pattuito.

La Società

-----

Il Contraente

-----

## ART. 5 - EVENTI SOCIO POLITICI

### Art. 5.1 – Oggetto dell'assicurazione

L'impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di disordini, scioperi, atti di terrorismo e atti di vandalismo con esclusione di quelli comunque subiti dal veicolo e suoi accessori in occasione o in conseguenza della circolazione successiva al verificarsi dell'evento.

Sono compresi i danni agli accessori fono-audiovisivi, agli accessori aggiuntivi se indicati in polizza e agli accessori di serie.

### Art. 5.2 – Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- b) provocati dolosamente dal Proprietario, dal Conducente, dal Contraente e/o dall'Assicurato;
- c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- d) agli accessori fono-audiovisivi e agli accessori aggiuntivi, salvo diversa pattuizione, ad eccezione degli accessori di serie.

La Società

-----

Il Contraente

-----



## Art. 6. FURTO

### Art. 6.1 - Oggetto della garanzia

La Società, per i mezzi per i quali tale garanzia è prevista, risponde della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto, rapina o estorsione, nonché dei danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.

La copertura del rischio Furto e/o rapina si intende estesa anche ai danni che il veicolo dovesse subire durante la circolazione dello stesso, successiva all'evento.

La Società risponde altresì dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati.

La garanzia si estende ai danni alle parti interne del veicolo.

### Art. 6.2 - Esclusioni

La garanzia furto non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:

- Atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- Tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi;
- Trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;
- Eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;
- Furto e la rapina commessi dai dipendenti del Contraente o dell'Assicurato;

La Società

Il Contraente

-----

-----

## **ART. 7 - AUTO RISCHI DIVERSI – EVENTI ATMOSFERICI**

### **Art.7.1 – Oggetto dell'assicurazione**

L'impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, pietre, frane, smottamenti, slavine, valanghe, straripamenti, mareggiate, caduta neve, ghiaccio, inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, anche per effetto di terremoto.

La Società

-----

Il Contraente

-----

## **ART. 8 - GARANZIE ACCESSORIE – Sempre operanti**

### **Art. 8.1 – Estensioni varie alla garanzia RCAuto**

Le garanzie RCA si intendono estese:

- nel caso di impiego di autoveicoli a scopo di prova, collaudo, dimostrazione;
- agli autoveicoli destinati ad esercitazione di guida per l'abilitazione del personale dipendente, in tal caso l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente;
- agli autoveicoli che fermi senza conducente si dovessero accidentalmente e per qualsiasi ragione muovere provocando danni a terzi;
- agli autoveicoli trainanti e trainati a rimorchio per effetto di guasti che non consentano la circolazione;
- agli autoveicoli tutti nell'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e comunque nei locali tutti in uso e/o proprietà dell'Assicurato/Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli;
- agli autoveicoli (ad esempio pulmini adibiti al trasporto di disabili, anziani ecc.) in occasione dell'apertura e chiusura delle portiere e durante la salita e la discesa dei passeggeri;
- per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici;
- per fatti dolosi commessi da persone per le quali l'Assicurato debba rispondere salvo rivalsa nei confronti del responsabile;
- ai danni a terzi derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all'interno dei depositi effettuati da persone non dipendenti del Contraente e in forza di specifico contratto d'appalto.

Si intendono compresi in garanzia i veicoli adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici, nonché i veicoli adibiti al trasporto di gas tossici o di materie esplosive a condizione che la destinazione d'uso corrisponda a quella prevista dal libretto di circolazione.

### **Art. 8.2 – Responsabilità civile dei trasportati**

L'impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.

### **Art. 8.3 – Imbrattamento della tappezzeria**

L'Impresa, rimborsa all'Assicurato, purché documentate, le spese sostenute per il ripristino della tappezzeria del veicolo assicurato, imbrattata o danneggiata a causa di trasporto necessitato per soccorso di vittime della strada comprovato con attestati di pubbliche autorità o di addetti di nosocomi e/o ospedali. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi.

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 500= per sinistro.

### **Art. 8.4 – Ricorso Terzi da incendio**

L'Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (alle persone, a cose o animali) con esclusione dei danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato.

La presente garanzia deve intendersi prestata con un limite di Euro 500.000.= per evento

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
- b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Il Contraente o l'Assicurato devono immediatamente informare l'impresa delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. Fermo restando il disposto dell'Art. 1917 del Codice Civile, III comma, l'Impresa ha la facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse, ma comunque non oltre il momento dell'eventuale transazione del danno, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del Contraente o Assicurato in qualunque sede, civile o penale, nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

L'Impresa non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

### **Art. 8.5 – Parificazione danni da incendio**

Sono parificati ai danni da incendio, oltre ai quelli fatti per ordine delle Autorità anche i danneggiamenti prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso sia esso incendio o uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza.

#### **Art. 8.6 – Rottura cristalli**

L'Impresa rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi, quando l'evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza o con altro contratto emesso separatamente con l'Impresa (incendio, furto, eventi socio-politici, eventi atmosferici e kasko).

Previa presentazione di regolare fattura la garanzia è prestata, per ogni evento, fino alla concorrenza di Euro 500= per ogni evento con il massimo di Euro 10.000= per anno, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli. Sono esclusi dalla garanzia le rigature e/o le segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e comunque i danni allo specchio retrovisore esterno e alla fanaleria in genere.

#### **Art. 8.7 – Perdita delle chiavi**

L'impresa rimborsa, previa presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto.

#### **Art. 8.8 – Spese di immatricolazione – Spese di assicurazione RCA – Tassa di proprietà**

La garanzia opera in tutti i casi in cui l'Assicurato perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di distruzione a seguito di sinistro.

L'impresa rimborsa all'Assicurato:

- a) l'importo massimo di Euro 300= delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo dello stesso tipo.
- b) l'importo pari a 1/360° del premio netto annuo previsto per la garanzia della responsabilità Civile auto, purché prestata dall'Impresa, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e quella della scadenza indicata sul certificato di assicurazione non oltre, comunque la data di comunicazione dell'autorità circa l'eventuale ritrovamento del veicolo o quello della sospensione della garanzia RCA;
- c) l'importo pari a 1/360° di quanto versato per tassa di proprietà per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la scadenza di validità in atto.

Le garanzie non operano qualora l'Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico.

#### **Art. 8.9 – Ripristino airbag**

Limitatamente alle autovetture, l'impresa rimborsa all'Assicurato, purché documentate, le spese sostenute a seguito dell'attivazione dell'airbag dovuta per cause accidentali oppure per incidente da circolazione fino alla concorrenza di Euro 500.=.

#### **Art. 8.10 – Aggiornamento automatico valori**

L'impresa si impegna ad adeguare ad ogni nuova annualità assicurativa, il valore dei mezzi assicurati in base a quanto riportato sulla pubblicazione specializzata "Eurotax o Quattroruote".

#### **Art. 8.11 - Traino**

Qualora il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizione di circolare autonomamente, l'impresa rimborserà, purché documentate, le spese di traino fino al più vicino punto di assistenza, oppure fino alla residenza abituale dell'Assicurato, o alla sua autocarrozzeria di fiducia.

Sono esclusi in ogni caso dal rimborso, il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina

#### **Art.8.12 – Recupero veicolo**

Qualora il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da:

- dover essere sollevato e trasportato;
- dover essere sollevato e poi trainato
- dover essere rimesso sulla sede stradale

la Società rimborserà, purché documentate, le spese di recupero del veicolo nel limite dell'importo di Euro 750,00= per singolo evento.

#### **Art. 8.13 – Garanzia Bagagli**

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti ed alle condizioni che seguono i danni subiti dal bagaglio trasportato a seguito di incendio o di incidente stradale che comporti la perdita totale/parziale del veicolo assicurato.

La garanzia è valida esclusivamente per il bagaglio di proprietà del conducente/trasportati intendendosi per tale gli oggetti di comune uso personale esclusi denaro, preziosi, titoli.

La garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di Euro 2.500.= per evento e con il limite di Euro 5.000.= per anno assicurativo.

#### **Art. 8.14 – Carico e scarico – limitatamente ai veicoli adibiti a trasporto cose**

L'assicurazione copre i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa, se eseguite con mezzi e dispositivi anche meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

Trattandosi di rischio non compreso nell'assicurazione obbligatoria, si precisa che le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per tale garanzia.

#### **Art. 8.15 – Rinuncia alla rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo**

L'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente o società proprietari o locatari e/o del Conducente del veicolo assicurato:

- a) nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
- b) nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza e sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli Artt. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e 187 "Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti" del Codice della Strada;
- c) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;

- d) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo. Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto c) o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo nel caso previsto al punto d) la società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente.

#### **Art. 8.16 - Valutazione a nuovo delle parti di ricambio**

Questa garanzia è operante unicamente per gli automezzi immatricolati per la prima volta da non più di due anni. Ove tra i rischi assicurati siano compresi l'incendio dell'autoveicolo, la Società valuterà il danno dando alle sole parti di ricambio il valore a nuovo al momento della stima, con il limite massimo complessivo dell'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

#### **Art. 8.17 - Trasporto con ambulanza**

La Società rimborsa fino alla concorrenza di Euro 500,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dagli occupanti del veicolo assicurato in caso di trasporto in ospedale effettuato con ambulanza a seguito di incidente conseguente alla circolazione del veicolo stesso. La prestazione non può cumularsi con prestazione analoga prevista da altro contratto in corso con la Società al momento del sinistro. Le spese sostenute devono essere comprovate da regolare fattura

#### **Art. 8.18 - Autovettura in sostituzione**

La Società rimborsa fino alla concorrenza di Euro 500,00 per ogni sinistro le spese sostenute per il noleggio di un'autovettura in sostituzione di quella assicurata indisponibile a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie prestate. Il noleggio deve essere comprovato da regolare fattura. La prestazione non può cumularsi con prestazione analoga prevista dalla Assicurazione Assistenza Autovettura.

#### **Art. 8.19 - Rimborso spese di rimpatrio**

Se il veicolo assicurato non è in grado di rientrare in Italia in modo autonomo, a seguito di incendio indennizzabile a termini di polizza o di altro sinistro che rientra nelle garanzie prestate dalla polizza, verificatisi in uno dei paesi esteri per i quali le garanzie sono estese, la Società rimborsa fino alla concorrenza di Euro 1000,00 per ogni sinistro le spese sostenute e documentate per il rimpatrio con qualsiasi mezzo.

#### **Art. 8.20 - Soccorso stradale**

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di Euro 500,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato o ritrovato a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie incendio.

#### **Art. 8.21 – Danni da inquinamento**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze

liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza (e necessarie al suo funzionamento), qualora lo stesso non si trovi in circolazione o in navigazione.

Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo da parte delle sostanze succitate.

I massimali di esposizione e l'eventuale franchigia contrattuale per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia R.C.

La garanzia non opera:

- qualora il mezzo descritto in polizza non sia coperto da valida garanzia per RC.;
- per i danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- per i danni conseguenti ad operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del carburante del mezzo descritto in polizza effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
- se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali dal D.Lgs. n. 209/2005 - art.129, nei confronti dell'Assicurato ovvero per le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano i danni in occasione di lavoro o di servizio.

#### **Art. 8.22 – Dissequestro del mezzo**

La Società assiste a proprie spese l'Assicurato, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, al fine della restituzione dell'automezzo garantito sottoposto a fermo o sequestro da parte dell'Autorità in conseguenza di qualsiasi sinistro che rientri nelle garanzie prestate dalla polizza.

La Società

Il Contraente

-----

-----



## Disposizione finale

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la determinazione di aggiudicazione del Contraente è considerato parte integrante del contratto di appalto che sarà stipulato in forma pubblico amministrativa.

La Società

Il Contraente

-----

-----

## Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia;

Art. 1.7 - Durata del contratto;

Art. 1.8 - Cessazione anticipata del contratto;

Art. 1.10 - Foro competente;

Art. 1.12 - Coassicurazione e delega;

La Società

Il Contraente

-----

-----

**ALLEGATO C 3 (PROSPETTO DI OFFERTA ECONOMICA)****LOTTO 3 “LIBRO MATRICOLA”**

Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione

*(da compilarsi esclusivamente in sede di Offerta Economica)*

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

1	CONTRAENTE:  C.F.: 80002710764	Provincia di Potenza Piazza Mario Pagano 85100 Potenza
2	DURATA CONTRATTUALE:	<b>Anni 3 (tre)</b>  dalle ore 24:00 del 30.06.2024  alle ore 24:00 del 30.06.2027
3	SEZIONI ASSICURATE:  Responsabilità Civile          Furto   Incendio	Come da offerta Tecnica       N.B. :  E' data facoltà al Contraente di accendere le garanzie A.R.D.  (Incendio, Furto, Eventi Socio-Politici, Eventi Atmosferici, Danni accidentali) per gli automezzi di interesse.

4.	OFFERTA		
4.1 Responsabilità Civile			
Da indicare:			

La sottoscritta Società ha applicato agli automezzi di cui all'Allegato "Elenco Automezzi" la seguente tariffa e si impegna altresì ad applicarla agli eventuali veicoli che il Contraente dovesse inserire nella presente polizza a libro matricola, per tutta la durata contrattuale.

per le autovetture, riferendosi alla classe di merito di ciascun veicolo di cui all'Allegato "Elenco Automezzi", il premio annuo lordo onnicomprensivo per ciascuna delle sotto elencate fasce:

Fascia per Cavalli Fiscali	Premio annuo lordo
fino a 8	Euro.....
da 9 a 10	Euro.....
da 11 a 12	Euro.....
da 13 a 14	Euro.....
da 15 a 16	Euro.....
da 17 a 18	Euro.....
da 19 a 20	Euro.....
oltre 20	Euro.....

per autocarri adibiti a trasporto di cose, riferendosi alla tariffa fissa, il premio annuo lordo onnicomprensivo per ciascuna delle sotto elencate fasce:

Fascia per Quintali	Premio annuo lordo
fino a 15	Euro.....
da 16 a 25	Euro.....
da 26 a 35	Euro.....
da 36 a 70	Euro.....
da 71 a 360	Euro.....
oltre 360	Euro.....

per veicoli speciali, riferendosi alla tariffa fissa, il premio annuo lordo onnicomprensivo per ciascuna delle sotto elencate fasce:

Fascia per Quintali	Premio annuo lordo Euro
fino a 15	Euro.....
da 16 a 25	Euro.....
da 26 a 35	Euro.....
da 36 a 70	Euro.....
da 71 a 360	Euro.....
Oltre 360	Euro.....

per autobus in servizio urbano, riferendosi alla tariffa fissa, il premio annuo lordo onnicomprensivo per ciascuna delle sotto elencate fasce:

Fascia per Abitanti	Premio annuo lordo
---------------------	--------------------

Fino a 80.000	Euro.....
Oltre 80.000	Euro.....

per motocicli e ciclomotori, riferendosi alla tariffa fissa, il premio annuo lordo onnicomprensivo per ciascuna delle sotto elencate fasce:	
Fascia per cilindrata	Premio annuo lordo
fino a 50cc	Euro.....
oltre 50cc fino a 150cc	Euro.....
oltre 150cc fino a 400cc	Euro.....
oltre 400cc	Euro.....

per motocarri, riferendosi alla tariffa fissa, il premio annuo lordo onnicomprensivo per ciascuna delle sotto elencate fasce:	
Fascia per cilindrata	Premio annuo lordo Euro
fino a 50 cc	Euro.....
oltre 50 cc fino a 150 cc	Euro.....
oltre 150 cc fino a 250 cc	Euro.....
oltre 250 cc fino a 750 cc	Euro.....
oltre 750 cc	Euro.....

## 4.2 – Sezione Furto

Da indicare il premio espresso in Euro (per migliaia assicurate) distinto per categoria:

- per autovetture: \_\_\_\_\_
- per autocarri: \_\_\_\_\_
- per ambulanze ed altri veicoli speciali: \_\_\_\_\_
- per autobus: \_\_\_\_\_
- per motocicli / ciclomotori: \_\_\_\_\_
- per motocarri: \_\_\_\_\_

## 4.3 - Sezione Incendio

Da indicare il premio espresso in Euro (per migliaia assicurate) distinto per categoria:

- per autovetture: \_\_\_\_\_
- per autocarri: \_\_\_\_\_
- per ambulanze ed altri veicoli speciali: \_\_\_\_\_
- per autobus: \_\_\_\_\_
- per motocicli / ciclomotori: \_\_\_\_\_
- per motocarri: \_\_\_\_\_

<b>5</b>	<b>Premio triennale lordo complessivo elaborato sulla base dell' Allegato "Elenco Automezzi"</b> (Importo di aggiudicazione)		(in cifre) Euro ..... (in lettere) Euro .....
----------	---	--	--

			(in percentuale) .....%.....
5.1	Rateo alla firma (30.06.2024-30.06.2025)		(in cifre) Euro..... (in lettere) Euro .....

<b>6</b>	<b>ACCETTAZIONE</b>
<p>La Società ....., autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS o D.M. n. .... del ..... pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. .... del ....., (o suo supplemento n... ) dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando di gara ed il presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.</p>	
<b>7</b>	<b>CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b>
<p>Il Contraente, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n.2016/679, acconsente al trattamento dei dati da parte della Società per finalità assicurative, ovvero per poter soddisfare, nell'ambito degli obblighi contrattuali, le sue richieste in qualità di terzo danneggiato (in particolare per consentire la gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale, la liquidazione delle prestazioni contrattuali, la liquidazione dei sinistri, o i pagamenti/rimborsi di altre prestazioni).</p> <p>I dati personali saranno trattati dalla Società _____ - Titolare del trattamento - con modalità e procedure che comportano anche l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, nonché l'impiego di algoritmi dedicati, con l'esclusivo scopo di fornire al contraente i servizi assicurativi di cui alla presente polizza.</p>	

Data .../.../.....

La Società

Il Contraente

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Provincia di Potenza  
Piazza Mario Pagano  
85100 Potenza**

**CAPITOLATO SPECIALE  
DI POLIZZA KASKO e ROTTURA CRISTALLI  
per i danni ai veicoli utilizzati dai dipendenti, autorizzati a servirsi di  
mezzo proprio, per missioni e adempimenti di servizio**

## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

**Compagnia e/o Società**

L'Impresa Assicuratrice.

**Contraente**

Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza.

**Assicurato**

Il soggetto nel cui interesse è stipulata l'assicurazione.

**Polizza**

Il contratto di assicurazione.

**Premio**

La somma dovuta alla Società.

**Rischio**

La probabilità che si verifichi il sinistro.

**Sinistro**

Il verificarsi del fatto dannoso previsto in polizza.

**Indennizzo / Risarcimento**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**Scoperto**

Percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

**Franchigia**

Parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

**Primo Rischio Assoluto**

Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

**Periodo assicurativo annuo**

L'intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell'assicurazione

## **1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

### **1.2 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

### **1.3 – Regolazione del premio**

Il premio viene anticipato dal Contraente in via provvisoria nell'importo minimo indicato nella scheda tecnica ed è definito alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come riferimento per la determinazione del premio stesso.



A tal fine, entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo assicurativo annuo, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società l'ammontare delle variazioni di cui sopra affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.

La differenza attiva di premio eventualmente risultante dalla regolazione deve essere pagata nei 60 giorni successivi alla data di ricevimento della relativa appendice da parte del Contraente.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore ai 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o in garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alla ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

#### **1.4 Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **1.5 Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, entrambe le parti possono recedere dal contratto, tramite raccomandata A.R. o PEC, con effetto dalla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso, a condizione che il recesso venga inviato all'altra parte almeno 120 giorni prima di tale scadenza.

Nel caso di recesso da parte della Società, la stessa si obbliga ad inviare unitamente alla comunicazione di recesso una statistica sinistri aggiornata secondo le modalità indicate al successivo art. 1.9.

#### **1.6 Durata del contratto**

Il contratto ha la durata di anni tre (3) e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di **180** giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio, salvo in caso di recesso per sinistro.

#### **Art. 1.7 Denuncia dei sinistri – Obblighi dell'assicurato**

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro 30 giorni dal momento in cui l'ufficio assicurazioni del Contraente ne è venuto a conoscenza, a parziale deroga dell'art. 1913 c.c.

La denuncia deve contenere l'indicazione di tutti i dati in possesso del Contraente relativi al sinistro.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

#### **1.8 Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non è espressamente regolato dalle Condizioni Contrattuali valgono le norme di legge.

#### **1.9 Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio**

La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) estremi del danneggiato;
- b) data evento;
- c) stato di gestione (riservato/senza seguito/liquidato);
- d) importo riservato;
- e) importo liquidato.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.

La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere, che il Contraente d'intesa con la Società ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto.

#### **1.10 Assicurazione presso diversi Assicuratori**

Si conviene tra le Parti che qualora si rilevi che per lo stesso oggetto del presente contratto esistano altre coperture, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi. La Società rinuncia fin d'ora alla facoltà concessale dal disposto dell'art.1910 del Codice Civile. Si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se richiesto dalla Società.

#### **1.11 Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

#### **1.12 Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **1.13 Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo dove ha sede legale il Contraente.

#### **1.14 Forma delle comunicazioni**

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o e-mail o pec o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

#### **1.15 Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante e la Società assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

La Società

Il Contraente / Assicurato

-----

-----

## 2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE KASKO -ROTTURA CRISTALLI

### 2.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dall'Assicurato - anche se derivanti da colpa grave del medesimo - per il danneggiamento o la perdita del veicolo assicurato, conseguenti agli eventi indicati nelle seguenti definizioni:

- **Kasko** - collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento, uscita di strada, per effetto della circolazione, sia su area pubblica sia su area privata;
- **Rottura cristalli** - la Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito della rottura dei medesimi, dovuta a qualsiasi causa, durante la missione autorizzata.

L'assicurazione comprende i danni ad impianti, dispositivi vari esclusivamente se verificatisi in seguito e congiuntamente a un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

### 2.2 Descrizione del rischio/Veicoli assicurati

L'assicurazione vale per i veicoli, esclusi quelli di proprietà o nella disponibilità del Contraente in quanto in locazione o concessi in comodato allo stesso, utilizzati dai seguenti soggetti, da intendersi pertanto quali Assicurati:

Dipendenti del Contraente, e - se assicurabili dal Contraente in forza di specifiche previsioni di leggi, contratti o convenzioni - altri soggetti dei quali lo stesso si avvalga nell'esercizio dell'attività (quali, a titolo meramente indicativo e non esaustivo: personale in comando o distacco funzionale o avvalimento da altri Enti, collaboratori a progetto, lavoratori somministrati, occupati in lavori socialmente utili, volontari), per la cui identificazione varrà la documentazione amministrativa tenuta dal Contraente medesimo a termini di legge.

L'assicurazione vale per i rischi derivanti dall'uso dei veicoli per conto e nell'interesse del Contraente, in occasione di trasferte, missioni, adempimenti di servizio o trasferimenti connessi con l'espletamento delle funzioni di mandato e/o incarico, compreso il rischio derivante dai trasferimenti dal domicilio, dimora o sede di lavoro, alla sede nella quale sia previsto lo svolgimento dell'attività di mandato o incarico e viceversa.

### 2.3 Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

Provincia di Potenza – Polizza Kasko e Rottura cristalli per i danni ai veicoli utilizzati dai dipendenti autorizzati a servirsi di mezzo proprio per missioni e adempimenti fuori servizio  
Anni 2024/2027

- a) avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari e invasioni nonché di sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- b) conseguente a traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano;
- c) derivanti da uso improprio del veicolo;
- d) provocati o agevolati dolosamente dal Contraente e/o dall'Assicurato o dalle persone di cui essi debbano rispondere a norma di legge;
- e) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare, competizioni sportive e relative prove.

L'assicurazione non è inoltre operante:

- se il veicolo è guidato da persona non munita di regolare abilitazione alla guida;
- se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti.

## **2.4 Esclusioni OFAC – Sanzioni Internazionali**

La Società non è tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunchè in virtù del presente contratto qualora ciò possa esporre la Società o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

## **2.5 Esclusione Cyber Risk**

Relativamente alle garanzie prestate alla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a :

1. manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione e ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, archivi digitali, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
2. utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;
3. riduzione della funzionalità, disponibilità, funzionamento di hardware, microchip, circuiti

- integrati o dispositivi simili nelle apparecchiature informatiche o non informatiche;
4. trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);
  5. computer hacking;
  6. computer virus o programmi simili (trojan, storm, bombe logiche e codici dannosi in genere, ecc...);
  7. funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari;
  8. danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (se conseguenti ad un evento sopraindicato);
  9. qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);
  10. violazione del nuovo regolamento GDPR sulla Privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/279, e successive modifiche e integrazioni;
- salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio.

Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari “colpa grave” e “buona fede” che pertanto, si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.

## **2.6 Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per il territorio degli Stati d'Europa.

## **2.7 Denuncia dei sinistri - obblighi del contraente**

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso alla Società, entro 30 giorni da quando il proprio ufficio assicurazioni ne ha avuto conoscenza.

La denuncia deve contenere l'indicazione di tutti i dati in possesso del Contraente relativi al sinistro.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

## **2.8 Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

Provincia di Potenza – Polizza Kasko e Rottura cristalli per i danni ai veicoli utilizzati dai dipendenti autorizzati a servirsi di mezzo proprio per missioni e adempimenti fuori servizio  
Anni 2024/2027

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima, su richiesta di uno di essi.

Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine - anche su istanza di una sola delle Parti - sono demandate al Presidente del Tribunale del foro competente.

Il Contraente sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo.

## **2.9 Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del sinistro, senza che sia stata fatta opposizione e sempre che il Contraente, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla norma "esclusioni".

## **2.10 Rinuncia al diritto di rivalsa**

La Società conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 C.C., rinunciando ad esercitarlo nei confronti degli assicurati e dei trasportati.

La Società

Il Contraente / Assicurato

-----

-----

## **3. MASSIMALI, LIMITI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI**



### **3.1 Forma della garanzia - Massimale assicurato**

La garanzia è prestata nella forma a "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO" con il limite di indennizzo di **euro 40.000,00** per ciascun veicolo coinvolto nel sinistro.

### **3.2 Garanzie aggiuntive – Rottura Cristalli – Massimale Assicurato**

Il limite massimo di indennizzo previsto per la garanzia della rottura dei cristalli è di **€ 1.000,00**.

### **3.3 Franchigia**

In caso di sinistro verrà applicata una franchigia di **Euro 200,00** per ciascun veicolo assicurato che risulti danneggiato. Resta tuttavia convenuto che la Società provvederà in ogni caso alla gestione e liquidazione anche dei danni il cui importo rientri totalmente o parzialmente nella franchigia suindicata. Al termine di ciascuna annualità assicurativa la Società provvederà a richiedere in unica soluzione al Contraente il rimborso delle franchigie per i sinistri liquidati, che il Contraente si obbliga a rimborsare alla Società entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di quest'ultima.

### **3.4 Estensione danni ai beni trasportati**

Limitatamente ai soggetti per i quali esista espressa previsione del CCNL di comparto, l'assicurazione deve intendersi estesa ai danni subiti dai beni trasportati sul mezzo di trasporto assicurato, esclusivamente se verificatisi congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza. In deroga ad ogni diversa pattuizione contrattuale, l'anzidetta estensione è prestata con il limite di indennizzo di **Euro 1.500,00** per sinistro.

Restano in ogni caso esclusi dalla presente estensione i seguenti beni: oggetti preziosi, gioielli, pellicce, denaro e titoli di credito in genere.

### **3.5 Estensione Traino e recupero**

La presente garanzia opera in caso di incidente da circolazione, pertanto la Società rimborsa, purché documentate e fino alla concorrenza di **Euro 500,00**, le spese di recupero e/o traino fino al punto di assistenza più vicino in grado di procedere alle riparazioni, oppure fino alla residenza del Contraente o fino al punto di assistenza di fiducia.

Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per le riparazioni e i costi relativi all'esecuzione delle stesse. La garanzia è operante anche qualora le operazioni di cui sopra vengano effettuate con mezzi del Contraente.

### **3.6 Estensione Spese di immatricolazione**

Le garanzie operano in tutti i casi in cui il Contraente perda la disponibilità del veicolo assicurato per distruzione a seguito di sinistro.

La Società rimborsa all'Assicurato l'importo - fino al massimo di **Euro 500,00** - delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo simile;

Le garanzie non operano qualora l'Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico (fatta eccezione per i ciclomotori).

La Società

---

Il Contraente / Assicurato

---

**ALLEGATO C 4 (PROSPETTO DI OFFERTA ECONOMICA)****LOTTO 4 - Polizza Kasko e Rottura Cristalli**

Costituente parte integrante del presente contratto di assicurazione

*(da compilarsi esclusivamente in sede di Offerta Economica)*

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

<b>CONTRAENTE</b>	Provincia di Potenza Piazza Mario Pagano 85100 Potenza
C.F.: 80002710764	

<b>2. DURATA CONTRATTUALE</b>	Anni 3 dalle ore 24:00 del 30/06/2024 alle ore 24:00 del 30/06/2027
-------------------------------	---

<b>3. SEZIONI ASSICURATE</b>	Sez. I Cose
------------------------------	-------------

<b>4. SOMME ASSICURATE:</b>	
Massimale Euro	<b>€ 40.000,00 Base d'asta offerta tecnica</b>
Franchigia	<b>€ 200,00 Base d'asta offerta tecnica</b>

<b>5. OFFERTA</b>	<b>Premio lordo unitario per Km. (importo di aggiudicazione)</b> _ (In cifre) Euro ..... (In lettere) Euro..... <b>Premio annuo lordo (importo di aggiudicazione):</b> (in cifre) Euro ..... (in lettere) Euro ..... <b>Percentuale</b> (in cifre) Euro ..... (in lettere) Euro .....
<b>PERCORRENZA ANNUA: Km 11.700</b>	

	<b>Premio triennale lordo (importo di aggiudicazione):</b> (in cifre) Euro ..... (in lettere) Euro .....
<b>6.</b> <b>Costi aziendali adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</b>	(in cifre) Euro ..... (in lettere) Euro .....

## 7. ACCETTAZIONE

La Società ....., autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS o D.M. n. .... del ..... pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n. ) n. del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando di gara ed il presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

## 8. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Contraente, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n.2016/679, acconsente al trattamento dei dati da parte della Società per finalità assicurative, ovvero per poter soddisfare, nell'ambito degli obblighi contrattuali, le sue richieste in qualità di terzo danneggiato (in particolare per consentire la gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale, la liquidazione delle prestazioni contrattuali, la liquidazione dei sinistri, o i pagamenti/rimborsi di altre prestazioni).

I dati personali saranno trattati dalla Società \_\_\_\_\_ - Titolare del trattamento - con modalità e procedure che comportano anche l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, nonché l'impiego di algoritmi dedicati, con l'esclusivo scopo di fornire al contraente i servizi assicurativi di cui alla presente polizza

La Società

Il Contraente

**PROVINCIA DI POTENZA**  
**SCHEDA DI OFFERTA TECNICA - INCENDIO DEL PATRIMONIO**

(anni 2024/2027)

**LOTTO N. 1 – CIG \_\_\_\_\_**

Il sottoscritto: \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità  
 di Legale Rappresentante dell'Impresa \_\_\_\_\_

Sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

Tel \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ @mail \_\_\_\_\_

Cod. Fisc. \_\_\_\_\_ Partita I.V.A \_\_\_\_\_

ai sensi dell' art. 47 del D. P. R 445/2000,

**DICHIARA:**

**OFFERTA TECNICA**

- ☐ di offrire incondizionatamente tutte le specifiche tecniche ed accettare tutte le condizioni recate dal Capitolato Speciale allegato al bando di gara

**OPPURE**

- ☐ di offrire la/e seguente/i variante/i, rispetto al Capitolato Speciale allegato al bando di gara

Garanzie	Franchigie/Scoperti OFFERTA TECNICA	Limiti di risarcimento per sinistro e per anno OFFERTA TECNICA
Percentuale unica di ribasso	.....%	.....%
Ricorso Terzi	€.....	€.....
Fenomeno Elettrico	€.....	€.....
Onorari Periti	€.....	€.....
Onorari Architetti/Consulenti	€.....	€.....
Differenziale storico e artistico	€.....	€.....
Eventi atmosferici	€.....	€.....
Enti all'aperto/Sottolimito		
Grandine (Art. 4.44)	€.....	€.....

Eventi socio-politici (escluso Terrorismo e Sabotaggio)	€.....	€.....
Terrorismo e Sabotaggio		
Acqua piovana	€.....	€.....
Acqua condotta	€.....	€.....
Spese di ricerca e riparazione guasti	€.....	€.....
Spese di ricostruzione cose particolari e archivi	€.....	€.....
Spese di demolizione e sgombero (Art.4.18)	€.....	€.....
Ordinanze autorità – Oneri urban.	€.....	€.....
Spese extra	€.....	€.....
Rigurgito acque di scarico/ Intasamento gronde e pluviali	€.....	€.....
Neve/Gelo/Ghiaccio	€.....	€.....
Vetri/Cristalli per lastra	€.....	€.....
Vetri/Cristalli per sinistro	€.....	€.....
Spese di rimozione/Collocamento	€.....	€.....
Beni presso Terzi	€.....	€.....
Dispersione liquidi	€.....	€.....
Rimpiazzo combustibile	€.....	€.....
Furto fissi ed infissi	€.....	€.....
Effetti personali dei Dipendenti	€.....	€.....
Merci in refrigerazione	€.....	€.....
Alluvione/Inondazione/Allagamenti	€.....	€.....
Terremoto	€.....	€.....

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**N.B.: In caso di A.T.I. o coassicurazione l'offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di tutte le Imprese costituenti il raggruppamento.**

**PROVINCIA DI POTENZA**  
**SCHEDA DI OFFERTA TECNICA**  
**INFORTUNI DIPENDENTI IN MISSIONE E AMMINISTRATORI**  
**(anni 2024/2027)**

**LOTTO N. 2 – CIG:** \_\_\_\_\_

Il sottoscritto: \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità  
di Legale Rappresentante dell'Impresa \_\_\_\_\_

Sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

Tel \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ @mail \_\_\_\_\_

Cod. Fisc. \_\_\_\_\_ Partita I.V.A \_\_\_\_\_

**ai sensi dell' art. 47 del D. P. R 445/2000,**

**DICHIARA:**

**OFFERTA TECNICA**

- ☐ di offrire incondizionatamente tutte le specifiche tecniche ed accettare tutte le condizioni recate dal Capitolato Speciale allegato al bando di gara

**OPPURE**

- ☐ di offrire la/e seguente/i variante/i, rispetto al Capitolato Speciale allegato al bando di gara, relativamente alle somme assicurate

**AMMINISTRATORI (n.13) / DIPENDENTI**

**MORTE** €..... %

**AMMINISTRATORI (n.13) /DIPENDENTI**

**INVALIDITA' PERMANENTE** €..... %

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**N.B.: In caso di A.T.I. o coassicurazione l'offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di tutte le Imprese costituenti il raggruppamento.**

PROVINCIA DI POTENZA

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA - LIBRO MATRICOLA

(anni 2024/2027)

LOTTO N. 3 – CIG: \_\_\_\_\_

Il sottoscritto: \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità  
di Legale Rappresentante dell'Impresa \_\_\_\_\_

Sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

Tel \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ @mail \_\_\_\_\_

Cod. Fisc. \_\_\_\_\_ Partita I.V.A \_\_\_\_\_

ai sensi dell' art. 47 del D. P. R 445/2000,

DICHIARA:

OFFERTA TECNICA

- ☐ di offrire incondizionatamente tutte le specifiche tecniche ed accettare tutte le condizioni recate dal Capitolato Speciale allegato al bando di gara

OPPURE

- ☐ di offrire la/e seguente/i variante/i, rispetto al Capitolato Speciale allegato al bando di gara, relativamente alle somme assicurate

MASSIMALE PER SINISTRO € \_\_\_\_\_ (in cifre) (.....) .....%  
(in lettere)

MASSIMALE PER PERSONA € \_\_\_\_\_ (in cifre) (.....) .....%  
(in lettere)

MASSIMALE PER COSE/ANIMALI € \_\_\_\_\_ (in cifre) (.....) .....%  
(in lettere)

Data \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

N.B.: In caso di A.T.I. o coassicurazione l'offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di tutte le Imprese costituenti il raggruppamento.



PROVINCIA DI POTENZA

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA

POLIZZA KASKO + ROTTURA CRISTALLI danni mezzi autorizzati

(anni 2024/2027)

LOTTO N.4 – CIG: \_\_\_\_\_

Il sottoscritto: \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità  
di Legale Rappresentante dell'Impresa \_\_\_\_\_

Sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

Tel \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ @mail \_\_\_\_\_

Cod. Fisc. \_\_\_\_\_ Partita I.V.A \_\_\_\_\_

ai sensi dell' art. 47 del D. P. R 445/2000,

DICHIARA:

OFFERTA TECNICA

- ☐ di offrire incondizionatamente tutte le specifiche tecniche ed accettare tutte le condizioni recate dal Capitolato Speciale allegato al bando di gara

OPPURE

- ☐ di offrire la/e seguente/i variante/i, rispetto al Capitolato Speciale allegato al bando di gara, relativamente alle somme assicurate

LIMITE INDENNIZZO € \_\_\_\_\_ (.....) .....%

FRANCHIGIE € \_\_\_\_\_ (.....) .....%

Data \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

**N.B.:** In caso di A.T.I. o coassicurazione l'offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di tutte le Imprese costituenti il raggruppamento.

**ALLEGATO C 1 - PROSPETTO DI OFFERTA ECONOMICA****LOTTO 1 - INCENDIO PATRIMONIO - CIG: \_\_\_\_\_**

Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione  
**(da compilarsi esclusivamente in sede di Offerta Economica)**

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati  
di seguito riepilogati:

<b>1</b>	<b>CONTRAENTE</b>  C.F. 80002710764	Provincia di Potenza Piazza Mario Pagano 85100 POTENZA
<b>2</b>	<b>DURATA CONTRATTUALE:</b>	Anni 3  dalle ore 24:00 del 30/06/2024 alle ore 24:00 del 30/06/2027
<b>3</b>	<b>RISCHIO ASSICURATO:</b>	Incendio Patrimonio e rischi accessori
<b>4</b>	<b>SOMME ASSICURATE:</b>  - <b>Fabbricati</b>  - <b>Patrimonio Mobiliare</b>	<b>Euro 328.496.664,7</b>  <b>Euro 10.250.000,00</b>
<b>5</b>	<b>PREMIO TRIENNIO LORDO:</b>  - <b>Fabbricati/ Patrimonio Mobiliare</b>	<b>Euro ..... (in cifre)</b>  <b>Euro ..... (in lettere)</b>

		<b>Percentuale .....‰</b>
<b>6</b>	<b>(Premio annuo lordo/ Rateo alla firma 30/06/2024/ 30/06/2025)</b>	<b>(in cifre) Euro</b> .....  <b>(in lettere) Euro</b> .....
<b>7</b>	<b>Costi aziendali adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</b>	<b>in cifre) Euro</b> .....  <b>(in lettere) Euro</b> .....
<b>8</b>	<b>ACCETTAZIONE</b>	

La Società....., autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS o D.M. n. .... del ..... pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n. .... ) n. .... del ..... , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte la lettera di invito/bando di gara ed il presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

<b>9</b>	<b>CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b>
----------	---

I dati personali relativi agli operatori economici partecipanti alla gara saranno trattati dalla Provincia, nella propria qualità di Titolare del trattamento, in conformità al Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) ed al D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018 (Codice Privacy) e saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara.

Tali dati personali saranno trattati senza necessità di ottenere il consenso dell'interessato, in conformità all'art. 6, lettere b, c, e ed f, GDPR, per le seguenti finalità: (a) adempiere agli obblighi precontrattuali e contrattuali derivanti dall'eventuale conclusione del contratto; (b) rispettare le

disposizioni di leggi e regolamenti (nazionali o comunitari), ovvero eseguire un ordine di Autorità giudiziarie o di organismi di vigilanza ai quali la Provincia è soggetta; (c) eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; (d) esercitare i diritti della Provincia, in particolare, quello, eventuale, di difesa in giudizio. Il conferimento dei dati per le finalità sopra menzionate è obbligatorio. La mancanza dei dati e/o l'eventuale espresso rifiuto al trattamento comporterà l'impossibilità per la Provincia di svolgere le proprie obbligazioni contrattuali oppure la possibile violazione di norme di legge e/o di richieste delle Autorità competenti. Per le finalità di cui sopra, i dati personali potranno essere resi

accessibili: 1) a dipendenti e collaboratori della Provincia, nella loro qualità di addetti autorizzati al trattamento dei dati; 2) a terzi soggetti (ad esempio, provider per la gestione e manutenzione dei gestionali informatici) che svolgono attività in outsourcing per conto della Provincia, nella loro

qualità di responsabili del trattamento; 3) ad Autorità di vigilanza, altri enti ed organismi pubblici.

La Società

Il Contraente

-----

-----

**ALLEGATO C 2- PROSPETTO DI OFFERTA ECONOMICA****LOTTO 2 - Infortuni Dipendenti In Missione e  
Amministratori CIG: \_\_\_\_\_**

Costituente parte integrante del presente contratto di  
assicurazione

***(da compilarsi esclusivamente in sede di Offerta Economica)***

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base  
ai dati riepilogati di seguito:

<b>CONTRAENTE</b>		Provincia di Potenza Piazza Mario Pagano 85100 Potenza
C.F.: 80002710764		

<b>2. DURATA CONTRATTUALE</b>		Anni 3  dalle ore 24:00 del 30/06/2024 alle ore 24:00 del 30/06/2027
-------------------------------	--	---

<b>3. SEZIONI ASSICURATE</b>		Sez. I Infortuni
------------------------------	--	------------------

<b>4. SOMME ASSICURATE:</b>		<b>Importo di aggiudicazione</b>
<b>Sezione I</b>		
<b>Amministratori (n.13) /Dipendenti</b>		<b>Euro 520.000/00 base d'asta</b>
- caso <b>Morte</b>		(In cifre )Euro_..... ..... (In lettere ) Euro..... (Percentuale) .....%.....
<b>Amministratori (n.13) /Dipendenti</b>		
- caso <b>Invalità Permanente</b>		<b>Euro 700.000/00 base d'asta</b>

Polizza Infortuni Dipendenti in Missione e Amministratori/Provincia di Potenza  
Triennio 2024 / 2027

		(In cifre) Euro.....
		(In ..... lettere) Euro.....
		(Percentuale) .....%.....

<b>5. OFFERTA</b>  <b>Sezione I Infortuni</b>  1) numero mezzi dell'Ente utilizzati per missioni/servizi fuori Sede  N. 85 X Euro .....=  N km percorsi con i mezzi inclusi nella Libro Matricola Km 500.000  2) numero Km percorsi con il mezzo proprio Km 11.700 3) numero Amministratori 13.	<b>Premio annuo lordo:</b>   <b>(in cifre) Euro</b> .....  <b>(in lettere) Euro</b> .....
<b>6.</b>  <b>Costi aziendali adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</b>	 <b>(in cifre) Euro</b> .....  <b>(in lettere) Euro</b> .....

<b>7. ACCETTAZIONE</b>
------------------------

La Società ....., autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS o D.M. n. .... del ..... pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n.

) n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando di gara ed il presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

## **8. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali relativi agli operatori economici partecipanti alla gara saranno trattati dalla Provincia, nella propria qualità di Titolare del trattamento, in conformità al Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) ed al D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018 (Codice Privacy) e saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara.

Tali dati personali saranno trattati senza necessità di ottenere il consenso dell'interessato, in conformità all'art. 6, lettere b, c, e ed f, GDPR, per le seguenti finalità: (a) adempiere agli obblighi precontrattuali e contrattuali derivanti dall'eventuale conclusione del contratto; (b) rispettare le disposizioni di leggi e regolamenti (nazionali o comunitari), ovvero eseguire un ordine di Autorità giudiziarie o di organismi di vigilanza ai quali la Provincia è soggetta; (c) eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; (d) esercitare i diritti della Provincia, in particolare, quello, eventuale, di difesa in giudizio. Il conferimento dei dati per le finalità sopra menzionate è obbligatorio. La mancanza dei dati e/o l'eventuale espresso rifiuto al trattamento comporterà l'impossibilità per la Provincia di svolgere le proprie obbligazioni contrattuali oppure la possibile violazione di norme di legge e/o di richieste delle Autorità competenti. Per le finalità di cui sopra, i dati personali potranno essere resi accessibili: 1) a dipendenti e collaboratori della Provincia, nella loro qualità di addetti autorizzati al trattamento dei dati; 2) a terzi soggetti (ad esempio, provider per la gestione e manutenzione dei gestionali informatici) che svolgono attività in outsourcing per conto della Provincia, nella loro qualità di responsabili del trattamento; 3) ad Autorità di vigilanza, altri enti ed organismi pubblici.

La Società

Il Contraente





**ALLEGATO C 3 - PROSPETTO DI OFFERTA ECONOMICA****LOTTO 3 "LIBRO MATRICOLA" - CIG: \_\_\_\_\_**

Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione

*(da compilarsi esclusivamente in sede di Offerta Economica)*

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

1	CONTRAENTE:  C.F.: 80002710764	Provincia di Potenza  Piazza Mario Pagano  85100 Potenza
2	DURATA CONTRATTUALE:	<b>Anni 3 (tre)</b>  <b>dalle ore 24:00 del 30/06/2024</b>  <b>alle ore 24:00 del 30/06/2027</b>
3	SEZIONI ASSICURATE:  Responsabilità Civile	Euro 25.000.000/00 = per ciclomotori / motocicli  Euro 25.000.000/00 . = per autovetture  Euro 25.000.000/00 = per autocarri  Euro 25.000.000/00 = per autobus  Euro 25.000.000/00 = per tutti gli altri veicoli  Base d'asta  N.B. :  E' data facoltà al Contraente di accendere le garanzie A.R.D.  (Incendio, Furto, Eventi Socio-Politici, Eventi Atmosferici, Danni accidentali)

	<b>Incendio</b>		per gli automezzi di interesse.
	<b>Furto</b>		
4	<b>OFFERTA</b>		
Responsabilità Civile			
Da indicare:			

La sottoscritta Società ha applicato agli automezzi di cui all'Allegato "Elenco Automezzi" la seguente tariffa e si impegna altresì ad applicarla agli eventuali veicoli che il Contraente dovesse inserire nella presente polizza a libro matricola, per tutta la durata contrattuale.

per le autovetture, riferendosi alla classe di merito di ciascun veicolo di cui all'Allegato "Elenco Automezzi", il premio annuo lordo omnicomprensivo per ciascuna delle sotto elencate fasce:	
Fascia per Cavalli Fiscali	Premio annuo lordo
fino a 8	Euro.....
da 9 a 10	Euro.....
da 11 a 12	Euro.....
da 13 a 14	Euro.....
da 15 a 16	Euro.....
da 17 a 18	Euro.....
da 19 a 20	Euro.....
oltre 20	Euro.....
per autocarri adibiti a trasporto di cose, riferendosi alla tariffa fissa, il premio annuo lordo omnicomprensivo per ciascuna delle sotto elencate fasce:	
Fascia per Quintali	Premio annuo lordo

fino a 15	Euro.....
da 16 a 25	Euro.....
da 26 a 35	Euro.....
da 36 a 70	Euro.....
da 71 a 360	Euro.....
oltre 360	Euro.....

per veicoli speciali, riferendosi alla tariffa fissa, il premio annuo lordo omnicomprensivo per ciascuna delle sotto elencate fasce:

Fascia per Quintali	Premio annuo lordo Euro
fino a 15	Euro.....
da 16 a 25	Euro.....
da 26 a 35	Euro.....
da 36 a 70	Euro.....
da 71 a 360	Euro.....
Oltre 360	Euro.....

per autobus in servizio urbano, riferendosi alla tariffa fissa, il premio annuo lordo omnicomprensivo per ciascuna delle sotto elencate fasce:

Fascia per Abitanti	Premio annuo lordo
Fino a 80.000	Euro.....
Oltre 80.000	Euro.....

per motocicli e ciclomotori, riferendosi alla tariffa fissa, il premio annuo lordo omnicomprensivo per ciascuna delle sotto elencate fasce:

Fascia per cilindrata	Premio annuo lordo
fino a 50cc	Euro.....
oltre 50cc fino a 150cc	Euro.....
oltre 150cc fino a 400cc	Euro.....
oltre 400cc	Euro.....

--	--

per motocarri, riferendosi alla tariffa fissa, il premio annuo lordo omnicomprensivo per ciascuna delle sotto elencate fasce:

Fascia per cilindrata	Premio annuo lordo Euro
fino a 50 cc	Euro.....
oltre 50 cc fino a 150 cc	Euro.....
oltre 150 cc fino a 250 cc	Euro.....
oltre 250 cc fino a 750 cc	Euro.....
oltre 750 cc	Euro.....

#### 4.2 - Sezione Incendio

Da indicare il premio espresso in Euro (per migliaia assicurate) distinto per categoria:

- per autovetture: .....
- per autocarri: .....
- per ambulanze ed altri veicoli speciali: .....
- per autobus: .....
- per motocicli / ciclomotori: .....
- per motocarri: .....

#### 4.3 - Sezione Furto

Da indicare il premio espresso in Euro (per migliaia assicurate) distinto per categoria:

- per autovetture: .....
- per autocarri: .....
- per ambulanze ed altri veicoli speciali: .....

- per autobus: .....

- per motocicli / ciclomotori: .....

- per motocarri: .....

5	<b>Premio triennale lordo complessivo elaborato sulla base dell' Allegato "Elenco Automezzi"</b>  (base di aggiudicazione)		(in cifre) Euro ..... (in lettere) Euro ..... (in percentuale) .....%.....
5.1	Rateo alla firma  (30/06/2024 - 30/06/2027)		(in cifre) Euro.....  (in lettere) Euro .....

<b>6.</b>  <b>Costi aziendali adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</b>		(in cifre) Euro .....  (in lettere) Euro .....
---	--	--

7	<b>ACCETTAZIONE</b>
La Società ....., autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS o D.M. n. .... del ..... pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. .... del ....., (o suo supplemento n... ) dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando di gara ed il presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.	

8	CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
---	--

Il dati personali relativi agli operatori economici partecipanti alla gara saranno trattati dalla Provincia, nella propria qualità di Titolare del trattamento, in conformità al Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) ed al D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018 (Codice Privacy) e saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara.

Tali dati personali saranno trattati senza necessità di ottenere il consenso dell'interessato, in conformità all'art. 6, lettere b, c, e ed f, GDPR, per le seguenti finalità: (a) adempiere agli obblighi precontrattuali e contrattuali derivanti dall'eventuale conclusione del contratto; (b) rispettare le disposizioni di leggi e regolamenti (nazionali o comunitari), ovvero eseguire un ordine di Autorità giudiziarie o di organismi di vigilanza ai quali la Provincia è soggetta; (c) eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; (d) esercitare i diritti della Provincia, in particolare, quello, eventuale, di difesa in giudizio. Il conferimento dei dati per le finalità sopra menzionate è obbligatorio. La mancanza dei dati e/o l'eventuale espresso rifiuto al trattamento comporterà l'impossibilità per la Provincia di svolgere le proprie obbligazioni contrattuali oppure la possibile violazione di norme di legge e/o di richieste delle Autorità competenti. Per le finalità di cui sopra, i dati personali potranno essere resi accessibili: 1) a dipendenti e collaboratori della Provincia, nella loro qualità di addetti autorizzati al trattamento dei dati; 2) a terzi soggetti (ad esempio, provider per la gestione e manutenzione dei gestionali informatici) che svolgono attività in outsourcing per conto della Provincia, nella loro qualità di responsabili del trattamento; 3) ad Autorità di vigilanza, altri enti ed organismi pubblici.

Data   .../...../.....

La Società

Il Contraente

-----  
-----

**ALLEGATO C 4 - PROSPETTO DI OFFERTA ECONOMICA****LOTTO 4 - Kasko - Rottura Cristalli CIG: \_\_\_\_\_**Costituente parte integrante del presente contratto di  
assicurazione***(da compilarsi esclusivamente in sede di Offerta Economica)***

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

<b>CONTRAENTE</b>		Provincia di Potenza Piazza Mario Pagano 85100 Potenza
C.F.: 80002710764		

<b>2. DURATA CONTRATTUALE</b>		Anni 3  dalle ore 24:00 del 30/06/2024 alle ore 24:00 del 30/06/2027
-------------------------------	--	---

<b>3. SEZIONI ASSICURATE</b>		Sez. I Cose
------------------------------	--	-------------

<b>4. SOMME ASSICURATE:</b>		<b>Importo di aggiudicazione</b>
<b>Limite di Indennizzo - Massimale</b>		<b>Euro 40.000/00 base d'asta</b> (In cifre )Euro_..... ..... (In                    lettere                    ) Euro..... (Percentuale) .....%.....
<b>Franchigie</b>		<b>Euro 200/00 base d'asta</b> (In cifre) Euro.....

	(In ..... lettere) Euro..... (Percentuale) .....%.....
--	--

<b>5. OFFERTA</b>  <b>Sezione I Infortuni</b> 1) numero Km percorsi con il mezzo proprio  <b>Km 11.700</b> X Euro .....=	<b>Premio annuo lordo:</b>  <b>(in cifre) Euro</b> .....  <b>(in lettere) Euro</b> .....
<b>6.</b>  <b>Costi aziendali adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</b>	<b>(in cifre) Euro</b> .....  <b>(in lettere) Euro</b> .....

<b>7. ACCETTAZIONE</b>
------------------------

La Società ....., autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS o D.M. n. .... del ..... pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n. ) n. del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando di gara ed il presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.



## 8. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali relativi agli operatori economici partecipanti alla gara saranno trattati dalla Provincia, nella propria qualità di Titolare del trattamento, in conformità al Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) ed al D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018 (Codice Privacy) e saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara.

Tali dati personali saranno trattati senza necessità di ottenere il consenso dell'interessato, in conformità all'art. 6, lettere b, c, e ed f, GDPR, per le seguenti finalità: (a) adempiere agli obblighi precontrattuali e contrattuali derivanti dall'eventuale conclusione del contratto; (b) rispettare le disposizioni di leggi e regolamenti (nazionali o comunitari), ovvero eseguire un ordine di Autorità giudiziarie o di organismi di vigilanza ai quali la Provincia è soggetta; (c) eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; (d) esercitare i diritti della Provincia, in particolare, quello, eventuale, di difesa in giudizio. Il conferimento dei dati per le finalità sopra menzionate è obbligatorio. La mancanza dei dati e/o l'eventuale espresso rifiuto al trattamento comporterà l'impossibilità per la Provincia di svolgere le proprie obbligazioni contrattuali oppure la possibile violazione di norme di legge e/o di richieste delle Autorità competenti. Per le finalità di cui sopra, i dati personali potranno essere resi accessibili: 1) a dipendenti e collaboratori della Provincia, nella loro qualità di addetti autorizzati al trattamento dei dati; 2) a terzi soggetti (ad esempio, provider per la gestione e manutenzione dei gestionali informatici) che svolgono attività in outsourcing per conto della Provincia, nella loro qualità di responsabili del trattamento; 3) ad Autorità di vigilanza, altri enti ed organismi pubblici.

La Società

Il Contraente

-----

-----



ALLEGATO D

*Mani Alce*

AUTOMEZZI						
N°	TIPO VEICOLO	MARCA	MODELLO	Identificativo (targa/telaio/matricola)	Garanzie ARD I - F	VALORE
1	AUTOCARRO	FIAT	IVECO 120 4X4	AD 983 YF		10.000,00 €
2	AUTOVETTURA	FIAT	PANDA 4X4	AV 032 PR		1.000,00 €
3	AUTOCARRO	FIAT	PANDA VAN	AW 597 ZL		1.000,00 €
4	AUTOCARRO	FIAT	PANDA VAN	AW 598 ZL		1.000,00 €
5	Autovettura trasporto promiscuo	MITSUBISHI	PAJERO	BA 554 VX		5.000,00 €
6		MITSUBISHI	L200	BD 621 KS		8.000,00 €
7	AUTOCARRO	MERCEDES	SPRINTER	CD 459 BT		5.000,00 €
8	AUTOCARRO	MERCEDES	SPRINTER	CD 460 BT		5.000,00 €
9	AUTOCARRO	MERCEDES	SPRINTER	CD 461 BT		5.000,00 €
10	AUTOCARRO	MERCEDES	SPRINTER	CD 462 BT		5.000,00 €
11	AUTOCARRO	MERCEDES	SPRINTER	CD 463 BT		5.000,00 €
12	AUTOVETTURA	FIAT	TIPO	CE 666 YS		1.000,00 €
13	AUTOVETTURA	FIAT	PUNTO	CH 661 CJ		1.200,00 €
14	AUTOVETTURA	FIAT	PUNTO	CH 662 CJ		1.200,00 €
15	AUTOVETTURA	FIAT	PUNTO	CH 663 CJ		1.200,00 €
16	AUTOVETTURA	FIAT	PUNTO	CH 664 CJ		1.200,00 €
17	AUTOVETTURA	FIAT	PUNTO	CH 665 CJ		1.200,00 €
18	AUTOCARRO	FIAT	DAILY	CH 737 CK		8.000,00 €
19	AUTOCARRO	FIAT	DAILY	CH 739 CK		8.000,00 €
20	AUTOCARRO	FIAT	DAILY	CH 740 CK		8.000,00 €
21	AUTOCARRO	FIAT	DAILY	CH 741 CK		8.000,00 €
22	AUTOCARRO	MERCEDES	SPARTINEVE	CL 284 LA		45.000,00 €
23	AUTOCARRO	MERCEDES	SPARTINEVE	CL 285 LA		45.000,00 €
24	AUTOCARRO	MERCEDES	SPARTINEVE	CL 286 LA		45.000,00 €
25	AUTOVETTURA	FIAT	PUNTO	CP 439 VM		2.000,00 €
26	AUTOVETTURA	FIAT	PUNTO	CP 440 VM		2.000,00 €
27	AUTOVETTURA	FIAT	PUNTO	CP 441 VM		2.000,00 €
28	AUTOVETTURA	FIAT	PUNTO	CP 443 VM		2.000,00 €
29	AUTOVETTURA	FIAT	PUNTO	CP 446 VM		2.000,00 €
30	AUTOVETTURA	FIAT	PUNTO	CP 447 VM		2.000,00 €
31	AUTOVETTURA	FIAT	PUNTO	CP 455 VM		2.000,00 €
32	AUTOCARRO	FIAT	IVECO 120 4X4	CW 615 KH		10.000,00 €
33	AUTOVETTURA	FIAT	PANDA 4X4	CY 579 BT		6.500,00 €
34	AUTOVETTURA	FIAT	PANDA 4X4	CY 581 BT		6.500,00 €
35	AUTOCARRO	FIAT	SCUDO	DE 098 NT		10.000,00 €
36	AUTOVETTURA	FIAT	PANDA 4X4	DE 969 NV		7.000,00 €
37	AUTOVETTURA	FIAT	PUNTO 75 SX	DK 079 PZ		3.000,00 €
38	AUTOCARRO	MERCEDES	AG906	DM 699 PW		10.000,00 €
39	AUTOCARRO	FIAT	PUNTO VAN	DN 017 ZV		2.000,00 €
40	AUTOCARRO	MERCEDES	AG906	DN 700 XD		15.000,00 €
41	AUTOCARRO	MERCEDES	AG906	DN 701 XD		15.000,00 €
42	AUTOCARRO	MERCEDES	AG906	DN 702 XD		15.000,00 €
43	AUTOCARRO	MERCEDES	AG906	DN 703 XD		15.000,00 €
44	AUTOCARRO	MERCEDES	AG906	DN 704 XD		15.000,00 €
45	AUTOCARRO	MERCEDES	AG906	DN 705 XD		15.000,00 €
46	AUTOVETTURA	FIAT	PANDA	DV 209 EP		6.000,00 €
47	AUTOVETTURA	FIAT	SEDICI	DV 631 PL		3.000,00 €
48	AUTOVETTURA	FIAT	SEDICI	DV 634 PL		3.000,00 €
49	AUTOCARRO	MERCEDES	SPART	DV 926 ER		75.000,00 €
50	AUTOVETTURA	FIAT	SEDICI	DZ 307 ZF		4.000,00 €
51	AUTOVETTURA	FIAT	BRAVO	EN 039 ZG		3.500,00 €
52	AUTOVETTURA	FIAT	BRAVO	EN 040 ZG		3.500,00 €
53	AUTOVETTURA	FIAT	SEDICI	EN 235 MN		4.000,00 €
54	AUTOVETTURA	FIAT	SEDICI	EN 236 MN		4.000,00 €
55	AUTOVETTURA	FIAT	BRAVO	EN 575 ZH		3.500,00 €
56	AUTOVETTURA	FIAT	GRANDE PUNTO	EN 737 CM		3.000,00 €
57	AUTOVETTURA	CITROEN	BERLINGO ELETTRICO	GD625EM	I - F	46.800,00 €
58	AUTOVETTURA	FIAT	PANDA	GJ 288 MR	I - F	13.500,00 €
59	AUTOVETTURA	FIAT	PANDA	GJ 289 MR	I - F	13.500,00 €

N°	TIPO VEICOLO	MARCA	MODELLO	Identificativo (targa/telaio/matricola)	Garanzie ARD I - F	VALORE
60	AUTOVETTURA	CITROEN	C3	GM 001 WM	I - F	15.000,00 €
61	AUTOVETTURA	CITROEN	C3	GN 347 LC	I - F	15.000,00 €
62	AUTOCARRO	FIAT	OM 60	PZ 136784		2.000,00 €
63	AUTOCARRO	FIAT	FIORINO	PZ 255892		1.000,00 €
64	AUTOCARRO	FIAT	IVECO 110 4X4	PZ 277365		1.000,00 €
65	AUTOVETTURA	FIAT	PANDA	PZ 308455		3.000,00 €
66	Autovettura trasporto promiscuo	FIAT	DUCATO	PZ 319828		1.500,00 €
67	AUTOVETTURA	FIAT	JEEP RENEGADE	YA271AG	I - F	17.000,00 €
68	AUTOVETTURA	FIAT	JEEP RENEGADE	YA272AG	I - F	17.000,00 €

### MACCHINE OPERATRICI

N°	TIPO VEICOLO	MARCA/MODELLO	Identificativo (targa/telaio/matricola)		VALORE
69	MACCHINA OPERATRICE	PALA VOLVO BM TARGA 2841	2841		6.000,00 €
70	MACCHINA OPERATRICE	BOB CAT HAIE TARGA 680904	680904		3.000,00 €
71	MACCHINA OPERATRICE	BOB CAT HAIE TARGA 680978	680978		3.000,00 €
72	MACCHINA OPERATRICE	HANOMAG TG. 373320957	373320957		5.000,00 €
73	MACCHINA OPERATRICE	TERNA TARGA AAM109	AAM109		8.000,00 €
74	MACCHINA AGRICOLA	SAME Explorer 80vdt TG AW194C	AW194C		10.000,00 €
75	MACCHINA AGRICOLA	SAME Explorer 80vdt Tg AW195C	AW195C		10.000,00 €
76	MACCHINA AGRICOLA	SAME Explorer 80vdt Tg AW196C	AW196C		10.000,00 €
77	MACCHINA AGRICOLA	SAME 1000 4 al TG. AW669W	AW669W		10.000,00 €
78	MACCHINA AGRICOLA	COMACA 2001/A/PLI TARGA BC698D	BC698D		7.000,00 €
79	MACCHINA OPERATRICE	Mini Escavatore TG. DBK0004443	DBK0004443		2.500,00 €
80	MACCHINA OPERATRICE	Mini Escav. Tg jaf412311c40xt	AFA161		13.000,00 €
81	MACCHINA OPERATRICE	Case cx16bn 4gn00560 Tg. PZ002560	N4GN00560		2.500,00 €
82	MACCHINA OPERATRICE	FRESIA TARGA PZAA068	PZAA068		20.000,00 €
83	MACCHINA OPERATRICE	FRESIA TARGA PZAA268	PZAA268		20.000,00 €
84	MACCHINA OPERATRICE	FRESIA TARGA PZAA737	PZAA737		20.000,00 €
85	MACCHINA OPERATRICE	CASE 16 RTN TARGA SLP800682	SLP800682		2.500,00 €

#### Legenda:

I= Incendio

F= Furto



*[Handwritten signature]*



PROVINCIA DI POTENZA

**DIREZIONE GENERALE**  
**Il Direttore Generale**

Avvocatura Provinciale – Contenzioso  
Assicurazioni

Piazza M. Pagano, 1 -85100 – POTENZA  
Tel.0971.417453/220  
PEC - protocollo@pec.provinciapotenza.it

**ALLEGATO F**

**PATTO DI INTEGRITÀ**

**relativo alla procedura di affidamento del servizio**

PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI GRAVANTI SULLA PROVINCIA DI POTENZA,  
RELATIVI ALLE *“POLIZZE INCENDIO DEL PATRIMONIO - INFORTUNI DEI DIPENDENTI IN  
MISSIONE E DEGLI AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA’ CIVILE DERIVANTE DALLA  
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E GARANZIE ACCESSORIE, AMMINISTRATA A  
LIBRO MATRICOLA – KASKO + ROTTURA CRISTALLI PER I DANNI AI VEICOLI UTILIZZATI  
DAI DIPENDENTI, AUTORIZZATI A SERVIRSI DI MEZZO PROPRIO, PER MISSIONI E  
ADEMPIMENTI FUORI SEDE”*

Triennio 2024 - 2027

Lotto 1 CIG : \_\_\_\_\_ Lotto 2 CIG \_\_\_\_\_ Lotto 3 CIG: \_\_\_\_\_

Lotto 4 CIG: \_\_\_\_\_

tra

la Provincia di Potenza, Ufficio Assicurazioni, con sede legale e domiciliato ai fini del presente atto in Potenza,  
Piazza Mario Pagano (di seguito, per brevità “Provincia” o “Ente”)

e

sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ – Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ – Città \_\_\_\_\_ C.F.  
\_\_\_\_\_, P.Iva \_\_\_\_\_ CF/P.Iva \_\_\_\_\_

premesso che:

- il piano nazionale anticorruzione, al par. 3.1.13, stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni e le Stazioni appaltanti, in attuazione dell’art. 1, comma 17, della Legge n.190/2012, predispongono di regola e utilizzano protocolli di legalità o patti d’integrità per l’affidamento di commesse;
- per “Patto d’integrità” (nel prosieguo anche “Patto”) s’intende un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del comportamento ispirato a principi di legalità, lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espreso impegno anti - corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione di contratti o commesse, e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- con l’inserimento del Patto nella documentazione di gara, di affidamento, d’incarico e d’iscrizione in albi e elenchi di Operatori cui affidare lavori, servizi e forniture, si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti alle gare, agli aspiranti assegnatari e ai soggetti operanti nei settori interessati dagli affidamenti da parte della Pubblica Amministrazione, nonché garantire la corretta e trasparente esecuzione di procedure selettive e di realizzazione delle attività oggetto di incarico;
- l’adozione del Patto è un adempimento prescritto dal Piano triennale vigente della Provincia di Potenza;



PROVINCIA DI POTENZA

**DIREZIONE GENERALE**  
**Il Direttore Generale**

Avvocatura Provinciale – Contenzioso  
Assicurazioni

Piazza M. Pagano, 1 -85100 – POTENZA  
Tel.0971.417453/220  
PEC - protocollo@pec.provinciapotenza.it

tutto ciò premesso, le Parti concordano e stipula quanto segue.

**Articolo 1**

*Ambito di applicazione*

1.1 Il presente Patto d'integrità regola i comportamenti degli Operatori economici e dei dipendenti della Provincia di Potenza nell'ambito delle procedure di affidamento e delle fasi di gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, ivi inclusi i connessi pagamenti.

1.2 Con la sottoscrizione del Patto è sancita la reciproca e formale obbligazione, tra la Provincia di Potenza e gli Operatori economici, di improntare i propri comportamenti e relazioni ai principi di legalità, lealtà, trasparenza e correttezza, stabilendo, fra l'altro, l'espresso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o nell'obiettivo di mancare alla corretta sua esecuzione.

1.2 Il Patto d'integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati dalla Provincia di Potenza e di ogni altro documento equivalente (lettere di ordinazioni, disciplinari d'incarico e di servizio, ecc.).

1.3 L'espressa accettazione del Patto costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara (aperte e negoziate), di accettabilità delle offerte presentate nell'ambito dell'espletamento di attività connesse alle indagini di mercato e agli affidamenti diretti, nonché per l'iscrizione in albi ed elenchi di operatori, prestatori di servizi e fornitori, compilati a cura di singoli Uffici dell'Amministrazione. A tal fine, detta condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara, nelle lettere d'invito, nelle richieste di preventivi-offerta e negli analoghi altri atti preordinati all'affidamento di lavori, servizi e forniture.

1.4 Una copia del Patto d'integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'Operatore economico, dev'essere consegnata, unitamente alla documentazione amministrativa richiesta, ai fini della procedura di affidamento e dell'iscrizione ad albi ed elenchi di fornitori di beni, lavori e servizi. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati e partecipanti.

**Articolo 2**

*Obblighi degli Operatori economici nei confronti della Provincia di Potenza*

2.1 Con la sottoscrizione del Patto, in relazione agli affidamenti o all'iscrizione in albi ed elenchi, ogni Operatore economico:

- a) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- b) dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altri atti equipollenti, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Provincia, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, utilità e regalie finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la gestione del contratto;
- c) dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione in albi ed elenchi, di non avere in corso e di non aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato, vietate ai sensi della normative vigenti;
- d) dichiara, in caso di presentazione di offerta, che la stessa è stata predisposta nel pieno rispetto della norma e che non v'è stato alcun accordo, né ve ne sarà, con altri partecipanti alle procedure, al fine di limitare, anche con mezzi illeciti, la concorrenza;
- e) si impegna a segnalare al Responsabile per la prevenzione della corruzione della Provincia di Potenza, qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;



PROVINCIA DI POTENZA

**DIREZIONE GENERALE**  
**Il Direttore Generale**

Avvocatura Provinciale – Contenzioso  
Assicurazioni

Piazza M. Pagano, 1 -85100 – POTENZA  
Tel.0971.417453/220  
PEC - protocollo@pec.provinciapotenza.it

- f) si impegna a segnalare, al medesimo Responsabile, qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa o ritenga di poter influenzare le decisioni relative all'affidamento, all'esecuzione del contratto o all'iscrizione in albi ed elenchi;
- g) si impegna, qualora i fatti di cui viene a conoscenza possano costituire reato - specie in relazione alle lettere e) e f) del presente articolo - a sporgere immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria;
- h) si impegna a collaborare con la Provincia di Potenza segnalando all'Ente e all'Autorità Giudiziaria ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti e furti di beni personali o in cantiere, ecc.);
- i) si impegna a non richiedere a dipendenti o altri soggetti della Provincia di Potenza, anche estranei all'attuazione dei contratti, di ottenere trattamenti preferenziali - pur solamente sotto il profilo della speditezza amministrativa - per pagamenti, certificazioni e altri adempimenti connessi all'attuazione di contratti e/o all'espletamento di forniture, servizi e lavori per conto dell'Amministrazione;
- j) dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del codice di comportamento nazionale, di cui al D.P.R. n.62/2013, e locale, approvato con D.G.P. n.3/2014, si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società e imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con la Provincia di Potenza;
- k) dichiara di essere consapevole che il personale dipendente al quale vengano offerti regali o vantaggi economici o altra utilità (il cui valore stimato ecceda o probabilmente ecceda la soglia del modico valore), provvede a rifiutarlo e a informare dell'offerta, in forma scritta, il Responsabile per la prevenzione della corruzione della Provincia di Potenza;
- l) si impegna, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e subappaltatori, in tutte le fasi del rapporto per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture con la Provincia di Potenza, a evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possano nuocere agli interessi e all'immagine della Provincia di Potenza e a relazionarsi con detto Ente con rispetto per l'Istituzione pubblica.

2.1 Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intenderanno riferiti all'aggiudicatario, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subappaltatori e/o subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto sarà inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con detti soggetti.

2.2 L'Operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta della Provincia di Potenza, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti le forniture, i servizi e i lavori eseguiti per l'Ente, anche a favore di fornitori, consulenti e intermediari.

### Articolo 3

#### *Obblighi della Provincia di Potenza*

3.1 La Provincia di Potenza conferma il proprio obbligo al rispetto dei principi di legalità, lealtà, trasparenza e correttezza.

3.2 L'Ente si obbliga, altresì, ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti del proprio personale, a qualsivoglia titolo intervenga nel procedimento di affidamento, di iscrizione in albi ed elenchi e nell'esecuzione di contratti riferiti a forniture, servizi e lavori, in caso si accerti la violazione dei suddetti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 14 del D.P.R. 16.4.2013, n. 62.

3.3 Il personale dell'Ente e i collaboratori e i consulenti (anche se soggetti esterni) incaricati dalla Provincia di Potenza, impiegati nell'espletamento di procedure di affidamento e nel controllo dell'esecuzione dei relativi contratti, sono consapevoli del presente Patto d'integrità e delle sanzioni previste - anche a loro carico - in caso di mancato rispetto delle prescrizioni ivi contenute.



PROVINCIA DI POTENZA

**DIREZIONE GENERALE**  
**Il Direttore Generale**

Avvocatura Provinciale – Contenzioso  
Assicurazioni

Piazza M. Pagano, 1 -85100 – POTENZA  
Tel.0971.417453/220  
PEC - protocollo@pec.provinciapotenza.it

3.4 Nessuna sanzione potrà essere comminata agli Operatori che segnalino, sulla base di prove documentali, comportamenti censurabili da parte di dipendenti e di altri soggetti incaricati dall'Amministrazione, salvo che non vi siano ulteriori azioni, anche connesse ai fatti segnalati, attribuibili all'Operatore stesso.

**Articolo 4**

*Misure di salvaguardia*

4.1 Qualora la Commissione o il Seggio di gara, ovvero il soggetto che sovrintende e provvede all'aggiudicazione o all'affidamento di lavori, servizi e forniture per conto dell'Ente, rilevi anomalie in ordine alle offerte per la particolarità delle cifre, per la provenienza territoriale, per le modalità con cui sono compilate e presentate, di tale evidenza da far ipotizzare - senza alcun dubbio - che siano imputabili ad un unico centro decisionale, accertato sulla base di univoci elementi, in ottemperanza delle statuizioni dell'art.38. co. 2, ultimo periodo, del D. Lgs. n.163/2006, valuta se procedere all'esclusione delle Ditte che hanno presentato tali offerte e, nei casi più gravi, giudica la possibilità di sospendere il procedimento di aggiudicazione per acquisire valutazioni da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

4.2 Nelle more della definizione degli accertamenti di cui al precedente punto, il Responsabile per la prevenzione della corruzione della Provincia di Potenza provvede a individuare il soggetto responsabile della custodia degli atti, al fine di impedirne la manomissione e garantirne l'integrità.

**Articolo 5**

*Violazione del Patto di integrità*

5.1 La violazione è dichiarata in esito a un procedimento di verifica da parte di una commissione composta dal Responsabile della prevenzione della corruzione, dal dirigente e dal responsabile del procedimento interessato con funzioni anche di segretario verbalizzante in cui è garantito adeguato contraddittorio con l'Operatore economico, il dipendente o il soggetto potenzialmente responsabile.

5.2 La violazione da parte dell'Operatore economico comporta:

- a) l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria, qualora la violazione sia riscontrata in un momento precedente all'aggiudicazione;
- b) la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione definitiva, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione e antecedente rispetto alla sottoscrizione del contratto;
- c) la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, e l'incameramento della cauzione definitiva, calcolata in proporzione rispetto alla porzione del contratto residuo.

5.3 In ogni caso, è fatto salvo l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

5.4 Il Responsabile del procedimento segnala all'Autorità Nazionale Anticorruzione l'Operatore economico che ha violato gli impegni stabiliti dal Patto.

**Articolo 6**

*Efficacia del Patto d'integrità*

6.1 Il presente Patto d'integrità dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del lavoro, del servizio o della fornitura, incluse le operazioni conclusive di verifica, di certificazione e di collaudo.

6.2 Il presente documento è integrato dai Protocolli di legalità, eventualmente adottati dalla Provincia di Potenza.

6.3 Ogni controversia relativa all'interpretazione e esecuzione del presente Patto sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.





PROVINCIA DI POTENZA

**DIREZIONE GENERALE**  
**Il Direttore Generale**

Avvocatura Provinciale – Contenzioso  
Assicurazioni

Piazza M. Pagano, 1 -85100 - POTENZA  
Tel.0971.417453/220  
PEC - protocollo@pec.provinciapotenza.it

**Il Responsabile del Progetto**

*(dott.ssa Maria Cristina Valente)*

**L'Operatore Economico**

---

---

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_,  
 nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la  
 sede societaria ove appresso, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ e  
 legale rappresentante della \_\_\_\_\_,  
 con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_,  
 C.A.P. \_\_\_\_\_, iscritta al Registro \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_  
 al n. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, partita IVA n. \_\_\_\_\_,

## DICHARA

1. Che la realizzazione il servizio verrà svolto in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:
  - Le otto convenzioni fondamentali dell'organizzazione internazionale del lavoro (oil, international labour organization – ilo), ossia, le convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182 e la convenzione ilo n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - La "dichiarazione universale dei diritti umani";
  - Art. N. 32 della "convenzione sui diritti del fanciullo";
  - La legislazione nazionale, vigente nei paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa a all'assicurazione sociale (previdenza e assistenza).
2. Che quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato, con particolare riferimento a:
  - *Lavoro forzato/schiavitù' (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n° 105).*  
 E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.  
 Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.
  - *Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n° 111).*  
 Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione e' consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.
  - *Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n° 98)*  
 I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 42/2024 del 27/05/2024, avente oggetto:

Approvazione Progetto servizio per le Coperture Assicurative dell'ente : "Polizze Incendio del Patrimonio, Infortuni dei Dipendenti in missione e degli Amministratori, Libro Matricola, Kasko + Rottura Cristalli per i Danni ai Veicoli utilizzati dai Dipendenti, autorizzati a servirsi di mezzo proprio, per missioni e adempimenti fuori sede" Anno 2024/ 2027 mediante ricorso a procedura aperta. Determinazione a contrarre - Prenotazione spesa

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	N°	Anno
	Prenotazione somme polizze Incendio anno 2024	€ 15.000,00	01	05	1	110	13170		22	2024
	Prenotazione somme polizza Infortuni dipendenti in missione e Amm. Anno 2024	€ 1.500,00	01	10	1	110	13880		23	2024
	Polizza Libro matricola anno 2024	€ 10.000,00	10	05	1	110	13160		24	2024
	polizza Kasko + rottura cristalli dip. autorizzati Anno 2024	€ 1.000,00	10	05	1	110	13173		25	2024
	Prenotazione somme polizze Incendio anno 2025	€ 30.000,00	01	05	1	110	13170		22	2024
	Prenotazione somme polizza Infortuni dipendenti in missione e Amm. Anno 2025	€ 3.000,00	01	10	1	110	13880		23	2024
	Polizza Libro matricola anno 2025	€ 20.000,00	10	05	1	110	13160		24	2024
	Polizza Kasko + rottura cristalli dip. autorizzati Anno 2025	€ 2.000,00	10	05	1	110	13173		25	2024
	Prenotazione somme polizze Incendio anno 2026	€ 30.000,00	01	05	1	110	13170		22	2024
	Prenotazione somme polizza Infortuni dipendenti in missione	€ 3.000,00	01	10	1	110	13880		23	2024

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	N°	Anno
	e Amm. Anno 2026									
	Polizza Libro matricola anno 2026	€ 20.000,00	10	05	1	110	13160		24	2025
	polizza Kasko + rottura cristalli dip. autorizzati Anno 2026	€ 2.000,00	10	05	1	110	13173		25	2024

**Totale Importo: € 137.500,00**

*Parere Prenotazione: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.*

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 42/2024 del 27/05/2024, avente oggetto:  
Approvazione Progetto servizio per le Coperture Assicurative dell'ente : "Polizze Incendio del Patrimonio, Infortuni dei Dipendenti in missione e degli Amministratori, Libro Matricola, Kasko + Rottura Cristalli per i Danni ai Veicoli utilizzati dai Dipendenti, autorizzati a servirsi di mezzo proprio, per missioni e adempimenti fuori sede" Anno 2024/ 2027 mediante ricorso a procedura aperta. Determinazione a contrarre - Prenotazione spesa

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	Tipo	N. Pr	Anno Pr	N°	Anno
	Pagamento contributo ANAC 2024 gare lotti	€ 70,00	10	05	1	110	13160					2257	2024
	Accantamento ex art. 45 D.Lgs. 36/2023 Anno 2024	€ 3.850,00	10	05	1	110	13160					2258	2024

Totale Importo: € 3.920,00

Parere Impegno: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.